Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXIX - N. 5

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 30 gennaio 2002 **€ 1,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2001

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 dicembre 2001, n. 0470/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5, commi da 4 a 14 della legge regionale 4/2001 del 26 febbraio 2001. Approvazione. Avviso di rettifica.

pag. 2258

2002

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 gennaio 2002, n. 04/Pres.

Articolo 6, D.P.R. n. 361/2000. Associazione «Accademia Studi Teosofici» - Trieste. Dichiarazione di estinzione della persona giuridica.

pag. 2268

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 gennaio 2002, n. 08/Pres.

Banca di Credito Cooperativo di Villesse - Società cooperativa a responsabilità limitata - Villesse (Gorizia). Modifiche statutarie a seguito della conversione del capitale sociale in euro.

pag. 2268

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 gennaio 2002, n. 010/Pres.

Ricostituzione del Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura del Friuli-Venezia Giulia. (ERSA).

pag. 2269

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 gennaio 2002, n. 011/Pres.

Banca di credito cooperativo di Turriaco - Società cooperativa a responsabilità limitata - Turriaco (Gorizia). Modifiche statutarie a seguito della conversione del capitale sociale in euro.

pag. 2270

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 gennaio 2002, n. 012/Pres.

Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale - Società cooperativa a responsabilità limitata - Martignacco (Udine). Modifiche statutarie a seguito della conversione del capitale sociale in euro.

pag. 2270

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 gennaio 2002, n. 013/Pres.

Banca di Credito Cooperativo di Doberdò e Savogna - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata - Doberdò del Lago (Gorizia). Modifiche statutarie a seguito della conversione del capitale sociale in euro.

pag. 2271

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 gennaio 2002, n. 014/Pres.

Banca di Credito Coooperativo di Staranzano - Società cooperativa a responsabilità limitata - Staranzano (Gorizia). Modifiche statutarie a seguito della conversione del capitale sociale in euro.

pag. 2271

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 gennaio 2002, n. 015/Pres.

Decreto legislativo 152/1999 e legge regionale 45/1981. Consorzio Depurazione Acque Bassa Friuliana. Autorizzazione allo scarico a mare.

pag. 2272

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 gennaio 2002, n. 016/Pres.

Nomina del Commissario straordinario per la gestione dell'Azienda regionale di promozione turistica.

pag. 2274

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI
11 gennaio 2002, n. 2/AMM.

Approvazione della graduatoria regionale definitiva per i biologi ambulatoriali, valevole per l'anno 2001.

pag. 2274

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI
17 gennaio 2002, n. 6/AMM.

Approvazione della graduatoria regionale definitiva per i psicologi ambulatoriali, valevole per l'anno 2001.

pag. 2276

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Buia. Avviso di adozione della variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 2280

Comune di Camino al Tagliamento. Avviso di adozione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 2280

Comune di Campoformido. Avviso di adozione della variante n. 31 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 2280

Comune di Fagagna. Avviso di adozione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 2280

Comune di Martignacco. Avviso di adozione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 2280

Comune di Ovaro. Avviso di approvazione della variante n. 39 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 2281

Comune di Pradamano. Avviso di adozione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 2281

Comune di Ruda. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 2281

Comune di San Giovanni al Natisone, variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 39/2001.

pag. 2281

ERRATA CORRIGE

Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 27 dicembre 2001. Decreto del Presidente della Regione 3 dicembre 2001, n. 0459/Pres. Legge regionale 79/1982. Commissione regionale per la cooperazione. Ricostituzione.

pag. 2281

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 286 del 10 dicembre 2001)

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 19 novembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia. Comunicato.

pag. 2282

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 291 del 15 dicembre 2001)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Provincia di Udine. Comunicato.

pag. 2282

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 294 del 19 dicembre 2001)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 novembre 2001.

Modificazioni alle misure di gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Monfalcone. Comunicato.

pag. 2282

DECRETO 30 novembre 2001.

Proroga della sperimentazione della pesca delle vongole nel compartimento marittimo di Monfalcone ad una profondità non inferiore a 2,5 metri. Comunicato.

pag. 2282

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 299 del 27 dicembre 2001)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Modificazioni allo Statuto della «Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi» in Trieste.

pag. 2282

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 1 del 2 gennaio 2002)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2001.

Proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000 che hanno interessato i territori delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Comunicato.

pag. 2283

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

Comune di Trieste:

Bando di gara mediante procedura aperta per l'affidamento dei servizi socio-assistenziali e servizi vari per la Comunità Milcovich, ospitante portatori di handicap grave e gravissimo.

pag. 2283

Istituto od Orfanotrofio Renati - I.P.A.B. - Udine:

Estratto dell'avviso d'asta per l'alienazione dei terreni di proprietà siti in diversi Comuni.

pag. 2286

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia - Trieste:

Avviso di gara esperita mediante licitazione privata per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento della nuova caserma della Polizia di Stato al valico autostradale di Tarvisio-Arnoldstein (Udine). Realizzazione arredi del poligono di tiro.

pag. 2287

AC.E.GA.S. S.p.A. - Trieste:

Pubblicazione opzione tariffaria base del gas relativamente all'anno termico 2001-2002.

pag. 2287

Opzioni tariffarie di trasporto per l'energia elettrica.

pag. 2287

Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» - Trieste:

Conto economico e stato patrimoniale dell'anno 2000 e conto preventivo per l'anno 2001.

pag. 2289

Comune di Caneva (Pordenone):

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Angeli» - località Sarone di Caneva.

pag. 2291

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «S. Martino» - località Sarone di Caneva.

pag. 2291

Comune di Carlino (Udine):

Statuto comunale.

pag. 2291

Comune di Fogliano Redipuglia (Gorizia):

Avviso di deposito del progetto di lottizzazione comparto CI «Braida Cosolo» del P.R.G. comunale. Adozione della variante sostanziale al progetto P.R.P.C. e schema di convenzione.

pag. 2314

Comune di Fiume Veneto (Pordenone):

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del centro del capoluogo.

pag. 2314

Comune di Forni di Sopra (Udine):

Classificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Albergo Italia».

pag. 2314

Comune di Paluzza (Udine):

Avviso di deposito degli atti relativi al piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) relativo alla zona D - zone per insediamenti industriali o artigianali (D2), in località Manaces, con valore di Piano insediamenti produttivi (P.I.P.).

pag. 2315

Comune di Povoletto (Udine):

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa privata dell'azienda

agricola «Flebus Angelo» sita in frazione Salt strada denominata «Vicinale dai Rones».

pag. 2315

Comune di Prata di Pordenone (Pordenone):

Avviso di approvazione di P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Elena».

pag. 2316

Comune di Reana del Rojale (Udine):

Avviso di deposito e di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa pubblica in frazione Remugnano - zona omogenea «O2» ambito di centro civico.

pag. 2316

Comune di Roveredo in Piano (Pordenone):

Statuto comunale.

pag. 2316

Avviso di adozione del P.R.P.C. n. 2 di iniziativa pubblica «Area Centrale» - Area di coordinamento n. 4 - Area progetto A - Area progetto B.

pag. 2339

Comune di San Vito al Torre (Udine):

Avviso di deposito degli elaborati relativi al Piano regolatore particolareggiato comunale della zona industriale D2.2 di iniziativa privata presentato dalle Ditte Z.M. S.r.l. - Cortello Graziano - Z.L.G. - Materc Evelina.

pag. 2339

Comune di Sesto al Reghena (Pordenone):

Avviso di deposito del P.R.P.C. del Centro storico di Sesto Capoluogo. Adozione della variante generale n. 2.

pag. 2340

Comume di Tavagnacco (Udine):

Avviso di deposito e di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata - ambito «H» in Molin Nuovo.

pag. 2340

Avviso di deposito e di adozione del Piano degli insediamenti produttivi in via del lavoro a Feletto Umberto.

pag. 2340

Comune di Torreano (Udine):

Avviso di pubblicazione e di deposito degli atti relativi al P.R.P.C. di iniziativa privata per la realizzazione di una strada forestale in località «Clupa», di cui al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione vigente comunale.

pag. 2340

Avviso di pubblicazione e di deposito degli atti relativi al P.R.P.C. di iniziativa privata per la realizzazione di opere di adeguamento e costruzione di viabilità forestale in località «Albarese», di cui al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione vigente comunale.

pag. 2341

Comune di Varmo (Udine):

Avviso di adozione e di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.), d'iniziativa pubblica, per insediamenti artigianali/industriali avente valenza di Piano per insediamenti produttivi (P.I.P.).

pag. 2341

Comune di Zoppola (Pordenone):

Avviso di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata della zona D.2.1 e H.2.2 (variante n. 6 al P.R.G.C.).

pag. 2342

E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto - Esercizio di Trieste - Udine:

Pubblicazione degli estratti dei decreti del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

pag. 2342

E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Venezia:

Opzioni tariffarie 2002 per il trasporto di energia elettrica per il mercato libero e autoproduzioni.

pag. 2350

Opzioni tariffarie 2002 per le forniture di energia elettrica per il mercato vincolato.

pag. 2356

Energia & Ambiente multiservizi S.p.A. - Ronchi dei Legionari (Gorizia):

Tariffe di fornitura del gas metano ai clienti del mercato vincolato (Opzione Tariffaria Base), per l'anno termico 2001-2002, in vigore all'1 gennaio 2002.

pag. 2364

Nord Italia gas S.p.A. - Pieve di Soligo (Treviso):

Tariffe di fornitura del gas naturale distribuito a mezzo rete urbana nei Comuni di Portogruaro - Concordia Sagittaria - Fossalta di Portogruaro - Gruaro - Teglio Veneto (Venezia), Cordovado - Sesto al Reghena - S. Vito al Tagliamento (Pordenone).

pag. 2365

Provincia di Pordenone:

Deliberazione della Giunta provinciale 13 dicembre 2001, n. 303. Comune di Maniago. Approvazione progetto di variante per l'ampliamento del 3º lotto della discarica di 1ª cat. in località Cossana.

pag. 2366

Società acqua gas 2000 S.r.l. - San Giorgio di Nogaro (Udine):

Tariffe gas metano.

pag. 2369

Società Delta gas S.p.A. - Cremona:

Tariffe gas metano.

pag. 2369

Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - Pordenone:

Sorteggio commissione esaminatrice di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione.

pag. 2370

Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» - Gemona del Friuli (Udine):

Graduatoria di merito del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 6 posti di dirigente psicologo - disciplina di psicologia.

pag. 2370

Comune di Paularo (Udine):

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di vigile silvo-pastorale, V q.f., ex D.P.R. 347/1983.

pag. 2370

Comune di San Pier d'Isonzo (Gorizia):

Avviso di selezione pubblica, per titoli, e prova selettiva per l'assunzione a tempo determinato di un agente di polizia municipale di V q.f.

pag. 2371

Comune di Trieste:

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di 1 posto a tempo indeterminato di Direttore di Servizio da assegnare al Servizio polizia municipale (Vice Comandante) - qualifica dirigenziale.

pag. 2371

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2001

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 dicembre 2001, n. 0470/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5, commi da 4 a 14 della legge regionale 4/2001 del 26 febbraio 2001. Approvazione. Avviso di rettifica.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 del 2 gennaio 2002 alla fine del decreto del Presidente della Regione di cui all'oggetto, per mero errore materiale, non sono stati pubblicati gli allegati, facenti parte integrante dello stesso, che seguono:

N.B. La domanda va presentata in bollo da lire 20.000.

Allegato1

Spazio riservato alla Banca e al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia

Spettabile

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE – Legge regionale 26.2.2001 N° 4
amministrato da
MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA S.p.A.
Via Aquileia, 1
33100 UDINE

Premesso che :

la .....

in data ..... ha deliberato la concessione al/i sottoscritto/i di un mutuo fondiario, ai sensi dell'art.38 del Dlgs 385/93 di Euro ..... per la durata di anni ..... e finalizzato al ..... di un immobile ubicato in comune di ..... del valore di Euro .....

- - - -

…… sottoscritt… .....

nat… a ..... il ..... cod. fiscale .....

residente in Comune di .....

via .....

E .....

nat… a ..... il ..... cod. fiscale .....

residente in Comune di ..... via

..... ……..

ai sensi dell'articolo 5 , commi dal 4 al 14 della Legge regionale 26 febbraio 2001 N° 4

CHIEDE/CHIEDONO

il rilascio da parte del FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE, istituito dalla citata legge, di una garanzia fideiussoria, di natura integrativa, per l'importo di Euro ....., a favore della Banca ed in relazione al mutuo di cui in premessa.

A tal fine si allega:

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti soggettivi;
2. fotocopia del documento valido di identità personale dei richiedenti;
3. fotocopia del tesserino rilasciato dal Ministero delle Finanze del codice fiscale relativo ai richiedenti.

Si autorizza, ai sensi della Legge 675/96 (privacy) il trattamento dei dati personali da parte della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. e della Banche con esso convenzionate per il rilascio della garanzia fideiussoria ex art. 5 commi dal 4 al 14 della L.R. 26.2.2001, n. 4, e degli Enti o Società che forniscono agli Stessi servizi elaborativi o svolgono attività funzionali, per le finalità istituzionali o gestionali.

Banca convenzionata

……

Soggetto/i richiedente/i

……..……

Allegato 1AN

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

sotto la propria personale responsabilità e avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi dell'art. 496 del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia;

L'anno ..... , il giorno ..... del mese di ..... , il/i sottoscritto/i:

1°DICHIARANTE:
Signor.... *(nome e cognome)* .....,
nat.... a *(Comune)* ..... , *(Prov. o Stato estero)* ..... , il ..... e residente in *(Comune)* ..... , *(Prov. o Stato estero)* .....;

2°DICHIARANTE:
Signor.... *(nome e cognome)* .....,
nat.... a *(Comune)* ..... , *(Prov. o Stato estero)* ..... , il ..... e residente in *(Comune)* ..... , *(Prov. o Stato estero)* .....;

D I C H I A R A/D I C H I A R A N O

Dichiara/no:
☐ di essere residente/i nella regione Friuli-Venezia Giulia;

☐ di non essere proprietario/i, o nudo/i proprietario/i, di altra abitazione.

Dichiara/no, inoltre, di essere informato/i – ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 675/1996:
- che i dati personali saranno trattati dall'Amministrazione Regionale, dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. e dalle Banche con esso convenzionate per le finalità istituzionali e dagli Enti che forniscono agli stessi semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali;
- che i dati personali potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti normative;
- che all'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 13 della Legge n. 675/1996;

IL 1° DICHIARANTE IL 2° DICHIARANTE

....

AVVERTENZA
La seguente dichiarazione è esente da imposta di bollo - ai sensi dell'art. 14-tab. B del DPR 642/72.

Allegato 2

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE – Legge regionale 26.02.2001 N° 4
amministrato da
MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA S.p.A.
Via Aquileia, 1
33100 UDINE

Egregio Signore,
SOGGETTI RICHIEDENTI

e, p.c. Spettabile
BANCA CONVENZIONATA

Oggetto : **Conferma ricevimento DOMANDA DI AGEVOLAZIONE**

Con la presente comunichiamo di aver ricevuto in data ..... la Vostra domanda di agevolazione per il rilascio di una garanzia fideiussoria di Euro ..... a valere sulle disponibilità impegnabili del Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale istituito con la Legge N°4 del .26 febbraio 2001.

Alla domanda è stato attribuito il numero progressivo 000000.

L'Unità organizzativa del Mediocredito responsabile del procedimento è …….……..

Mediocredito

……..

Allegato 3

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE – Legge regionale 26.02.2001 N° 4
amministrato da
MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA S.p.A.
Via Aquileia, 1
33100 UDINE

Egregio Signore,
SOGGETTI RICHIEDENTI

e, p.c. Spettabile
BANCA CONVENZIONATA

Oggetto : **AMMISSIONE DOMANDA ALL'AGEVOLAZIONE**

Numero domanda : 000000

Con la presente comunichiamo che, in relazione alla domanda ricevuta in data ..... , la stessa è ammessa all'intervento del Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale istituito con la Legge regionale 26 febbraio 2001 N°4, che si realizzerà mediante l'emissione di una garanzia fideiussoria a favore della Banca che ci legge per conoscenza per l'importo massimo di Euro……..

Si precisa che l'erogazione a saldo del mutuo fondiario oggetto della garanzia dovrà avvenire entro 2 anni dalla data di ricevimento della presente comunicazione per gli interventi finalizzati all'acquisto di immobili ed entro 3 anni per quelli relativi a interventi di costruzione o recupero.

Mediocredito

……

Allegato 4

BANCA CONVENZIONATA

Spettabile
FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE – Legge regionale 26.02.2001 N° 4
amministrato da
MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA S.p.A.
Via Aquileia, 1
33100 UDINE

Oggetto : **RICHIESTA RILASCIO GARANZIA**

Domanda N°

Intestata a

Si comunica che in data ..... è stato perfezionato il contratto di mutuo fondiario con i soggetti suindicati, per l'importo di Euro ..... , finalizzato al ..... dei beni immobili ad uso residenziale ubicati in Comune di ..... ed il cui valore cauzionale è stato determinato nella misura di Euro .....

Si dichiara che il contratto è stato perfezionato con testo conforme agli obblighi di contenuto previsti dalla convenzione perfezionata in data ..... tra la scrivente Banca ed il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. avente per oggetto l'intervento del Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale - Legge regionale 26 febbraio 2001 N° 4.

Tenuto conto di quanto sopra, con la presente si richiede il rilascio della garanzia fideiussoria per l'importo complessivo di Euro ..... .=

Allegati:

1. piano di ammortamento del mutuo;
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l'insussistenza di rapporti di società, coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado

Banca convenzionata

.....

Allegato 4AN

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

sotto la propria personale responsabilità e avvalendosi delle disposizioni di cui all'art 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi dell'art. 496 del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia;

L'anno ..... , il giorno ..... del mese di ....., il/i sottoscritto/i:

1°DICHIARANTE:
Signor.... *(nome e cognome)* .....,
nat.... a *(Comune)* ....., *(Prov. o Stato estero)* ....., il ..... e residente in *(Comune)* ....., *(Prov. o Stato estero)* .....,
(via, piazza, etc.) ..... n. ..... ;

2°DICHIARANTE:
Signor.... *(nome e cognome)* .....,
nat.... a *(Comune)* ..... , *(Prov. o Stato estero)* ....., il ..... e residente in *(Comune)* ....., *(Prov. o Stato estero)* .....,
(via, piazza, etc.) ..... n. ..... ;

D I C H I A R A/D I C H I A R A N O

☐ che tra me/noi medesimo/i e i soggetti di cui mi avvalgo/liamo in tutte le fasi del presente procedimento non esiste alcun rapporto giuridico, a qualunque titolo ovvero che non mi/ci avvalgo/liamo dell'opera di società, soci, coniuge, parenti o affini sino al secondo grado per la realizzazione dell'intervento per cui si chiede il finanziamento;

IL 1° DICHIARANTE IL 2° DICHIARANTE

....

AVVERTENZA
La seguente dichiarazione è esente da imposta di bollo - ai sensi dell'art. 14-tab. B del DPR 642/72.

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA RESDENZIALE
Legge regionale 26 febbraio 2001 N° 4
amministrato da
MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA S.p.A.
Via Aquileia, 1
33100 UDINE

Allegato 5

Spettabile

BANCA CONVENZIONATA

FIDEIUSSIONE DEL FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Premesso che :

- con atto pubblico perfezionato in data ..... a rogito del Notaio ....., registrato a ....., Codesta spettabile ..... , di seguito denominata Banca, ha accordato ai Sig.ri ..... un mutuo fondiario ai sensi dell'art.38 del Dlgs 385/93 per l'importo di Euro .....= (.....) di durata fino al .....

- in data ..... il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., di seguito denominato Mediocredito, esaminata la domanda presentata dai Sig.ri .....e valutati il possesso dei requisiti soggettivi e la documentazione relativa al contratto di mutuo perfezionato, ha concesso l'intervento agevolato del Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale, di seguito denominato Fondo, per il rilascio di una garanzia fideiussoria integrativa di quella fondiaria a valere sul mutuo di cui al paragrafo precedente

Tutto ciò premesso

1. Il Mediocredito, in qualità di soggetto amministratore del Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale, istituito dalla Legge 26.2.2001 n°4, ed in base alla convenzione perfezionata con l'Amministrazione Regionale in data ..... repertorio n. ....., e per esso il ..... nato a ..... il ..... , in ciò abilitato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del ....., dichiara di prestare, come presta, a favore di codesta spettabile Banca fideiussione limitatamente all'importo di Euro .....= (.....) a garanzia del perfetto adempimento delle obbligazioni tutte assunte da ai Sig.ri ....., nei Vostri confronti in dipendenza del succitato contratto di mutuo.

2. L'importo della presente garanzia, inizialmente fissato in Euro .....= (.....) , si ridurrà gradualmente in misura corrispondente all'ammontare delle prime quote di capitale rimborsate, previste dal piano di ammortamento del mutuo fondiario sopra citato. In conseguenza di ciò la nostra obbligazione si estinguerà con l'avvenuto pagamento della rata di ammortamento in scadenza al .....

3. Nel caso di erogazione parziale, ovvero di riduzione, del mutuo il valore della garanzia sarà commisurato alla quota effettivamente erogata ovvero al nuovo importo del mutuo, purchè lo stesso superi l'80% del valore del bene.

4. La presente fideiussione è regolata, per quanto non di seguito previsto, dalla convenzione, avente per oggetto le garanzie prestate dal Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale, LR 4//2001, perfezionata tra il Mediocredito e Codesta spettabile Banca in data ....., nonché dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data ..... .

5. I pagamenti che, in virtù della presente fideiussione, saranno dovuti a codesta spettabile Banca dal Fondo a copertura delle perdite subite, verranno eseguiti da quest'ultimo solo dopo l'escussione da parte della Banca stessa delle garanzie reali acquisite in sede contrattuale.

6. La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente dalle altre garanzie esistenti o che in seguito potessero essere prestate a favore di codesta spettabile Banca nell'interesse del debitore.

7. Le obbligazioni derivanti dalla presente fideiussione sono solidali e indivisibili.

8. Per ogni controversia in dipendenza dell'applicazione ed interpretazione della presente fideiussione sarà competente il foro di Udine.

Firma Mediocredito

.....

Allegato 6

BANCA CONVENZIONATA

Spettabile

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
Legge regionale 26 febbraio 2001 N°4
amministrato da
MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA S.p.A.
Via Aquileia, 1
33100 UDINE

Con la presente Vi confermiamo di aver ricevuto in data odierna la garanzia fideiussoria che di seguito riportiamo :

FIDEIUSSIONE DEL FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Premesso che :

- con atto pubblico perfezionato in data ..... a rogito del Notaio ....., registrato a ....., Codesta spettabile ..... , di seguito denominata Banca, ha accordato ai Sig.ri ..... un mutuo fondiario ai sensi dell'art.38 del Dlgs 385/93 per l'importo di Euro .....= (.....) di durata fino al .....

- in data ..... il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., di seguito denominato Mediocredito, esaminata la domanda presentata dai Sig.ri .....e valutati il possesso dei requisiti soggettivi e la documentazione relativa al contratto di mutuo perfezionato, ha concesso l'intervento agevolato del Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale, di seguito denominato Fondo, per il rilascio di una garanzia fideiussoria integrativa di quella fondiaria a valere sul mutuo di cui al paragrafo precedente

Tutto ciò premesso

1. Il Mediocredito, in qualità di soggetto amministratore del Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale, istituito dalla Legge 26.2.2001 n°4, ed in base alla convenzione perfezionata con l'Amministrazione Regionale in data ..... repertorio n. ....., e per esso il ..... nato a ..... il ..... , in ciò abilitato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del ....., dichiara di prestare, come presta, a favore di Codesta spettabile Banca fideiussione limitatamente all'importo di Euro .....= (.....) a garanzia del perfetto adempimento delle obbligazioni tutte assunte da ai Sig.ri ....., nei Vostri confronti in dipendenza del succitato contratto di mutuo.

2. L'importo della presente garanzia, inizialmente fissato in Euro .....= (.....) , si ridurrà gradualmente in misura corrispondente all'ammontare delle prime quote di capitale rimborsate, previste dal piano di ammortamento del mutuo fondiario sopra citato. In conseguenza di ciò la nostra obbligazione si estinguerà con l'avvenuto pagamento della rata di ammortamento in scadenza al .....

3. Nel caso di erogazione parziale, ovvero di riduzione, del mutuo il valore della garanzia sarà commisurato alla quota effettivamente erogata ovvero al nuovo importo del mutuo, purchè lo stesso superi l'80% del valore del bene.

4. La presente fideiussione è regolata, per quanto non di seguito previsto, dalla convenzione, avente per oggetto le garanzie prestate dal Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale, LR 4//2001, perfezionata tra il Mediocredito e Codesta spettabile Banca in data ....., nonché dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data ..... .

5. I pagamenti che, in virtù della presente fideiussione, saranno dovuti a codesta spettabile Banca dal Fondo a copertura delle perdite subite, verranno eseguiti da quest'ultimo solo dopo l'escussione da parte della Banca stessa delle garanzie reali acquisite in sede contrattuale.

6. La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente dalle altre garanzie esistenti o che in seguito potessero essere prestate a favore di codesta spettabile Banca nell'interesse del debitore.

7. Le obbligazioni derivanti dalla presente fideiussione sono solidali e indivisibili.

8. Per ogni controversia in dipendenza dell'applicazione ed interpretazione della presente fideiussione sarà competente il foro di Udine.

Firma Banca convenzionata

.....

Allegato 7

BANCA CONVENZIONATA

Spettabile
FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE – Legge regionale 26.02.2001 N° 4
amministrato da
MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA S.p.A.
Via Aquileia, 1
33100 UDINE

Oggetto : **COMUNICAZIONE EROGAZIONE MUTUO**

Domanda N°

Intestata a

Con riferimento alla Vostra fideiussione rilasciata a garanzia del mutuo fondiario di Euro ..... concesso da questa Banca ai soggetti suindicati, si comunica che in data .....……..... è stato erogato l'importo parziale/totale di Euro .....

Distinti saluti

Banca convenzionata

……

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

2002

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 gennaio 2002, n. 04/Pres.

Articolo 6, D.P.R. n. 361/2000. Associazione «Accademia Studi Teosofici» - Trieste. Dichiarazione di estinzione della persona giuridica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 047/Pres. del 2 febbraio 1989 con il quale l'Associazione «Accademia Studi Teosofici», avente sede in Trieste, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e l'approvazione del relativo statuto;

VISTA la domanda dell'8 agosto 2001, con cui il liquidatore della predetta Associazione, già iscritta nel Registro delle persone giuridiche del Tribunale di Trieste al n. 276, ha chiesto l'estinzione della persona giuridica, deliberata dall'Assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 14 ottobre 1999;

VISTO il verbale di detta seduta, a rogito del dott. Duilio Gruner, notaio in Trieste, rep. n. 54450, racc. n. 4223, ivi registrato il 4 novembre 1999, al n. 2662/1A;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

RILEVATO che la richiesta estinzione è diretta a consolidare la volontà di fusione della predetta Associazione con la «Società Teosofica Italiana», avente sede in Genova, in modo da soddisfare le sopravvenute mutate esigenze organizzative dell'Associazione medesima;

VISTA l'assenza di rilievi da parte della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTI l'articolo 6 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e l'articolo 27 del Codice civile, nonché le relative disposizioni di attuazione;

VISTO l'articolo 3 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4453 del 19 dicembre 2001;

DECRETA

- L'Associazione «Accademia Studi Teosofici», avente sede in Trieste, è estinta, in conformità alla deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati approvata nella seduta del 14 ottobre 1999.

- Il presente provvedimento produce effetti a seguito dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 4 gennaio 2002

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 gennaio 2002, n. 08/Pres.

Banca di Credito Cooperativo di Villesse - Società cooperativa a responsabilità limitata - Villesse (Gorizia). Modifiche statutarie a seguito della conversione del capitale sociale in euro.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO il D.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871;

VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

VISTO il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 ed in particolare l'articolo 17;

VISTA la nota della «Banca di Credito Cooperativo di Villesse - Società cooperativa a responsabilità limitata» del 15 novembre 2001, con la quale la stessa ha chiesto di modificare il proprio Statuto, limitatamente all'articolo 20 riguardante il capitale sociale;

VISTO l'allegato verbale della seduta del Consiglio di amministrazione del 6 novembre 2001, nella quale si è deliberata la conversione del capitale sociale in euro, secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

VISTA la nota prot. n. FIN. 21872/III/D-1/1-21 del 26 novembre 2001 con la quale la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio del credito ha chiesto alla Banca d'Italia - filiale di Gorizia, il parere di cui all'articolo 3 del D.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871, raccordato al decreto legislativo n. 385/1993;

VISTA la nota prot. n. 3945 del 26 novembre 2001, della Filiale di Gorizia della Banca d'Italia, con la quale, al riguardo, si comunica che l'Istituto esprime parere favorevole ai fini di vigilanza ai sensi dell'articolo 159, 2° comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4302 del 19 dicembre 2001;

VISTA la nuova formulazione del testo dell'articolo 20 dello Statuto della «Banca di Credito Cooperativo di Villesse - Società cooperativa a responsabilità limitata», sul quale è stato espresso parere vincolante da parte della Banca d'Italia;

DECRETA

- E' approvato l'articolo 20 dello Statuto della «Banca di Credito Cooperativo di Villesse - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede a Villesse (Gorizia), nel testo che assume il seguente integrale nuovo tenore:

«Art. 20

Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di euro 10,32 ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.».

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 gennaio 2002

per IL PRESIDENTE:
IL VICEPRESIDENTE: GUERRA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 gennaio 2002, n. 010/Pres.

Ricostituzione del Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura del Friuli-Venezia Giulia. (ERSA).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 ed in particolare l'articolo 11 che disciplina in ordine alla composizione, alla nomina ed alle funzioni del Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura del Friuli-Venezia Giulia (ERSA);

VISTO altresì l'articolo 71, comma 1, legge regionale 18/1993, come modificato dall'articolo 70, comma 1, legge regionale 9/1999, che dispone sulla durata in carica e sulla possibilità di riconferma dei componenti dei Collegi dei Revisori degli Enti regionali;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 21 novembre 1997, n. 0394/Pres. con il quale è stato da ultimo ricostituito il Collegio dei Revisori dei conti dell'ERSA per la durata di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo;

RILEVATA l'intervenuta scadenza al 21 novembre 2001 del suddetto organo;

RILEVATO altresì che, nelle more dell'entrata in vigore della legge regionale finanziaria 2002 con la quale viene fra l'altro disposta la soppressione dell'ERSA ed il conseguente scioglimento degli organi dell'Ente stesso, si rende comunque necessario provvedere alla ricostituzione del nuovo Collegio dei revisori, secondo quanto disposto dalla ricordata legge regionale 18/1993;

ATTESE le designazioni formulate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, legge regionale 18/1993 dall'Assessore regionale alle finanze e dall'Assessore regionale all'agricoltura;

ACQUISITA la documentazione attestante il possesso dei requisiti, nonché l'assenza di cause ostative all'assunzione dell'incarico, da parte dei soggetti interessati;

DECRETA

ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 è ricostituito il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura del Friuli-Venezia Giulia (ERSA) nella seguente composizione:

Revisori effettivi

- dott. Sergio Ceccotti con funzioni di Presidente, designato dall'Assessore regionale alle finanze;

- dott. Gian Luigi Ornella, designato dall'Assessore regionale alle finanze;

- dott. Silvano Stefanutti, designato dall'Assessore regionale all'agricoltura.

Revisori supplenti

- dott.ssa Cristina Dal Pont, designata dall'Assessore regionale alle finanze;

- dott. Carlo Uliana, designato dall'Assessore regionale all'agricoltura.

Il mandato dei suddetti membri componenti avrà durata quadriennale a decorrere dalla data del presente decreto, secondo quanto disposto dall'articolo 71, comma 1, legge regionale 18/1993, come modificato dall'articolo 70, comma 1, legge regionale 9/1999, ovvero inferiore, secondo la diversa disciplina disposta dalla legge regionale finanziaria 2002, che prevede la soppressione dell'Ente ed il conseguente scioglimento dei suoi organi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 16 gennaio 2002

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 gennaio 2002, n. 011/Pres.

Banca di credito cooperativo di Turriaco - Società cooperativa a responsabilità limitata - Turriaco (Gorizia). Modifiche statutarie a seguito della conversione del capitale sociale in euro.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO il D.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871;

VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

VISTO il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 ed in particolare l'articolo 17;

VISTA la nota della «Banca di Credito Cooperativo di Turriaco - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata» del 27 novembre 2001, con la quale la stessa ha chiesto di modificare il proprio Statuto, limitatamente all'articolo 20 riguardante il capitale sociale;

VISTA la successiva nota della «Banca di Credito cooperativo di Turriaco - Società Cooperativa a responsabilità limitata» del 3 dicembre 2001;

VISTO l'allegato estratto del verbale della seduta del Consiglio di amministrazione del 29 novembre 2001, nella quale si è deliberata la conversione del capitale sociale in euro, secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

VISTA la nota della Filiale di Gorizia della Banca d'Italia, con la quale, al riguardo, si comunica che l'Istituto esprime parere favorevole ai fini di vigilanza ai sensi dell'articolo 159, 2° comma, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4476 del 28 dicembre 2001;

VISTA la nuova formulazione del testo dell'articolo 20 dello Statuto della «Banca di Credito Cooperativo di Turriaco - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata», sul quale è stato espresso parere vincolante da parte della Banca d'Italia;

DECRETA

- E' approvato l'articolo 20 dello Statuto della «Banca di Credito Cooperativo di Turriaco - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede a Turriaco (Gorizia), nel testo che assume il seguente integrale nuovo tenore:

«Art. 20

Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di euro 2,58 ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.».

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 16 gennaio 2002

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 gennaio 2002, n. 012/Pres.

Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale - Società cooperativa a responsabilità limitata - Martignacco (Udine). Modifiche statutarie a seguito della conversione del capitale sociale in euro.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO il D.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871;

VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

VISTO il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 ed in particolare l'articolo 17;

VISTA la nota della «Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale - Società cooperativa a responsabilità limitata» del 7 novembre 2001, con la quale la stessa ha chiesto di modificare il proprio Statuto, limitatamente all'articolo 20 riguardante il capitale sociale;

VISTO l'allegato estratto del verbale della seduta del Consiglio di amministrazione del 5 novembre 2001, nella quale si è deliberata la conversione del capitale sociale in Euro, secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

VISTA la nota prot. n. FIN. 20897/III/D-1/4-24 del 13 novembre 2001 con la quale la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio del Credito ha chiesto alla Banca d'Italia - filiale di Udine, il parere di cui all'articolo 3 del D.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871, raccordato al decreto legislativo n. 385/1993;

VISTA la nota prot. n. 008004 di data 10 dicembre 2001, della Filiale di Udine della Banca d'Italia, con la quale, al riguardo, si comunica che l'Istituto esprime parere favorevole in ordine alla modifica statutaria pro-

posta ai sensi dell'articolo 159, 2° comma, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4566 del 28 dicembre 2001;

VISTA la nuova formulazione del testo dell'articolo 20 dello Statuto della «Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale - Società cooperativa a responsabilità limitata», sul quale è stato espresso parere vincolante da parte della Banca d'Italia;

DECRETA

- E' approvato l'articolo 20 dello Statuto della «Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede a Martignacco, nel testo che assume il seguente integrale nuovo tenore:

«Art. 20

Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di euro 2,58 ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.».

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 16 gennaio 2002

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 gennaio 2002, n. 013/Pres.

Banca di Credito Cooperativo di Doberdò e Savogna - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata - Doberdò del Lago (Gorizia). Modifiche statutarie a seguito della conversione del capitale sociale in euro.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO il D.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871;

VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

VISTO il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 ed in particolare l'articolo 17;

VISTA la nota della Banca di Credito Cooperativo di Doberdò e Savogna - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata di data 6 dicembre 2001, con la quale la stessa ha chiesto di modificare il proprio Statuto, limitatamente all'articolo 20 riguardante il capitale sociale;

VISTO l'allegato estratto del verbale della seduta del Consiglio di amministrazione del 14 novembre 2001, nella quale si è deliberata la conversione del capitale sociale in euro, secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

VISTA la nota prot. n. 3972 del 28 novembre 2001, della Filiale di Gorizia della Banca d'Italia, con la quale, al riguardo, si comunica che l'Istituto esprime parere favorevole ai fini di vigilanza ai sensi dell'articolo 159, 2° comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4475 del 28 dicembre 2001;

VISTA la nuova formulazione del testo dell'articolo 20 dello Statuto della Banca di Credito Cooperativo di Doberdò e Savogna - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, sul quale è stato espresso parere vincolante da parte della Banca d'Italia;

DECRETA

- E' approvato l'articolo 20 dello Statuto della «Banca di Credito Cooperativo di Doberdò e Savogna - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata - Zadruzna Banka Doberdob in Sovodnje, Delniska Zadruga z Omejeno Zavezo» con sede in Doberdò del Lago (Gorizia) nel testo che assume il seguente integrale nuovo tenore.

«Art. 20

Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di euro 2,58 (due/58) ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.».

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 16 gennaio 2002

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 gennaio 2002, n. 014/Pres.

Banca di Credito Coooperativo di Staranzano - Società cooperativa a responsabilità limitata - Staranzano (Gorizia). Modifiche statutarie a seguito della conversione del capitale sociale in euro.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO il D.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871;

VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

VISTO il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 ed in particolare l'articolo 17;

VISTA la nota della «Banca di Credito Cooperativo di Staranzano - Società cooperativa a responsabilità limitata» del 5 dicembre 2001, con la quale la stessa ha chiesto di modificare il proprio Statuto, limitatamente all'articolo 20 riguardante il capitale sociale;

VISTO l'allegato estratto del verbale della seduta del Consiglio di amministrazione del 26 novembre 2001, nella quale si è deliberata la conversione del capitale sociale in euro, secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

VISTA la nota prot. n. FIN. 22675/III/D-1/3-21 del 5 dicembre 2001 con la quale la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio del Credito ha chiesto alla Banca d'Italia - filiale di Gorizia, il parere di cui all'articolo 3 del D.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871, raccordato al decreto legislativo n. 385/1993;

VISTA la nota prot. n. 4059 del 5 dicembre 2001, della Filiale di Gorizia della Banca d'Italia, con la quale, al riguardo, si comunica che l'Istituto esprime parere favorevole ai fini di vigilanza, ai sensi dell'articolo 159, 2° comma, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4567 del 28 dicembre 2001;

VISTA la nuova formulazione del testo dell'articolo 20 dello Statuto della «Banca di Credito Cooperativo di Staranzano - Società cooperativa a responsabilità limitata», sul quale è stato espresso parere vincolante da parte della Banca d'Italia;

DECRETA

- E' approvato l'articolo 20 dello Statuto della «Banca di Credito Cooperativo di Staranzano - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede a Staranzano (Gorizia), nel testo che assume il seguente integrale nuovo tenore:

«Art. 20

Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di euro 10,32 ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.».

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 16 gennaio 2002

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 gennaio 2002, n. 015/Pres.

Decreto legislativo 152/1999 e legge regionale 45/1981. Consorzio Depurazione Acque Bassa Friuliana. Autorizzazione allo scarico a mare.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 contenente disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTA la legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

VISTA la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, Capo V;

VISTE le norme di attuazione del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, approvate con proprio decreto del 23 agosto 1982, n. 384;

PREMESSO che il Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana è stato autorizzato in via provvisoria, con decreto del Presidente della Giunta regionale 0143/Pres. del 27 marzo 1990, allo scarico a mare delle acque trattate dall'impianto di depurazione consortile, tramite condotta sottomarina:

VISTA la nota prot. n. 14221/01 del 26 ottobre 2001 con la quale il Dipartimento Provinciale di Udine dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente ha comunicato che, a seguito di una campagna di analisi condotte tra il gennaio 1998 ed il giugno 2001, le indagini svolte hanno indicato che i limiti previsti dalla normativa vigente vengono rispettati nel 96,6% dei casi, rilevando altresì l'opportunità di fissare delle prescrizioni nel rilascio dell'autorizzazione.

VISTO l'articolo 4, comma 33 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 in forza del quale per tutti i procedimenti autorizzativi pendenti fino alla data di entrata in vigore della legge stessa continuano ad applicarsi le competenze previgenti;

VISTO l'articolo 15 della citata legge regionale 45/1981, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato tecnico regionale

Sezione terza la competenza al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare, fermi restando i poteri dell'autorità marittima connessi alla disciplina dell'uso del demanio marittimo e della navigazione;

ATTESO che la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, capo V, che disciplina le opere pubbliche e di pubblico interesse regionale, ha modificato gli Organi regionali e loro competenze specifiche in materia di lavori pubblici ed urbanistici e pertanto la Sezione terza del Comitato tecnico regionale deve intendersi, per le materie trattate, sostituita con la quarta;

VISTO il parere n. 30/04/2001 del 18 dicembre 2001 con il quale il Comitato tecnico regionale - Sezione quarta - si è espresso favorevolmente, recependo tra l'altro le prescrizioni dell'A.R.P.A., al rilascio dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione del Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana, con l'obbligo di:

- assicurare un numero sufficiente di autocontrolli, almeno con frequenza quindicinale, alle acque reflue in ingresso ed in uscita al depuratore. I risultati di tali analisi devono essere messi a disposizione all'Ente preposto al controllo;
- comunicare tempestivamente eventuali disservizi che comportino possibili superamenti dei limiti di cui all'Allegato 5 del decreto legislativo 152/1999;
- tenere un registro, con pagine numerate, su cui vengono riportate le manutenzioni ed i controlli analitici eseguiti;
- installare entro 90 giorni dalla data di emissione del decreto autorizzativo, un turbidimetro, con registrazione «in continuo» sull'effluente dall'impianto di depurazione prima dell'immissione in condotta, nonché un contatore volumetrico con registrazione continua della portata dello scarico;
- garantire la corretta gestione e manutenzione della condotta a mare e dei relativi diffusori, accertando eventuali disfunzioni o danni anche a mezzo di ispezioni subacquee, al fine di assumere le necessarie iniziative per ripristinare il corretto esercizio;

DECRETA

Art. 1

Il Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana è autorizzato allo scarico nelle acque del mare dell'impianto di depurazione di San Giorgio di Nogaro a servizio della rete fognaria gestita, mediante condotta sottomarina e diffusore a «Y» il cui centro presenta le seguenti coordinate chilometriche:

Latitudine N	Longitudine E
5057068	2383014

e subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- assicurare un numero sufficiente di autocontrolli, almeno con frequenza quindicinale, alle acque reflue in ingresso ed in uscita al depuratore. I risultati di tali analisi devono essere messi a disposizione all'Ente preposto al controllo;
- comunicare tempestivamente eventuali disservizi che comportino possibili superamenti dei limiti di cui all'Allegato 5 del decreto legislativo 152/1999;
- tenere un registro, con pagine numerate, su cui vengono riportate le manutenzioni ed i controlli analitici eseguiti;
- installare entro 90 giorni dalla data di emissione del decreto autorizzativo, un turbidimetro, con registrazione «in continuo» sull'effluente dall'impianto di depurazione prima dell'immissione in condotta, nonché un contatore volumetrico con registrazione continua della portata dello scarico;
- garantire la corretta gestione e manutenzione della condotta a mare e dei relativi diffusori, accertando eventuali disfunzioni o danni anche a mezzo di ispezioni subacquee, al fine di assumere le necessarie iniziative per ripristinare il corretto esercizio.

Art. 2

Il presente provvedimento potrà essere integrato e modificato anche in seguito a specifica disciplina regionale da emanarsi ai sensi del comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

Art. 3

Nel caso di inefficienza dell'impianto di trattamento, il Consorzio dovrà provvedere alla immediata comunicazione alle autorità competenti, segnalando i disservizi ed i provvedimenti adottati per limitare i fenomeni di inquinamento.

Art. 4

Lo scarico deve essere reso accessibile per i campionamenti da parte dell'autorità competente per il controllo subito a monte del punto di immissione. I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Art. 5

Nel caso di ampliamento o ristrutturazione dell'impianto dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico.

Art. 6

L'autorizzazione allo scarico ha validità di quattro anni dalla data del presente decreto. Il rinnovo deve essere chiesto almeno un anno prima della scadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e verrà notificato ai soggetti interessati a cura della Direzione regionale dell'ambiente.

Trieste, lì 16 gennaio 2002

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 gennaio 2002, n. 016/Pres.

Nomina del Commissario straordinario per la gestione dell'Azienda regionale di promozione turistica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 9 maggio 1981, n. 26 ed in particolare l'articolo 5, così come sostituito dalla legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, e successive modificazioni, che dispone in ordine alla nomina ed alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale per la promozione turistica;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 4 dicembre 1997, n. 0412/Pres. con il quale è stato altresì ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale per la promozione turistica per la durata di un quadriennio a decorrere da detta data;

RILEVATA l'intervenuta scadenza al 4 dicembre 2001 del suddetto Organo collegiale;

PRECISATO che con la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante la disciplina organica del turismo, legge approvata nella seduta del 30 novembre 2001 e tuttora in attesa di pubblicazione, viene disposta la soppressione dell'Azienda in parola, a decorrere dal primo giorno del tredicesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della nuova legge di riforma e, rispettivamente, la sostituzione degli organi in carica delle Aziende di promozione turistica, i cui Presidenti entrano di diritto a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale di promozione turistica;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 13, 1° e 2° comma della precitata legge regionale n. 9/1993, il 18 gennaio 2002 l'organo collegiale in esame decade ad ogni effetto e non può più adottare validamente alcun atto;

FATTO PRESENTE che, nelle more dell'entrata in vigore della nuova legge di riforma del settore turistico regionale, la competente Direzione regionale del commercio e del turismo, ha dato avvio alle procedure di nomina del nuovo Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale;

RITENUTO pertanto indispensabile assicurare la continuità amministrativa dell'Azienda e provvedere ai sensi di detto articolo 13, 3° comma, alla nomina di un Commissario straordinario, da individuarsi nella persona del Presidente dell'Ente stesso nonché Assessore regionale all'industria, al commercio ed al turismo, signor Sergio Dressi;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

Il signor Sergio Dressi, Presidente dell'Azienda regionale per il turismo ed Assessore regionale all'industria, al commercio ed al turismo è nominato - ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9, e successive modificazioni - Commissario straordinario per la gestione dell'Azienda regionale di promozione turistica a decorrere dal 19 gennaio 2002 e fino alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda e, comunque, per un periodo non superiore a 30 giorni.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi e nei limiti indicati dall'articolo 12 della legge regionale n. 9/1993, dianzi citata, e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 18 gennaio 2002

per IL PRESIDENTE:
IL VICEPRESIDENTE: GUERRA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI 11 gennaio 2002, n. 2/AMM.

Approvazione della graduatoria regionale definitiva per i biologi ambulatoriali, valevole per l'anno 2001.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO il combinato disposto dell'articolo 52, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e dell'articolo 51, comma 1, lettera g), della stessa legge, come sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31;

VISTO l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali, reso esecutivo con D.P.R. 19 novembre 1998, n. 458, il cui articolo 3 stabilisce che i professio-

nisti, rientranti nelle anzidette figure, i quali aspirino, come sostituti, a svolgere la propria attività professionale nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario nazionale, devono presentare apposita domanda all'Assessorato regionale alla sanità che predispone una graduatoria per titoli, con validità annuale, per ciascuna delle figure innanzi indicate;

PRESO ATTO che, in relazione alla graduatoria regionale per l'anno 2001, relativa ai biologi, sono state presentate, alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, 2 domande;

CONSIDERATO che, per la formazione dell'anzidetta graduatoria la predetta Direzione regionale ha applicato i criteri di valutazione dei titoli, di cui all'allegato B al D.P.R. n. 458/1998, in vigore alla scadenza del termine per la presentazione delle domande;

ATTESO che la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, ove necessario, ha provveduto ad accertare, ai sensi degli articoli 43 e 71, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, i titoli dichiarati dagli psicologi nelle domande d'inclusione nella succitata graduatoria;

ATTESO che, sulla base della dichiarazione sostitutiva di certificazione, allegata alla domanda, della dottoressa Antonella Meli, la suddetta Direzione ha provveduto a chiedere conferma, con note prot. n. 12548/AMM. e 14076/AMM. rispettivamente del 6 giugno 2001 e 28 giugno 2001, all'Università degli Studi di Udine, quale Ente gestore del suo trattamento di missione e in possesso della documentazione ufficiale, della sua partecipazione, in qualità di relatrice, ad alcuni congressi internazionali di aggiornamento professionale, come indicato dall'interessata con fax del 17 giugno 2001;

ATTESO che per la sua partecipazione al «Sixth European Symposium on Life Sciences Research in Space» - Trondheim, Norvegia e al «12th Man in Space Symposium», Washington, non è stato possibile attribuire alcun punteggio in quanto l'Università degli Studi di Udine non ha fornito una certificazione adeguata, ma soltanto dei prospetti relativi al rimborso delle spese per il trattamento di missione dell'interessata;

CONSTATATO che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del sopra citato Accordo, la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali ha predisposto la graduatoria regionale provvisoria, valevole per l'anno 2001, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 458/1998, è stata affissa, del 16 novembre 2001, all'albo della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, per la durata di 30 giorni e che di un tanto è stato informato l'Ordine Nazionale dei Biologi;

CONSTATATO, altresì, che gli interessati, con lettera raccomandata A.R. del 20 novembre 2001, sono stati informati, della posizione e del punteggio loro assegnati nella graduatoria, nonchè della facoltà di chiedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 458/1998, il riesame della propria posizione, inviando, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, apposita istanza alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

PRESO ATTO che non sono pervenute, alla predetta Direzione, istanze di riesame;

RITENUTO, per tutto quanto innanzi esposto, di dover approvare la graduatoria regionale definitiva per i biologi ambulatoriali, valevole per l'anno 2001, predisposta dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

DECRETA

1) Di approvare, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.P.R. 19 novembre 1998, n. 458, la graduatoria regionale definitiva per i biologi ambulatoriali, valevole per l'anno 2001, di cui all'allegato facente parte integrante del presente provvedimento, predisposta, dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali, reso esecutivo con D.P.R. n. 458/1998.

2) Di disporre che il presente decreto e la predetta graduatoria vengano pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 11 gennaio 2002

DE SIMONE

Allegato

DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITA'
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Graduatoria regionale definitiva per i biologi ambulatoriali, valevole per l'anno 2001

(Predisposta dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 4, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali, reso esecutivo con D.P.R. 19 novembre 1998, n. 458)

Posiz. in grad.	Cognome e nome	Titoli Accademici	Titoli di Studio	Titoli profess.
1	Meli Antonella	6,00	0,90	0,57
2	Belmonte Mario	1,20	0,00	1,20

Posiz. in grad.	Cognome e nome	Anzian. di iscriz. all'Ordine	Punteggio totale	Prov. di res.
1	Meli Antonella	0,38	7,85	Udine
2	Belmonte Mario	0,39	2,79	Cosenza

VISTO: IL DIRETTORE: DE SIMONE

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI 17 gennaio 2002, n. 6/AMM.

Approvazione della graduatoria regionale definitiva per i psicologi ambulatoriali, valevole per l'anno 2001.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO il combinato disposto dell'articolo 52, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e dell'articolo 51, comma 1, lettera g), della stessa legge, come sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31;

VISTO l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali, reso esecutivo con D.P.R. 19 novembre 1998, n. 458, il cui articolo 3 stabilisce che i professionisti, rientranti nelle anzidette figure, i quali aspirino, come sostituti, a svolgere la propria attività professionale nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario nazionale, devono presentare apposita domanda all'Assessorato regionale alla sanità che predispone una graduatoria per titoli, con validità annuale, per ciascuna delle figure innanzi indicate;

PRESO ATTO che, in relazione alla graduatoria regionale per l'anno 2001, relativa agli psicologi, sono pervenute, alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, 44 domande di iscrizione, di cui 43 accolte e 1 non accolta per la motivazione di seguito indicata:

- la domanda della dottoressa Josefina Sonia Carmen Croce non può essere accolta poiché, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria regionale, ella non era iscritta all'Ordine professionale degli Psicologi, requisito indispensabile, previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del D.P.R. n. 458/1998, pena la nullità della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente;

CONSIDERATO che l'applicazione dei criteri di valutazione dei titoli per la formazione dell'anzidetta graduatoria, di cui all'allegato B2 al D.P.R. n. 458/1998, ha evidenziato, in base ai documenti prodotti, una serie di difficoltà analoghe a quelle già riscontrate in occasione della predisposizione della precedente graduatoria, valevole per l'anno 2000, la predetta Direzione regionale ha ritenuto di continuare ad avvalersi della collaborazione del dr. Renzo Mosanghini, Consigliere dell'Ordine professionale degli Psicologi della Regione Friuli-Venezia Giulia;

ATTESO che l'applicazione dei predetti criteri di valutazione s'è basata sulle seguenti scelte:

- per i «corsi di perfezionamento o di aggiornamento in una delle discipline della psicologia o della psicoterapia», la cui durata viene indicata precisando sia il numero delle ore che il periodo di tempo, espresso in giorni, mesi o anni, si valuta il titolo di studio tenendo conto del criterio più favorevole;

- la «attività professionale in qualità di psicologo con regolare contratto di lavoro retribuito», svolta come docente, anche in mancanza di un preciso riferimento alla durata (espresso in giorni, mesi o anni), è valutata purchè venga indicato, oltre all'anno scolastico o accademico, anche il numero delle ore svolte, tenendo conto che ogni ora di docenza può essere equiparata ad un giorno di attività;

- la «attività professionale in qualità di psicologo volontario presso strutture pubbliche» viene valutata solamente se sono indicati gli estremi del provvedimento con il quale è stata autorizzata la suddetta attività;

CONSIDERATO che, alla luce delle scelte anzidette, si è reso necessario rivedere tutte le posizioni di quei professionisti che erano già stati inseriti nella graduatoria regionale, valevole per l'anno 2000;

ATTESO che la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, ove necessario, ha provveduto ad accertare, ai sensi degli articoli 43 e 71, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, i titoli dichiarati dagli psicologi nelle domande d'inclusione nella succitata graduatoria;

CONSTATATO che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del sopra citato Accordo, la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali ha predisposto la graduatoria regionale provvisoria, valevole per l'anno 2001, la quale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 458/1998, è stata affissa, il 13 novembre 2001, all'albo della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, per la durata di 30 giorni e che di un tanto è stato informato l'Ordine Regionale degli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia e le Organizzazioni sindacali di categoria;

CONSTATATO, altresì, che gli interessati, con lettera raccomandata A.R. del 13 novembre 2001, sono stati informati, della posizione e del punteggio loro assegnati nella graduatoria, nonchè della facoltà di chiedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 458/1998, il riesame della propria posizione, inviando, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, apposita istanza alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

PRESO ATTO che è pervenuta solo l'istanza di riesame del 23 novembre 2001, della dottoressa Serena Casonato, intesa ad ottenere la rideterminazione del suo punteggio avendo ella, nel frattempo, conseguito, in data 17 luglio 2001, il diploma di specializzazione in Psicoterapia Familiare e Sistemico Relazionale, presso il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma;

ATTESO che i titoli valutabili, ai fini della formazione della graduatoria in argomento, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ne consegue l'impossibilità di valutare il titolo acquisito, dalla dottoressa Serena Casonato, dopo la data anzidetta che, nella fattispecie, era il 29 febbraio 2000;

RITENUTO, pertanto, di confermare nella graduatoria definitiva, valevole per l'anno 2001, il punteggio attribuito, alla dottoressa Serena Casonato, nella graduatoria provvisoria;

RITENUTO, per tutto quanto innanzi esposto, di dover approvare la graduatoria regionale definitiva per gli psicologi ambulatoriali, valevole per l'anno 2001, predisposta dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

DECRETA

1) Di approvare, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.P.R. 19 novembre 1998, n. 458, la graduatoria regionale definitiva per gli psicologi ambulatoriali, valevole per l'anno 2001, di cui all'allegato facente parte integrante del presente provvedimento, predisposta, dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 4, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali, reso esecutivo con D.P.R. n. 458/1998.

2) Di disporre che il presente decreto e la predetta graduatoria vengano pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 17 gennaio 2002

DE SIMONE

.

Allegato

DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI

Graduatoria regionale definitiva per gli psicologi ambulatoriali, valevole per l'anno 2001

(Predisposta dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e 4, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli psicologi ambulatoriali, reso esecutivo con D.P.R. 19 novembre 1998, n. 458)

Posizione in graduatoria	Cognome e Nome	Titoli Accademici	Titoli di Studio	Titoli professionali	Anzianità di iscrizione all'Ordine	Punteggio totale	Provincia di residenza
1	LAVIANO Alberico	4,800	0,400	23,500	1,042	29,742	Pordenone
2	ZUCCONI Paolo	4,800	3,900	7,200	0,708	16,608	Udine
3	BRUNNER Helen	4,800		9,300	1,067	15,167	Trieste
4	RAGANATO Susanna	4,200	0,300	9,000	0,708	14,208	Udine
5	ANTONINI Antonella	4,200	0,100	7,750	0,667	12,717	Trieste
6	MASUTTO Cristina	4,200	0,800	6,500	0,650	12,150	Udine
7	CASONATO Serena	4,200	0,300	6,450	0,575	11,525	Gorizia
8	BALDIN Cristina	4,200	0,600	5,700	0,650	11,150	Udine
9	MOSCATELLI Ermanno	4,200	0,200	5,750	0,660	10,810	Udine
10	QUARANTOTTO Laura	3,000	0,500	5,000	0,708	9,208	Gorizia
11	DELLA BIANCA Fausto	4,200	1,000	1,750	1,067	8,017	Pordenone
12	SCHIAFINI Susanna	5,000	0,100	2,400	0,292	7,792	Trieste
13	TOMADINI Lidia	4,200	0,200	2,550	0,600	7,550	Pordenone
14	HRIBAR Sergio	4,800	1,100	0,880	0,400	7,180	Trieste
15	TROTTA Paola	6,000			0,483	6,483	Roma
16	BOLLETTI Antonella	3,000	0,200	2,800	0,342	6,342	Gorizia
17	TOSOLINI Maurizia	4,200		0,400	1,067	5,667	Trieste
18	BARACCHINI Livio	4,800	0,100	0,050	0,642	5,592	Udine
19	BRUNETTI Marilena	3,000	0,100	1,200	0,534	4,834	Pordenone
20	VLASSICH Andra	4,200			0,600	4,800	Gorizia
21	VALENT Marina Maddalena	4,200			0,600	4,800	Gorizia
22	CACCIA Paolo	4,200			0,208	4,408	Udine

23	FEDEL Elena	1,800	0,400	1,750	0,175	4,125	Gorizia
24	RODRIGUEZ Maria Teresa Eugenia	3,000			0,602	3,602	Trieste
25	TROIA Epifanio	1,200	0,500	1,225	0,583	3,508	Trapani
26	CODUTTI Daniela	3,000	0,200		0,292	3,492	Udine
27	POMPONI Tiziana	3,000			0,367	3,367	Roma
28	BRUMAT Raffaella	3,000	0,100		0,175	3,275	Trieste
29	RADOSLAVO Giuliana	1,200	0,100	1,700	0,100	3,100	Trieste
30	ADAMO Giuseppina Alessandra Maria	1,800	0,100	0,700	0,450	3,050	Caltanissetta
31	APOLLONIO Maria Grazia	1,800	0,500		0,442	2,742	Trieste
32	BOTTICELLA Giovanna	1,200	1,300		0,059	2,559	Benevento
33	PONTON Paola	1,800	0,100		0,342	2,242	Udine
34	DEL COLLE Giuliana	1,200	0,400		0,400	2,000	Gorizia
35	MASCARIN Barbara	1,800			0,125	1,925	Pordenone
36	STABILE Giovanna		0,200	1,500	0,150	1,850	Udine
37	TRIVELLA Monica	1,200	0,500		0,134	1,834	Udine
38	DELL'ANGELO Paolo	1,200	0,300		0,175	1,675	Gorizia
39	MASCHERIN Martina	1,200	0,100	0,234	0,050	1,584	Pordenone
40	ANASTASIO Paola		0,100	1,000	0,100	1,200	Gorizia
41	CELEBRE Cinzia		0,400		0,083	0,483	Trieste
42	OREL Cristina				0,392	0,392	Gorizia
43	RUSSI Alessio				0,025	0,025	Gorizia

N.B.: A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di laurea, il voto di laurea, e, infine, la minore età.

VISTO: IL DIRETTORE: DE SIMONE

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Buia. Avviso di adozione della variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 49 del 20 novembre 2001 il Comune di Buia ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Camino al Tagliamento. Avviso di adozione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 56 del 27 dicembre 2001 il Comune di Camino al Tagliamento ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Campoformido. Avviso di adozione della variante n. 31 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 77 del 30 novembre 2001 il Comune di Campoformido ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 31 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 31 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Fagagna. Avviso di adozione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 76 del 14 dicembre 2001 il Comune di Fagagna ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Martignacco. Avviso di adozione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 46 del 17 dicembre 2001 il Comune di Martignacco ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Ovaro. Avviso di approvazione della variante n. 39 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 34 del 10 dicembre 2001 il Comune di Ovaro ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale, respingendo l'osservazione presentata e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pradamano. Avviso di adozione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 57 del 21 dicembre 2001 il Comune di Pradamano ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Ruda. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 62 del 26 novembre 2001 il Comune di Ruda ha preso atto che, in ordine alla variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32, comma 5 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di San Giovanni al Natisone, variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 39/2001.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 07/Pres. dell'11 gennaio 2002, il Presidente della Regione ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 39 del 21 giugno 2001, con cui il comune di San Giovanni al Natisone ha approvato la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 3121 del 23 ottobre 2000.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

ERRATA CORRIGE

Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 27 dicembre 2001. Decreto del Presidente della Regione 3 dicembre 2001, n. 0459/Pres. Legge regionale 79/1982. Commissione regionale per la cooperazione. Ricostituzione.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 27 dicembre 2001, nel decreto del Presidente della Regione di cui all'oggetto, alla pag. 10451, prima colonna, fra i componenti designati dall'Unione regionale della Cooperazione Friuli-Venezia Giulia anzichè «Marco Bagnariolo» deve leggersi «Marco Bagnariol» e tra i componenti designati dalla Lega delle Cooperative del Friuli-Venezia Giulia, anzichè «Marco Zarli» deve leggersi «Mario Zarli».

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 286 del 10 dicembre 2001)

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 19 novembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Direttore regionale dell'Agenzia dell'entrata per il Friuli-Venezia Giulia del 19 novembre 2001 con il quale si accerta l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia il giorno 9 novembre 2001.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 291 del 15 dicembre 2001)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Provincia di Udine. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 9 novembre 2001 con il quale si decreta l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata Provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Udine: grandinate del 17 giugno 2001, del 20 luglio 2001, provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d) nel territorio dei Comuni di Buttrio e Cividale del Friuli.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 294 del 19 dicembre 2001)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 novembre 2001.

Modificazioni alle misure di gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Monfalcone. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura del Dipartimento delle politiche di mercato del 29 novembre 2001 con il quale si modificano le misure di gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Monfalcone.

DECRETO 30 novembre 2001.

Proroga della sperimentazione della pesca delle vongole nel compartimento marittimo di Monfalcone ad una profondità non inferiore a 2,5 metri. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle politiche di mercato per la pesca e l'acquacoltura del 30 novembre 2001, con il quale si proroga al 31 dicembre 2002 la sperimentazione della pesca delle vongole nell'ambito del compartimento marittimo di Monfalcone, ferme restando le modalità di attuazione.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 299 del 27 dicembre 2001)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Modificazioni allo Statuto della «Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi» in Trieste.

Con decreto 29 novembre 2001 del Ministro per i beni e le attività culturali sono state approvate le modifiche agli articoli 1, 4, 7, 8 e 19 del vigente statuto della «Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi» di Trieste, deliberate il 30 ottobre 2001.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 1 del 2 gennaio 2002)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2001.

Proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000 che hanno interessato i territori delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2001 con il quale si proroga fino al 31 dicembre 2002 lo stato di emergenza nel territorio delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI TRIESTE

Bando di gara mediante procedura aperta per l'affidamento dei servizi socio-assistenziali e servizi vari per la Comunità Milcovich, ospitante portatori di handicap grave e gravissimo.

1) Ente appaltante: Comune di Trieste - N. Partita I.V.A. 00210240321 - Servizio Contratti e Grandi Opere - piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - 34121 Trieste - Telefono 040/6751 - fax 040/6754932.

2) Categoria 25 - C P C 93

Servizi socio-assistenziali e servizi vari per la Comunità Milcovich, ospitante portatori di handicap grave e gravissimo.

Importo massimo complessivo euro 1.189.916,70 lire 2.304.000.000. + I.V.A.

3) Luogo di esecuzione: Trieste.

4)-b) Riferimenti legislativi:

- Articolo 4, R.D. 18 novembre 1923 n. 2440;
- Articolo 91, R.D. 23 maggio 1924 n. 827;
- Articolo 8 - comma 3 - del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

5) / 6) / 7) Durata del servizio:

Il servizio avrà la durata di tre anni.

8) Documenti:

a) Copia del bando integrale e del Capitolato Speciale d'Appalto, come modificato dalla determinazione n. 28 del 7 gennaio 2002, unitamente agli allegati necessari per la predisposizione dell'offerta progetto, possono essere richiesti e ritirati al Comune di Trieste - Area Servizi Sociali e Sanitari - via Mazzini n. 25 - I piano - stanza n. 103 - telefono 040/6754219 - e-mail FABRISP@comune.trieste.it.

9) - a) Saranno ammessi ad assistere alla presa d'atto del pervenimento delle offerte i legali rappresentanti delle ditte offerenti oppure coloro che abbiano ricevuto dalle stesse apposito mandato.

b) Data - ora e luogo della presa d'atto del pervenimento delle offerte:

Il giorno 5 marzo 2002 alle ore 10.00 presso il Comune di Trieste - Servizio Contratti e Grandi Opere - via Procureria n. 2 - IV piano.

10) Cauzioni:

Provvisoria pari ad euro 23.798,33 - lire 46.080.000; definitiva pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione da costituire secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

11) Finanziamento e pagamenti:

Bilancio comunale, con pagamenti mensili.

12) Possono partecipare alla gara anche Raggruppamenti di Prestatori di Servizi.

13) Condizioni minime:

1) *per tutti i concorrenti:*

a) la ricevuta rilasciata dalla Tesoreria Comunale (via S. Pellico n. 3) comprovante l'avvenuto versamento del deposito cauzionale provvisorio di euro 23.798,33 (ventitremilasettecentonovantotto e trentatre centesimi) lire 46.080.000.

La cauzione provvisoria può essere costituita anche con fidejussione bancaria o assicurativa ai sensi della legge n. 348/1982.

b) il Capitolato Speciale d'Appalto, debitamente firmato per accettazione;

c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, se cooperative;

d) documentazione comprovante l'espletamento di analoghi servizi già svolti o ancora in essere per conto di Enti pubblici supportata da copia delle dichiarazioni I.V.A. rese su Modello Unico autocertificate ai sensi della normativa vigente (articolo 19, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);

e) dichiarazione, da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata, per lo meno da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante indicante:

- le generalità e veste rappresentativa del dichiarante;

- i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o l'espressa precisazione che non vi sono altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza oltre il dichiarante;

ed attestante:

- l'iscrizione alla Camera di Commercio (e, per le Cooperative, anche al Registro Regionale delle Cooperative);

- la capacità del dichiarante di impegnare l'Ente appaltatore;

- che l'Ente appaltatore non si trova in stato di liquidazione o fallimento e non ha presentato domanda di concordato;

- che procedure di fallimento o di concordato non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara;

- che non esistono condanne con sentenza passata in giudicato a carico del dichiarante per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, nè ulteriori cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione. (Tale ultima attestazione dovrà essere resa anche dagli altri eventuali Amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal dichiarante per conto degli stessi ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 ottobre 2000, n. 445);

- che ai dipendenti vengono corrisposte le retribuzioni previste dai contratti collettivi di categoria e che ai soci lavoratori delle Cooperative viene garantito un trattamento economico non inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti;

- il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali nascenti dalla qualità di datore di lavoro;

- l'inesistenza delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;

- di aver adempiuto agli obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative;

- di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili;

- l'inesistenza di provvedimenti di natura interdittiva a seguito del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;

- di possedere una struttura imprenditoriale ed organizzativa adeguata alla buona gestione del servizio, nella quale siano illustrate in maniera esauriente le referenze ed i curriculum nelle attività ed i servizi attinenti la gara, nonché attestante la struttura tecnica, professionale ed umana in grado di corrispondere alle esigenze del contratto in termini di numeri di lavoratori, professionalità, efficienza;

- di aver sviluppato un fatturato complessivo negli ultimi tre anni e nel settore di attività analogo a quello del servizio in affidamento pari ad almeno l'importo di euro 1.189.916,70 - lire 2.304.000.000;

- di essere in grado di svolgere il servizio tenendo conto dell'entità dello stesso;

- l'indicazione degli estremi del contratto di lavoro che l'Ente appaltatore si impegna ad applicare in osservanza a quanto specificato all'articolo 12 del Capitolato Speciale e la disponibilità a fornirne copia se richiesto dall'Amministrazione.

2) *Per i raggruppamenti di prestatori di servizi*

Il Raggruppamento, consentito esclusivamente fra soggetti aventi esperienze analoghe a quelle oggetto del presente servizio dovrà attenersi alle disposizioni che seguono. Il Raggruppamento dovrà garantire nel suo complesso i requisiti economici richiesti (fatturato) e dovrà presentare la documentazione di cui sopra con le seguenti modalità: la Capogruppo dovrà presentare tutta la documentazione; le Imprese mandanti, che dovranno essere iscritte alla Camera di Commercio per le attività per cui intendono partecipare, la documentazione relativa alle precedenti lettere b), c), d) ed e).

L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti gli Enti raggruppati e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli Enti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Enti si conformeranno alla disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, come sostituito dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 65.

L'Ente partecipante a titolo individuale o facente parte di un Raggruppamento temporaneo non può far parte di altri raggruppamenti, pena l'esclusione dalla gara dell'Ente stesso e dei Raggruppamenti cui esso partecipi.

3) *Per i concorrenti stranieri*

Per i concorrenti non di nazionalità italiana le firme apposte sugli atti e documenti di autorità estere equivalenti dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine (articolo 33 - II comma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

14) Svincolo dall'offerta:

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di aggiudicazione.

15) Criteri di aggiudicazione:

L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà presentato l'offerta migliore, tenendo conto dei seguenti elementi:

1. Progetto tecnico massimo punti 50,

2. Offerta economica massimo punti 50.

16) Altre informazioni:

I concorrenti interessati a partecipare all'appalto-concorso dovranno far pervenire al Protocollo Generale del Comune di Trieste, con qualsiasi mezzo il loro progetto/offerta, redatto in lingua italiana, contenuto in un plico chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, da inoltrare al Comune di Trieste - Servizio Contratti e Grandi Opere - piazza dell'Unità d'Italia n. 4 e recante oltre all'indicazione della ditta mittente la seguente scritta:

«Offerta per l'appalto concorso per i servizi integrati di assistenza sanitaria e socio-educativa-assistenziale presso la Comunità Milcovich».

Il termine di pervenimento dell'offerta viene stabilito nelle ore 12 del giorno 4 marzo 2002 intendendosi il Comune esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito o per invio ad ufficio diverso da quello sopraindicato.

Non sono ammesse proroghe.

Formulazione dell'offerta:

Il plico dovrà contenere le seguenti tre buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

Busta A: Detta busta dovrà recare all'esterno l'intestazione - Busta «A » - « Offerta per .....» e la medesima scritta di cui sopra già apposta sul plico. Nella stessa va inserita l'offerta economica, oltre alle schede, allegati B, C, D ed E al Capitolato Speciale d'Appalto, da compilare, secondo quanto proposto, e sottoscrivere, pena l'esclusione dalla valutazione.

Nella busta dell'offerta economica non vanno inseriti altri documenti.

L'offerta redatta in lingua italiana, stesa su carta bollata e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, dovrà contenere:

1. l'espressa menzione che la ditta accetta integralmente tutte le condizioni specificate nel presente bando e negli atti richiamati;

2. l'indicazione del domicilio fiscale, dell'indirizzo della ditta e delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare;

3. l'indicazione del codice fiscale e del numero di Partita I.V.A., nonché del codice attività (da acquisire sul certificato di attribuzione di Partita I.V.A. che deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe tributaria);

4. l'indicazione della parte dell'appalto che l'Ente appaltatore intenda eventualmente subappaltare a terzi, con esclusione dei servizi di cui all'articolo 3, punto b) del Capitolato Speciale d'Appalto;

5. la dichiarazione di aver constatato la reale superficie e consistenza di tutti i locali ed accessori soggetti al servizio di pulizia;

6. la dichiarazione di aver constatato la tipologia delle strutture oggetto del servizio e le esigenze igieniche dei locali, degli arredi, delle attrezzature e degli altri oggetti d'uso.

Essa dovrà venir formulata come segue:

L'offerta dovrà essere indicata nel suo valore globale, I.V.A. esclusa. Dovrà essere inoltre dissegregata in tutti gli elementi idonei alla sua valutazione.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Le offerte non dovranno contenere riserve ovvero condizioni, nè essere espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Busta B: Detta busta dovrà portare all'esterno l'intestazione - Busta «B» - «Progetto per ...» e la medesima scritta di cui sopra, già apposta sul plico.

Gli elementi da sviluppare nel progetto sono:

- aspetti generali e di dettaglio relativi alla gestione di una Comunità alloggio per handicappati gravi;
- soluzioni organizzative che l'Ente appaltatore intende adottare per ogni servizio, privilegiando le metodologie operative che consentano l'integrazione fra le varie figure operanti nella struttura. Si dovrà tener conto della particolare tipologia dell'utenza e si dovrà rispettare la scansione dei servizi siano essi dell'area educativa, sanitaria ed assistenziale che di supporto, configurando nel contempo una organicità nel conseguimento dei risultati;
- struttura organizzativa dell'Ente appaltatore per lo svolgimento del servizio, metodologie operative e formazione professionale degli operatori;
- ipotesi innovative sull'organizzazione dei servizi, con particolare riferimento alla tipologia della struttura e alle possibilità di attivazione dei servizi;
- criteri di valutazione dell'efficacia degli interventi programmati, per un monitoraggio delle prestazioni effettuate e dei risultati conseguiti, allegando anche schede o documentazione tipo idonea allo scopo.

In detta busta dovrà, inoltre, essere inserita la scheda, allegato A al Capitolato Speciale d'Appalto, da

compilare, secondo quanto proposto, e sottoscrivere, pena l'esclusione dalla valutazione.

Busta C: Detta busta deve portare all'esterno l'indicazione - Busta «C» - «Documenti per .....» e la medesima scritta di cui sopra, già apposta sul plico.

In detto plico dovranno essere inclusi, a scanso di esclusione dalla gara, i documenti indicati al precedente punto 13).

La mancata presentazione dei documenti di cui sopra, nei modi e nei termini indicati, comporterà l'esclusione dalla gara.

I progetti-offerta ammessi alla gara saranno sottoposti all'esame della Commissione giudicatrice appositamente nominata la quale li esaminerà valutando gli elementi di cui al precedente punto 15).

La Commissione giudicatrice dovrà, ai fini della valutazione del progetto tecnico, considerare principalmente i seguenti punti:

a) conoscenza degli aspetti generali e di dettaglio relativi alle tematiche gestionali di una struttura residenziale;

b) articolazione dei servizi e delle prestazioni richieste in rapporto alle esigenze dell'utenza (attività preposta, modelli organizzativi e d'intervento, standard operatore/utente ecc.);

c) struttura organizzativa e tecnico programmatoria dell'ente appaltatore, con particolare riferimento alle procedure di selezione e inserimento di nuovi operatori, formazione professionale, coordinamento e supervisione del lavoro degli stessi;

d) criteri e modelli di valutazione degli interventi;

e) esperienza maturata nel settore da valutarsi in base ai periodi, alla consistenza e alla qualità dei servizi prestati in servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto.

L'individuazione dei coefficienti di valutazione degli indicatori di qualità del progetto tecnico verrà effettuata dalla Commissione stessa prima di procedere all'esame dei progetti.

L'offerta economica verrà valutata secondo il criterio di proporzionalità inversa (o iperbolico) espresso secondo la seguente formula:

$$p = pM \times Pm/P$$

in cui: p = punteggio da attribuire;

P = prezzo dell'offerta considerata;

pM = punteggio massimo attribuibile (50 punti)

Pm = prezzo della minore offerta.

La Commissione designerà, con rapporto motivato, l'offerta ritenuta migliore, risultante dalla sommatoria dei due indicatori qualità/prezzo.

Potrà inoltre proporre all'Amministrazione eventuali modifiche o integrazioni da richiedere all'offerta migliore.

L'Amministrazione si riserva di non accogliere eventuali proposte di servizi non ritenute necessarie o comunque non rientranti nei propri programmi, come pure di proporre modifiche qualitative e quantitative al progetto ritenuto migliore, le quali non alterino le caratteristiche essenziali dell'appalto.

L'Amministrazione potrà non procedere all'aggiudicazione per motivi di pubblico interesse e potrà procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida.

L'aggiudicazione del servizio di cui trattasi s'intende condizionata all'osservanza del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

L'Amministrazione, senza far luogo all'esclusione dalla gara, richiederà di completare o integrare la documentazione amministrativa, prodotta dai concorrenti, soltanto nel caso in cui risultasse carente per errore materiale riconoscibile ovvero a richiedere chiarimenti sui dati in essa forniti.

L'Amministrazione procederà alla verifica della corrispondenza e correttezza delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di gara, direttamente presso gli Enti certificanti ovvero mediante altre modalità relativamente alle autodichiarazioni sostitutive di atti di notorietà non certificabili da Pubbliche Amministrazioni. Qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà alla eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria e alla pronuncia di decadenza dal provvedimento di aggiudicazione, se nel frattempo disposto.

Trieste, 16 gennaio 2002

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Walter Toniati

ISTITUTO OD ORFANOTROFIO
RENATI - I.P.A.B.
UDINE

Estratto dell'avviso d'asta per l'alienazione dei terreni di proprietà siti in diversi Comuni.

1. Il giorno 4 marzo 2002, alle ore 9.00, presso la sala Consiliare dell'Istituto od Orfanotrofio Renati - I.P.A.B. sito in Udine, via Tomadini 5, avrà luogo

l'asta pubblica per l'alienazione di terreni di proprietà siti nei seguenti Comuni:

- Comune di Bicinicco n. 8 lotti divisibili,
- Comune di Buttrio n. 3 lotti divisibili,
- Comune di Mortegliano n. 2 lotti divisibili
- Comune di Pradamano n. 8 lotti divisibili,
- Comune di Premariacco n. 1 lotto,
- Comune di Remenzacco n. 11 lotti divisibili.

2. Le copie integrali del bando sono disponibili presso gli uffici dell'Istituto in via Tomadini 5 - Udine (telefono 0432/501864) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il lunedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

3. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle *ore 12.00 del giorno 28 febbraio 2002.*

Udine, 16 gennaio 2002

IL PRESIDENTE:
Stefano Armani

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Provveditorato regionale alle opere pubbliche
per il Friuli-Venezia Giulia
TRIESTE

Avviso di gara esperita mediante licitazione privata per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento della nuova caserma della Polizia di Stato al valico autostradale di Tarvisio-Arnoldstein (Udine). Realizzazione arredi del Poligono di tiro.

Importo a base d'asta: lire 1.122.983.000 di cui lire 1.106.283.000 per lavori e lire 16.700.000 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Si rende noto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 19 marzo 1990 n. 55, che alla licitazione privata per l'affidamento dei lavori in oggetto sono state invitate n. 14 imprese.

La gara, esperita il giorno 11 dicembre 2001, si è tenuta con il criterio di cui all'articolo 21, lettera b) della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Alla stessa hanno presentato offerta n. 10 imprese, tutte ritenute valide.

E' risultata aggiudicataria l'impresa Costantini Elettroneon S.p.A. di Verona per l'importo complessivo di lire 988.680.244 (euro 510.610,73) di cui lire 971.980.244 (euro 501.985,90) per lavori al netto del ribasso e di lire 16.700.000 (euro 8.624,83) per l'attuazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto pari al 12,14%.

Trieste, 10 gennaio 2002

IL CAPO UFFICIO CONTRATTI:
dott.ssa Rita Fagone

AC.E.GA.S. S.p.A.
TRIESTE

Pubblicazione opzione tariffaria base del gas relativamente all'anno termico 2001-2002.

Opzione tariffaria base per l'attività di distribuzione svolta da AC.E.GA.S. S.p.A. relativamente all'anno termico 2001-2002, conforme alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 dicembre 2000, n. 237/2000 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario - serie generale n. 4 del 5 gennaio 2001.

Descrizione tariffa	Progressivo di scaglione	Min. di scaglione MJ/anno	Max di scaglione MJ/anno	Tariffa €/MJ
Opzione tariffaria base	1	0	10.000	0,0029180
Opzione tariffaria base	2	10.001	40.000	0,0023447
Opzione tariffaria base	3	40.001	2.000.000	0,0021381
Opzione tariffaria base	4	2.000.001	3.000.000	0,0020193
Opzione tariffaria base	5	3.000.001	4.000.000	0,0007437
Opzione tariffaria base	6	4.000.001	40.000.000	0,0000362
Opzione tariffaria base	7	40.000.001	oltre	0,0000258

Quota fissa €/cliente/anno pari a 18,5924484 €/anno.

Periodo di applicazione: 1 luglio 2001-30 giugno 2002.

DIREZIONE COMMERCIALE:
Ufficio Marketing:
(firma illeggibile)

Opzioni tariffarie di trasporto per l'energia elettrica.

A partire dal 1° gennaio 2002 le opzioni tariffarie di trasporto per l'energia elettrica, approvate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con delibera 322 del 29 dicembre 2001 sono le seguenti:

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
IN BASSA TENSIONE

P1 - Tariffa monoraria

Corrispettivo di potenza	€/kW/anno	60,9404
Corrispettivo d'energia	E/kWh	0,0036

USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE

B1 - Tariffa monoraria

Corrispettivo fisso	€/punto prelievo anno	51,8450
Corrispettivo di potenza	€/kW/anno	30,4640
Corrispettivo d'energia	€/kWh	0,0051

USI DIVERSI IN MEDIA TENSIONE

M1 - Tariffa monoraria

Quota fissa	€/punto prelievo anno	1.308,4177
Corrispettivo di potenza	€/kW/anno	33,3230
Corrispettivo d'energia	€/kWh	0,0052

MH - Tariffa multioraria
contratti con potenza impegnata = a 400 kw con prelievo max mensile non inferiore al 90% dell'impegno contrattuale

Quota fissa	€/punto prelievo anno	850,4715
Corrispettivo di potenza	€/kW/anno	17,7481
Corrispettivo d'energia		
Tariffa F1	€/kWh	0,0031
Tariffa F2	€/kWh	0,0018
Tariffa F3	€/kWh	0,0018
Tariffa F4	€/kWh	0,0000

USI DIVERSI IN ALTA TENSIONE

A1 - Tariffa monoraria

Corrispettivo fissa	€/punto anno	72.558,5533
Corrispettivo di potenza	€/kW/anno	0,0000
Corrispettivo d'energia	€/kWh	0,0056

DIREZIONE COMMERCIALE
Ufficio marketing:
(firma illeggibile)

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 «TRIESTINA»
TRIESTE

Conto economico e stato patrimoniale dell'anno 2000 e conto preventivo per l'anno 2001.

(Approvati con i provvedimenti n. 597/2001 e n. 368/2001.

STATO PATRIMONIALE	Bilancio d'esercizio 2000 (in lire)	Previsione esercizio 2001 (in lire)
ATTIVO		
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I. *Immobilizzazioni immateriali nette*	236.645.522	830.000.000
II. *Immobilizzazioni materiali nette*	73.445.452.032	70.385.000.000
1 Terreni	4.735.000.000	4.735.000.000
2 Fabbricati	53.862.746.575	50.200.000.000
3 Impianti e macchinari	6.231.668.312	6.400.000.000
4 Attrezzature sanitarie	1.527.811.749	1.500.000.000
5 Mobili e arredi	400.096.373	450.000.000
6 Automezzi	582.897.328	450.000.000
7 Altri beni	2.560.038.201	2.450.000.000
8 Immobilizzazioni in corso e acconti	3.545.193.494	4.200.000.000
III. *Immobilizzazioni finanziarie*	17.632.901.051	17.000.000.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	**91.314.998.605**	**88.215.000.000**
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. *Rimanenze*	411.374.217	405.000.000
II. *Crediti*	29.221.465.598	17.409.000.000
III. *Titoli*	0	0
IV. *Disponibilità liquide*	25.092.422.360	14.000.000.000
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	**54.725.262.175**	**31.814.000.000**
C) RATEI E RISCONTI	**134.643.923**	**171.000.000**
TOTALE ATTIVO	**146.174.904.703**	**120.200.000.000**
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I. *Fondo di dotazione*	56.438.194.227	75.500.000.000
II. *Contributi c/capitale da Regione indistinti*	1.715.010.000	4.000.000.000
III. *Contributi c/capitale da Regione vincolati*	7.945.240.000	10.000.000.000
IV. *Altri contributi in c/capitale*	837.250.000	850.000.000
V. *Contributi per ripiani perdite*	0	0
VI. *Riserve di rivalutazione*	0	0
VII. *Altre riserve*	3.998.896.863	2.700.000.000
VIII. *Utili (perdite) portati a nuovo*	(37.270.581.425)	(52.488.000.000)
IX. *Utile (Perdita) dell'esercizio*	(14.410.307.182)	0
TOTALE PATRIMONIO NETTO	**19.253.702.483**	**40.562.000.000**
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	9.244.916.779	9.070.000.000
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	2.536.542.795	2.800.000.000
D) DEBITI	114.519.324.622	67.700.000.000
E) RATEI E RISCONTI	620.418.024	68.000.000
TOTALE PASSIVO E NETTO	**146.174.904.703**	**120.200.000.000**

	CONTO ECONOMICO	Bilancio d'esercizio 2000 (in lire)	Previsione esercizio 2001 (in lire)
	RICAVI		
A)	**VALORE DELLA PRODUZIONE**		
1	Contributi d'esercizio	498.042.615.300	545.882.829.000
2	Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN	1.339.503.412	1.433.518.000
3	Ricavi per altre prestazioni	6.436.734.160	6.407.000.000
4	Costi capitalizzati	4.189.490.702	3.900.000.000
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	**510.008.343.574**	**557.623.347.000**
	COSTI		
B)	**COSTI DELLA PRODUZIONE**		
1	Acquisti di beni	(6.466.288.613)	(6.355.000.000)
2	Acquisti di servizi	(435.985.429.221)	(470.260.777.000)
	a) Prestazioni in regime di ricovero	(234.822.534.000)	(262.275.213.000)
	b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	(35.292.355.170)	(40.128.564.000)
	c) Farmaceutica	(78.705.907.933)	(78.790.000.000)
	d) Medicina di base	(30.209.929.258)	(29.202.000.000)
	e) Altre convenzioni	(32.740.408.217)	(35.975.000.000)
	f) servizi appaltati	(11.518.721.453)	(12.830.000.000)
	g) manutenzioni	(2.538.053.948)	(1.860.000.000)
	h) Utenze	(2.885.746.381)	(2.890.000.000)
	i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	(7.271.772.861)	(6.310.000.000)
3	Godimento di beni di terzi	(710.141.400)	(710.000.000)
4	Costi del personale	(64.778.820.214)	(66.848.570.000)
	a) Personale sanitario	(47.735.531.054)	(50.049.570.000)
	b) Personale professionale	(449.987.292)	(491.000.000)
	c) Personale tecnico	(7.484.749.047)	(7.472.000.000)
	d) Personale amministrativo	(6.838.372.157)	(6.961.000.000)
	e) Altri costi del personale	(2.270.180.664)	(1.875.000.000)
5	Costi generali ed oneri diversi di gestione	(7.372.706.473)	(7.454.000.000)
6	Ammortamenti e svalutazioni	(4.366.048.844)	(4.110.000.000)
7	Variazione delle rimanenze	71.626.240	0
8	Accantonamenti per rischi	0	0
9	Altri accantonamenti	(1.651.878.019)	(1.700.000.000)
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**(521.259.686.544)**	**(557.438.347.000)**
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	**(11.251.342.970)**	**185.000.000**
C)	**PROVENTI E ONERI FINANZIARI**	11.579.851	(5.000.000)
D)	**RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	0	0
E)	**PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**	(3.004.192.063)	0
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**(14.243.955.182)**	**180.000.000**
	Imposte sul reddito dell'esercizio	(166.352.000)	(180.000.000)
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**(14.410.307.182)**	**0**

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Franco Zigrino

COMUNE DI CANEVA
(Pordenone)

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Angeli» - località frazione Sarone di Caneva.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

Che con deliberazine consiliare n. 4 del 7 gennaio 2002, esecutiva, è stato adottato un P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Angeli» - porzione ambito n. 11.

Successivamente alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, la deliberazione di adozione del P.R.P.C. con i relativi elaborati, sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C.; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. potranno presentare opposizioni.

Caneva, lì 14 gennaio 2002

IL RESPONSABILE AREA TECNICA:
geom. Domenico Dal Mas

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «S. Martino» - località Sarone di Caneva.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 5 del 7 gennaio 2002, esecutiva, è stato adottato un P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «S. Martino» - porzione ambito n. 9.

Successivamente alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, la deliberazione di adozione del P.R.P.C. con i relativi elaborati, sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C.; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. potranno presentare opposizioni.

Caneva, lì 14 gennaio 2002

IL RESPONSABILE AREA TECNICA:
geom. Domenico Dal Mas

COMUNE DI CARLINO
(Udine)

Statuto comunale

SOMMARIO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 Autonomia

CAPO II
IL COMUNE

Articolo 2 Territorio - Sede comunale
Articolo 3 Albo pretorio, pubblicità, stemma e gonfalone

CAPO III
FINALITA'

Articolo 4 Promozione e sviluppo
Articolo 5 Diritto alla salute
Articolo 6 La famiglia e la persona
Articolo 7 Iniziativa economica
Articolo 8 Insediamenti territoriali e ambiente
Articolo 9 Sviluppo e tutela del patrimonio e delle attività culturali
Articolo 10 Tutela e valorizzazione della lingua e cultura friulana
Articolo 11 Gemellaggi e sviluppo culturale europeista
Articolo 12 Cultura della pace

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I
NORME GENERALI

Articolo 13 Organi elettivi

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 14 Ruolo e competenze
Articolo 15 Costituzione
Articolo 16 Indirizzi generali di Governo
Articolo 17 Norme generali di funzionamento
Articolo 18 Uso della lingua friulana
Articolo 19 Regolamento interno
Articolo 20 Competenze del Consiglio comunale
Articolo 21 Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo
Articolo 22 Commissioni
Articolo 23 Commissioni di indagine, controllo e garanzia
Articolo 24 Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali
Articolo 25 Deliberazioni del Consiglio comunale

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 26 Definizione e competenze
Articolo 27 Composizione e prerogative
Articolo 28 Nomina della Giunta
Articolo 29 Il Vicesindaco
Articolo 30 Convocazione e funzionamento della Giunta
Articolo 31 Attribuzioni
Articolo 32 Deliberazioni della Giunta

CAPO IV
IL SINDACO

Articolo 33 Caratteristiche
Articolo 34 Dimissioni, impedimento e decadenza del Sindaco
Articolo 35 Attribuzioni di amministrazione
Articolo 36 Attribuzioni di vigilanza
Articolo 37 Attribuzioni di organizzazione
Articolo 38 Mozione di sfiducia

TITOLO III
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I
SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 39 Principi e criteri fondamentali di gestione
Articolo 40 Attribuzioni gestionali
Articolo 41 Attribuzioni consultive
Articolo 42 Attribuzioni di legalità e garanzia
Articolo 43 Vicesegretario

CAPO II
UFFICI

Articolo 44 Principi strutturali ed organizzativi
Articolo 45 Struttura
Articolo 46 Direzione di aree funzionali e collaborazioni esterne
Articolo 47 Personale
Articolo 48 Conferimento di incarichi ai dipendenti

TITOLO IV
RAPPRESENTANZA DELL'ENTE

Articolo 49 Modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente

TITOLO V
ORDINAMENTO FUNZIONALE

CAPO I
LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Articolo 50 Principi generali
Articolo 51 Associazioni
Articolo 52 Incentivazione
Articolo 53 Commissioni comunali
Articolo 54 Partecipazione a commissioni comunali

CAPO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE POLITICA
E AMMINISTRATIVA

Articolo 55 Partecipazione
Articolo 56 Le consulte
Articolo 57 Interventi nel procedimento amministrativo
Articolo 58 Istanze
Articolo 59 Azioni per danno ambientale
Articolo 60 Petizioni

Articolo 61 Proposte
Articolo 62 Comitati maggiormente rappresentativi
Articolo 63 Partecipazione giovanile

CAPO III
FORME DI CONSULTAZIONE,
REFERENDUM E DIRITTI DI ACCESSO

Articolo 64 Consultazioni popolari
Articolo 65 Referendum consultivi
Articolo 66 Referendum abrogativi
Articolo 67 Referendum propositivi
Articolo 68 Effetti del referendum consultivo e propositivo
Articolo 69 Effetti del referendum abrogativo
Articolo 70 Diritto di accesso
Articolo 71 Diritto di informazione

CAPO IV
DIFENSORE CIVICO

Articolo 72 Istituzione

TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Articolo 73 Organizzazione comunale
Articolo 74 Organizzazione sovracomunale
Articolo 75 Principio di cooperazione

CAPO II
FORME ASSOCIATIVE

Articolo 76 Convenzioni
Articolo 77 Consorzi
Articolo 78 Unioni di Comuni
Articolo 79 Accordi di programma

TITOLO VII
SERVIZI ED INTERVENTI COMUNALI

CAPO I
SERVIZI

Articolo 80 Servizi comunali
Articolo 81 Gestione in economia
Articolo 82 La concessione a terzi

CAPO II
ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI
E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Articolo 83 Organismi di partecipazione
Articolo 84 Costituzione e partecipazione
Articolo 85 Istituzione
Articolo 86 Nomina e revoca
Articolo 87 Il Consiglio di amministrazione
Articolo 88 Il Presidente
Articolo 89 Il Direttore
Articolo 90 Le aziende speciali
Articolo 91 La società per azioni

TITOLO VIII
CONTROLLO INTERNO

Articolo 92 Principi e criteri
Articolo 93 Revisore del conto

TITOLO IX
FUNZIONE NORMATIVA

Articolo 94 Statuto
Articolo 95 Regolamenti
Articolo 96 Adeguamento delle fonti normative comunali e leggi sopravvenute
Articolo 97 Ordinanze
Articolo 98 Potestà sanzionatoria
Articolo 99 Norme transitorie e finali

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Autonomia

1. Il Comune di Carlino, con ordinamento giuridico autonomo, é Ente locale che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi assicurando lo sviluppo dei valori culturali, sociali economici e politici che costituiscono patrimonio storico e di tradizioni della Comunità.

2. Il Comune di Carlino é Ente di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e finanziaria ed esercita funzioni proprie, attribuite e delegate, secondo

i principi della Costituzione e del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

3. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione e l'autogoverno dell'Ente ed è atto fondamentale di autonomia organizzativa e base normativa dell'ordinamento generale.

CAPO II

IL COMUNE

Art. 2

Territorio - Sede comunale

1. La circoscrizione del Comune é costituita dal capoluogo di Carlino, dalla frazione di S. Gervasio e dalla località di Maranutto, storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 30,36 confinante con i Comuni di Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Castions di Strada e S. Giorgio di Nogaro.

3. La sede comunale é ubicata nel capoluogo, ove si riuniscono, di norma, gli organi elettivi collegiali e istituzionali.

Art. 3

Albo pretorio, pubblicità, stemma e gonfalone

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

2. Il Municipio è dotato di apposito spazio destinato ad «Albo pretorio», accessibile al pubblico, per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. Il Comune negli atti si identifica con il nome di Comune di Carlino, con lo stemma concesso con decreto Presidenziale del 26 giugno 1955, così descritto: «Di azzurro, all'albero al naturale, nutrito su campagna di verde, sinistrato da una spiga di grano, fruttata e fogliata d'oro ed accompagnata nel canton destro del capo da una stella (6) d'argento. Ornamenti esteriori da Comune».

4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze. Nelle ricorrenze nazionali ed in ogni altra occasione ritenuta significativa per la propria comunità, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, si può esibire il gonfalone nella foggia autorizzata con il citato decreto Presidenziale «Drappo di colore azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopradescritto con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Carlino. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento».

5. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

CAPO III

FINALITA'

Art. 4

Promozione e sviluppo

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale culturale ed economico della propria Comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Promuove, altresì, la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'Amministrazione.

Art. 5

Diritto alla salute

1. Il Comune persegue, attraverso la collaborazione con i soggetti pubblici e privati, la finalità garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute e alla sicurezza sociale.

Art. 6

La famiglia e la persona

1. Il Comune riconosce il ruolo centrale della famiglia, agevolandone la stabilità e lo sviluppo.

2. Al fine di assicurare l'attuazione degli obiettivi delle pari «opportunità» tra uomo e donna adotta le misure necessarie e concorre a promuovere, nell'ambito delle proprie competenze, una cultura di valorizzazione dei contributi delle donne nella Comunità con lo scopo di rimuovere eventuali discriminazioni sociali e culturali. Attua, anche attraverso idonee forme consortili e convenzionate, il servizio di assistenza sociale, rivolto agli anziani, minori, disabili, invalidi e in generale a tutti i soggetti in stato di disagio. Valorizza e sostiene le attività delle organizzazioni di volontariato e l'associazionismo.

Art. 7

Iniziativa economica

1. Il Comune promuove la funzione dell'iniziativa economica, pubblica e privata, coordinando le attività commerciali, tutelando lo sviluppo dell'industria,

dell'artigianato, dell'agricoltura e delle attività turistiche, anche attraverso il sostegno di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

2. Adotta in particolare iniziative atte a stimolare e agevolare le attività industriali ed artigiane, sia di produzione che di servizio, nonché lo sviluppo delle attività agricole, come patrimonio economico, sociale e culturale essenziale per la crescita della società locale, favorendo l'azienda familiare, la proprietà coltivatrice, la professionalità in agricoltura.

Art. 8

Insediamenti territoriali e ambiente

1. Il Comune promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmatico sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2. A tal fine il Comune rende compatibili le nuove infrastrutture e quelle già esistenti con gli obiettivi improntati ai principi vigenti in materia di tutela ambientale e sviluppo sostenibile, nell'ottica di un miglioramento del rapporto fra valore prodotto e risorse ambientali utilizzate.

3. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo esigenze e priorità definite dai piani pluriennali di attuazione. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

4. Attraverso gli strumenti attuativi adotta le misure necessarie per la conservazione e difesa dell'ambiente e delle risorse naturali e per eliminazione di tutte le cause d'inquinamento.

5. Tutela in particolare il patrimonio fluviale e quello boschivo, costituito dai boschi planiziali, attraverso forme pianificatorie e di vigilanza.

Art. 9

Sviluppo e tutela del patrimonio e delle attività culturali

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio e delle attività culturali, valorizzandone gli aspetti linguistici, di costume e di tradizioni locali.

2. Tutela il patrimonio storico-artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della comunità. Incoraggia lo sport dilettantistico e giovanile; sostiene le associazioni sportive, ricreative e culturali, assicurando a tal fine l'utilizzo delle strutture comunali.

Art. 10

Tutela e valorizzazione della lingua e cultura friulana

1. Il Comune di Carlino promuove gli strumenti di tutela e di diffusione della cultura, della lingua e delle tradizioni friulane, sia con riguardo alla partecipazione ai procedimenti amministrative comunali delle associazioni e degli organismi statutariamente operanti nel settore della cultura locale e friulana, sia con riguardo alle forme di collaborazione con l'Amministrazione provinciale ai fini dell'esercizio delle funzioni a quest'ultima trasferite per effetto dell'articolo 14 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

2. L'esercizio delle funzioni comunali in materia di toponimi minori, oggetto di trasferimento ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 9 marzo 1988 n. 10, deve consentire la valorizzazione della storia e delle tradizioni locali, anche con l'uso della denominazione in lingua friulana della toponomastica originaria autorizzata dall'articolo 25 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.

Art. 11

Gemellaggi e sviluppo culturale europeista

1. Il Comune di Carlino concorre, quale soggetto di autonomia, attraverso il metodo propositivo, alla formazione e determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi provinciali, regionali e statali; persegue la valorizzazione degli interessi e obiettivi europei favorendo la costruzione di una cultura europeista, condividendo i principi della Carta Europea delle Autonomie locali adottata dal Consiglio dei Comuni d'Europa con la quale si valorizza la collaborazione fra comunità locali al fine di giungere, nell'interesse dei propri cittadini e dell'intero Paese ad un'Europa dei popoli democratica e non violenta.

2. Il Comune di Carlino ricerca, tramite gemellaggi e cooperazioni internazionali, o altre forme di relazioni permanenti con comunità di tutto il mondo, legami di collaborazione, fraternità, solidarietà ed amicizia, nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge in materia di collaborazione fra Enti locali e nello spirito della Carta Europea delle Autonomie locali.

Art. 12

Cultura della pace

1. Il Comune, in conformità ai principi istituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati nelle persona e ripudiano la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce a sua volta nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

2. A tal fine il Comune promuove la cultura della pace mediante iniziative culturali, di educazione, cooperazione ed informazione che tendono a fare di esso un territorio di pace.

3. Il Comune, allo scopo, assumerà iniziative dirette e favorirà le istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 13

Organi elettivi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio e il Sindaco, che sono eletti con le modalità previste dalla legge.

2. Ad essi spettano la rappresentanza della Comunità e l'attuazione del ruolo del Comune.

3. L'attribuzione specifica di funzioni e i rapporti interni degli organi sono regolati dalle leggi e dallo Statuto.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14

Ruolo e competenze

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera Comunità determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 15

Costituzione

1. L'elezione del Consiglio comunale, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.

3. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 16

Indirizzi generali di governo

1. Nella prima seduta successiva alla elezione, il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei voti, approva la proposta di indirizzi generali di governo formulata dal Sindaco e contenuta in apposito documento, che diviene così programma generale di governo dell'Ente e atto necessario e indispensabile per tutta la futura attività del Consiglio.

2. Il documento di cui al comma primo è presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza del Consiglio.

3. Nella stessa seduta può essere richiesto, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri, un riesame motivato di tale proposta. In tal caso gli indirizzi generali verranno ripresentati al Consiglio in una successiva seduta, da convocarsi entro 10 giorni.

Art. 17

Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal Regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale é convocato e presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicesindaco. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco durante la seduta, presiede il Consigliere più anziano.

3. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, almeno due volte all'anno, in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del conto consuntivo. Il Consiglio comunale è convocato quando il Sindaco lo ritenga opportuno, in seduta straordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di tutti gli altri provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.

4. La convocazione può essere richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri comunali. In tale ipotesi il sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione della richiesta sottoscritta dai Consiglieri.

5. L'avviso di convocazione per le sedute ordinarie va notificato ai Consiglieri entro 5 giorni dalla data fissata per la seduta, quello per le sedute straordinarie entro 3 giorni, quello per le sedute urgenti entro 24 ore.

6. Il Consiglio comunale é convocato d'urgenza, nei modi previsti dal Regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri comunali degli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del giorno.

7. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi di cui al successivo articolo 25 e i casi nei quali, secondo il Regolamento, esse devono essere segrete.

8. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale, che può essere coadiuvato da un dipendente comunale preposto alla redazione del verbale.

9. Alle sedute consiliari partecipano, senza diritto di voto, gli eventuali Assessori esterni.

Art. 18

Uso della lingua friulana

1. Il Consigliere comunale, nel corso dell'attività del Consiglio, può esprimersi in lingua friulana. Le modalità per esercitare tale facoltà sono stabilite con Regolamento, ai sensi dell'articolo 38, 2° comma del decreto legislativo n. 267/2000, comunque nel rispetto delle norme di legge.

Art. 19

Regolamento interno

1. Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune il Regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 20

Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale ha competenza limitatamente agli atti riservati allo stesso dalla legge, quali:

- gli Statuti degli Enti e delle Aziende speciali, i Regolamenti, i criteri generali in materia di ordinamento degli Uffici e dei servizi;
- i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- le convenzioni fra Comuni e quelle fra Comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;
- le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti in atti fondamentali del Consiglio.

Art. 21

Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale.

2. La costituzione del gruppo deve avvenire entro trenta giorni dalla data della prima seduta successiva alle elezioni. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

3. I Consiglieri possono, nel corso del loro mandato,, cambiare gruppo di appartenenza, dandone comunicazione nei modi indicati dal comma 1°.

4. Il Regolamento del Consiglio comunale può prevedere l'istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 22

Commissioni

1. Il Consiglio comunale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 267/2000, può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee-speciali.

2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento i la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Compito principale delle Commissioni permanenti é l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

4. Compito delle Commissioni temporanee-speciali é l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

5. Le Commissioni possono invitare alle loro riunioni Sindaco, Assessori, rappresentanti di associazioni, forze sociali ed economiche, singoli cittadini, per l'esame di specifici argomenti.

Art. 23

Commissioni d'indagine, controllo e garanzia

1. I componenti le Commissioni d'indagine di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 267/2000 per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 43, 3° dello stesso decreto, sono Consiglieri di maggioranza e minoranza nominati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri membri nel rispetto del criterio proporzionale e sono presiedute da un Consigliere di minoranza nel rispetto della previsione di cui al 1° comma dell'articolo 44 del decreto legislativo 267/2000.

2. La proposta di istituzione di una commissione d'indagine deve indicare la specifica attività di verifica e i termini entro i quali presentare i risultati della stessa. Le proposte di istituzione della commissione vanno inserite nell'Ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.

3. I poteri e il funzionamento delle Commissioni d'indagine, di controllo e di garanzia sono disciplinati dallo stesso Regolamento di cui al precedente articolo 22.

Art. 24

Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione.

3. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio comunale.

4. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio, salvo giustificato motivo. I Consiglieri comunali che non intervengano per tre sessioni consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tal riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede a comunicare all'interessato, con provvedimento scritto, l'avvio del procedimento amministrativo nei suoi confronti. Il Consigliere ha diritto a far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

5. Il Regolamento disciplina il diritto di informazione e quello di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente e degli atti preparatori in essi richiamati.

Art. 25

Deliberazioni del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale delibera validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze qualificate espressamente previste dalle leggi o dal presente statuto.

2. Le deliberazioni riguardanti l'approvazione di bilanci annuali e pluriennali, di piani territoriali e piani urbanistici, la contrazione di mutui e i Regolamenti, salvo quanto previsto dall'articolo 19, vanno assunte a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica al momento della votazione.

3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola con voto palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento di qualità soggettive si una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su «persone» il presidente dispone la trattazione dell'argomento in «seduta privata».

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute sono curate dal Segretario comunale, secondo modalità e termini stabiliti dal Regolamento.

5. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi d'incompatibilità. In tale caso é sostituito, in via temporanea, da un componente del Consiglio, nominato dal presidente.

6. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal Segretario e approvati dal collegio in una seduta successiva.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 26

Definizione e competenze

1. La Giunta é l'organo che collabora con il Sindaco nel governo dell'ente.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 27

Composizione e prerogative

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero minimo di 2 (due) ad un numero massimo di 4 (quattro) Assessori, tra cui il Vice Sindaco, e comunque non superiore ad un terzo del numero dei Consiglieri, arrotondato aritmeticamente, computando nel numero dei Consiglieri anche il Sindaco.

2. Possono essere eletti Assessori anche cittadini non eletti Consiglieri comunali, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità, compatibilità e candidabilità alla carica di consigliere. I requisiti predetti sono verificati dal Consiglio con la procedura seguita per la convalida dei Consiglieri. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

Art. 28

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco, con proprio atto da notificarsi agli interessati, nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice sindaco. La nomina ha effetto dalla data di avvenuta notizia o comunque di accettazione del provvedimento sindacale.

2. Il Sindaco dà comunicazione dell'avvenuta nomina al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente agli indirizzi generali di governo, illustrati nel documento programmatico di cui all'articolo 16 dello Statuto.

3. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità, la posizione giuridica lo status dei componenti e gli istituti della decadenza sono disciplinati dalla legge.

4. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non possono contemporaneamente far parte della giunta gli ascendenti e i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi, e gli affini di 1° grado.

5. In caso di dimissione, gli Assessori dimissionari rimangono in carica fino alla nomina dei successori, che deve avvenire nei termini previsti dal successivo comma 7.

6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio. La revoca ha effetto dalla data di avvenuta notizia del provvedimento sindacale.

7. Nell'ipotesi di cui al comma sesto o negli altri casi di impedimento permanente degli Assessori, qualora venga meno il numero minimo di componenti la Giunta comunale di cui all'articolo 27, 1° comma, il Sindaco provvede entro 15 giorni alla nomina del nuovo assessore.

Art. 29

Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco o del Vicesindaco le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano d'età.

3. Della nomina del Vicesindaco e delle deleghe conferite agli altri Assessori viene data comunicazione al Prefetto e al Consiglio ed all'Assessorato regionale agli enti locali.

Art. 30

Convocazione e funzionamento della Giunta

1. La Giunta é convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Alla Giunta possono partecipare senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco:

- Responsabili dei Servizi,

- Consiglieri comunali,

- esperti e consulenti esterni.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Art. 31

Attribuzioni

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o discrezionali, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività in sede di presentazione del bilancio di previsione e di approvazione del conto consuntivo e svolge attività propositive e d'impulso nei confronti di quest'ultimo.

4. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

a) può proporre al Consiglio i Regolamenti;

b) adotta il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

c) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non riservati ai responsabili dei servizi dalla legge o dai Regolamenti;

d) conferisce gli atti gestionali, compresi gli atti di impegno verso l'esterno, ai Responsabili dei Servizi, assegnando loro i mezzi finanziari e le risorse necessarie previste nel bilancio di previsione.

Art. 32

Deliberazioni della Giunta

1. La Giunta comunale delibera validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.

2. Le sedute di Giunta non sono pubbliche.

3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute sono curate dal Segretario comunale.

5. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso é sostituito in via temporanea da un Assessore nominato dal presidente.

6. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal Segretario.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 33

Caratteristiche

1. Il Sindaco é il capo del governo locale e responsabile dell'amministrazione del Comune. ed in tale veste svolge funzioni di rappresentanza dell'Ente ed esercita le funzioni di presidenza, di sovraintendenza, di amministrazione e di esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

4. Il Sindaco ha la competenza e i poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

5. Nella prima seduta del Consiglio successiva alla elezione, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative all'azione e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, contenute nel documento di cui all'articolo 16 della Statuto; la verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo n. 267/2000.

6. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

7. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quali organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze commesse all'ufficio.

Art. 34

Dimissioni, impedimento e decadenza del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco vanno formalizzate per iscritto, depositate al Segretario comunale, presentate al Consiglio nella prima seduta utile e da quest'ultima data decorre il termine di 20 giorni, di cui al comma 3° dell'articolo 53 del decreto legislativo 267/2000.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, il Vicesindaco subentra nello svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, dal momento formale dell'avvenuta conoscenza della causa che ha determinato la vacanza della carica.

Art. 35

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale e legale dell'ente;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

c) coordina l'attività dei singoli Assessori;

d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

e) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

f) ha facoltà di delegare gli Assessori in conformità ai rispettivi ruoli l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna che la legge o lo Statuto non abbia già loro attribuito, nonché ha facoltà di conferire ai Consiglieri incarichi, purchè di rilevanza interna e con finalità consultive, a trattare specifiche materie;

g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta;

h) fissa la data di convocazione e convoca i comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;

i) adotta ordinanze ordinarie;

j) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal Regolamento alle attribuzioni della Giunta, del Segretario comunale o dei responsabili dei servizi;

k) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;

l) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta;

m) emette i provvedimenti in materia di occupazioni temporanee d'urgenza ed espropri che la legge genericamente assegna alle competenze del Comune.

n) nomina e revoca i componenti delle Giunta, secondo quanto previsto ai precedenti articoli;

o) su proposta del Segretario comunale, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, e conferisce, previa deliberazione di Giunta e nel rispetto della legge e del Regolamento sugli uffici e servizi, gli incarichi per lo svolgimento di funzioni dell'area direttiva e per le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, di cui agli articoli 109 e 110 del decreto legislativo n. 267/2000;

p) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti aziende o istituzioni; tali nomine devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, in mancanza il Comitato Regionale di Controllo vi provvede a mezzo di un commissariato. Quando gli indirizzi non vengano espressi dal Consiglio entro 35 giorni dall'insediamento ovvero dalla scadenza del precedente incarico, il Sindaco potrà provvedere autonomamente ad effettuare le nomine dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile, nella quale il Consiglio sarà tenuto a esprimere tali indirizzi a verificare la conformità a questi delle nomine effettuate. In caso di non concordanza, il Sindaco provvederà alla modifica delle nomine in funzione delle direttive consiliari;

q) conferisce le funzioni di Direttore generale al Segretario comunale, qualora non risultino stipulate convenzioni per tale nomina tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti;

r) nomina e revoca il Segretario comunale nei tempi, casi e modi previsti dalla legge.

Art. 36

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) nei limiti delle previsioni del Codice civile, può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le istituzioni e le società per azioni, cui l'ente partecipa, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, istituzioni costituite dall'ente e società cui il Comune partecipa, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 37

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e, sentita la Giunta, dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta é formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;

e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;

f) risponde per iscritto alle interrogazioni e riceve le mozioni da sottoporre al Consiglio;

g) propone il documento programmatico di cui all'articolo 16.

Art. 38

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO III

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 39

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale, che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto, nonché dei criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il Segretario comunale è funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia, il cui status giuridico ed economico sono disciplinati dalla legge e di contratti collettivi di comparto, che dipende funzionalmente dal Sindaco ed è da questi nominato ed eventualmente revocato nei tempi, casi e modi previsti dalla legge.

3. Il Segretario comunale è il vertice della struttura burocratica del Comune ed assicura il collegamento tra questa e gli indirizzi e programmi degli organi politici.

4. Al Segretario comunale possono essere attribuite dal Sindaco le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 267/2000.

5. Al Segretario comunale competono d'ufficio le funzioni di assistenza e consulenza giuridico-amministrativa, nonché quelle di pubblico ufficiale e di garanzia della legalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

6. Sono inoltre di sua competenza le ulteriori funzioni di gestione e controllo, nonché di sovrintendenza e coordinamento, previste dai successivi articoli del presente Statuto o dai Regolamenti interni dell'Ente.

7. Può infine essergli attribuita con provvedimento motivato del Sindaco, nel rispetto della legge e di contratti collettivi di lavoro, ogni altra funzione ritenuta utile per il funzionamento dell'Ente, quale, a mero titolo d'esempio:

a) l'attuazione degli indirizzi e programmi degli organi di governo secondo le direttive del Sindaco;

b) la sovraintendenza della gestione dell'Ente per il miglioramento e l'ottimizzazione dei livelli di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa;

c) funzioni consultive relative alla gestione e al raggiungimento dei risultati prefissi;

d) responsabilità diretta di uno o più sevizi.

8. Il Regolamento per gli uffici e servizi disciplina le modalità di conferimento e di esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti.

Art. 40

Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica. Esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti comunali in materia.

2. In particolare il Segretario ha le seguenti attribuzioni:

a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;

c) adozione di provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia;

d) esercizio del potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva, inoltre, contestazioni di addebiti, propone i provvedimenti disciplinari sentito il Responsabile del Servizio competente;

e) adozione dei provvedimenti in materia contabile per l'impegno, la liquidazione e il pagamento delle spese a lui riservati dal relativo Regolamento comunale nel rispetto della normativa vigente pro tempore;

f) presidenza delle Commissioni di gara e di concorso con l'osservanza dei criteri e principi procedimentali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'ente;

g) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

h) potere di certificazione e attestazione per tutti gli atti del Comune;

i) verifica, sotto la propria responsabilità, di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;

l) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

m) approvazione dei ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali in assenza del Responsabile del servizio interessato.

Art. 41

Attribuzioni consultive

1. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a Commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi, nei termini previsti dai Regolamenti comunali in materia.

Art. 42

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle Commissioni di cui fa parte di diritto e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, eventualmente coadiuvato da un dipendente dell'ente.

2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.

3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, nonché le mozioni e interrogazioni dei Consiglieri.

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo e sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti e atti dell'ente, a mezzo di impiegati responsabili.

6. Assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici delle norme sul procedimento amministrativo.

7. Roga tutti i contratti di cui l'Ente è parte ed autentica di scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

Art. 43

ViceSegretario

1. Ai sensi e con le modalità previste dalla legge e dal Regolamento degli uffici e servizi, un dipendente di livello apicale, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può assumere le funzioni di Vice Segretario, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

CAPO II

UFFICI

Art. 44

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi che deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti obiettivo e per programmi;

b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia delle attività svolte dai singoli elementi dell'apparato;

c) individuazione delle responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. La struttura degli uffici, l'organizzazione interna degli stessi, il loro funzionamento e la ripartizione tra i dipendenti della mansioni e responsabilità, nonché il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti stessi, sono disciplinati da appositi Regolamenti e atti di organizzazione adottati dai competenti organi nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi vigenti pro-tempore.

Art. 45

Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del Regolamento, é articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 46

Direzione di aree funzionali e collaborazioni esterne

1. Gli incarichi di direzione di aree funzionali possono essere conferiti con decreto sindacale, su parere del Segretario comunale, annualmente e sono rinnovabili per eguale periodo.

2. La revoca dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato quando il livello dei risultati conseguiti dal Responsabile risulti inadeguato.

3. Il conferimento degli incarichi comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o la revoca dell'incarico.

Art. 47

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale é riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3. Nei limiti fissati dagli accordi collettivi nazionali e regionali e dalle leggi in materia, il Regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

a) struttura organizzativo-funzionale;

b) dotazione organica;

c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d) diritti, doveri e sanzioni;

e) modalità organizzative della commissione di disciplina;

f) trattamento economico.

Art. 48

Conferimento di incarichi ai dipendenti

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Giunta comunale, sentito il Segretario comunale, può conferire a dipendenti incarichi nei seguenti casi e con i seguenti criteri:

a) si deve trattare di incarichi non compresi nei compiti o doveri d'ufficio perché non previsti;

b) si deve, in alternativa, trattare di incarichi non compresi nei compiti o doveri d'ufficio perché, pur astrattamente previsti, non sono di fatto svolgibili durante la normale attività lavorativa se tale impossibilità deriva da esigenze o eventi straordinari o imprevedibili, o da sopravvenute innovazioni normative in materia;

c) gli incarichi dovranno avere per oggetto attività professionali inerenti l'ufficio tecnico, la contabilità, i tributi, la gestione del patrimoni e del personale, il cui svolgimento può essere espletato soltanto da personale di qualifica non inferiore alla sesta o da personale di qualifica inferiore in possesso del titolo di studio richiesto per l'espletamento dell'incarico che, a parere del responsabile del servizio o del Segretario comunale, possieda adeguata esperienza e/o attitudine ove rilevanti;

d) per la realizzazione dell'incarico è dovuto un congruo compenso;

e) la misura del compenso sarà concordata tra il dipendente da incaricare ed il Segretario comunale, ed approvata dalla Giunta comunale contestualmente all'affidamento dell'incarico stesso;

f) il Segretario verifica l'inesistenza di cause di incompatibilità in capo al dipendente da incaricare, al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa;

g) prima dell'affidamento dell'incarico dovrà essere acquisita l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, se diversa dal Comune di Carlino;

h) l'incarico deve essere svolto interamente al di fuori dell'orario di lavoro con le modalità da concordare con il Segretario comunale o con il Responsabile del servizio.

TITOLO IV

RAPPRESENTANZA DELL'ENTE

Art. 49

Modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente

1. La rappresentanza dell'Ente spetta in via generale al Sindaco.

2. La rappresentanza in giudizio spetta alla Giunta qualora le materie oggetto della lite siano di natura politica, mentre spetta al Responsabile del Servizio competente qualora le materie oggetto della lite siano di natura meramente gestionale.

TITOLO V

ORDINAMENTO FUNZIONALE

CAPO I

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 50

Principi generali

1. Il Comune favorisce la formazione, sostiene e valorizza gli organismi a base associativa che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive e del tempo libero.

2. E' assicurato alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato, aventi riferimento locale, l'utilizzazione a domanda delle strutture dell'Ente, per finalità di interesse pubblico.

3. I rapporti con l'Amministrazione comunale degli organismi di cui al comma 1° del presente articolo, sono disciplinati dal Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241/1990.

Art. 51

Associazioni

1. Viene istituito l'Albo delle Associazioni locali presso l'ufficio del Segretario comunale, ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano nel Comune.

2. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:

a) finalità perseguite e relativa attività;

b) consistenza associativa;

c) organi;

d) soggetti dotati di rappresentanza;

e) ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.

2. Le Associazioni possono accedere ai dati di cui é in possesso l'amministrazione comunale.

3. Le Associazioni devono essere sentite, tramite idonea forma di consultazione, in occasione di scelte amministrative riguardanti le loro attività.

Art. 52

Incentivazione

1. Alle Associazioni e agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme d'incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa, secondo i criteri previsti dal Regolamento di cui al 3° comma dell'articolo 50.

Art. 53

Commissioni comunali

1. Per gli scopi di cui al presente capo il Comune può dotarsi di Commissioni consultive, nominate dalla Giunta comunale e formate, oltre che da Consiglieri comunali, scelti con criterio di proporzionalità, da soggetti rappresentativi di interessi generali, da persone rappresentanti di associazioni e organismi, o da esse designate, e da esperti per materia.

Art. 54

Partecipazione a Commissioni comunali

1. Le Commissioni comunali, di propria iniziativa o su richiesta delle associazioni e degli organismi inte-

ressati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 55

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Il Comune promuove e garantisce, altresì, la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti in linea con i principi contenuti nella legge 8 marzo 1994 n. 203 e del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

3. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

4. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

5. Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali quali interlocutori nelle scelte di politica economica e nelle decisioni che direttamente o indirettamente riguardano lo svolgimento delle attività produttive nell'ambito comunale.

Art. 56

Le consulte

1. Il Comune di Carlino favorisce la partecipazione della comunità all'esercizio delle funzioni degli organi elettivi.

2. Il Consiglio comunale, nella seduta insediativa, può determinare il numero e la natura delle consulte.

3. Le consulte sono costituite con le modalità stabilite dal Regolamento per la partecipazione popolare. Ciascuna di esse elegge il proprio Presidente e nomina i coordinatori per sezioni di attività.

4. Le consulte:

- collaborano con le Commissioni consiliari,
- possono presentare all'amministrazione proposte, istanze e petizioni,
- possono esprimere pareri, su richiesta del Sindaco, delle Commissioni o dell'Assessore competente prima della presentazione in Consiglio di atti che incidono in misura rilevante sugli interessi dei cittadini.

Art. 57

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini e soggetti di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi tranne che per i casi espressamente esclusi dalle legge e dai Regolamenti comunali.

2. La partecipazione degli interessi nei procedimenti amministrativi che incidono su situazioni giuridiche soggettive é assicurata dalle norme stabilite dalla legge 8 agosto 1990 n. 241, da quelle applicative previste dal presente statuto e da quelle operative predisposte dal Regolamento.

3. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, i tempi entro cui possono presentare memorie scritte, istanze e documenti pertinenti l'oggetto del procedimento, l'ufficio responsabile dell'istruttoria, modalità e tempi per la stessa, nonché l'organo competente all'emanazione del provvedimento finale.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o l'indeterminatezza degli stessi che la renda particolarmente gravosa o impraticabile, é consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio e garantendo comunque altre forme di idonea pubblicazione all'albo pretorio e garantendo comunque altre forme di idonea pubblicazione e informazione.

6. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.

7. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 58

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettive in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni d'interesse collettivo, con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine di 30 giorni dal Sindaco o dal Segretario, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Qualora, per la complessità della richiesta o per la necessità di valutazioni tecniche inerenti il problema sollevato, non sia possibile rispondere entro i 30 giorni di cui al precedente comma, l'ente comunica agli interessati il prolungamento del termine massimo di risposta di ulteriori 30 giorni.

4. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento sulle partecipazione, il quale deve prevedere la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta.

Art. 59

Azioni per danno ambientale

1. Le Associazioni di protezione di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 nel caso di danno ambientale possono proporre azioni risarcitorie che spettano al Comune, innanzi al Giudice ordinario. L'eventuale risarcimento verrà liquidato in favore del Comune, mentre le spese processuali sono liquidate in favore o a carico della Associazione.

Art. 60

Petizioni

1. Numero cinquanta cittadini possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni d'interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il Regolamento di cui al precedente articolo 57, ultimo comma, determina la procedura della petizione, i tempi, la forma di pubblicità, l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità d'intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione é esaminata dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non é rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco é comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui é garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 61

Proposte

1. Numero centocinquanta elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi.

2. Il Sindaco, entro trenta giorni successivi, trasmette le proposte di cui al primo comma all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché l'attestazione relativa alla copertura finanziaria. Spetterà comunque all'organo competente la decisione sull'adozione dell'atto richiesto.

3. L'organo competente può sentire i proponenti dell'iniziativa.

4. Tra l'amministrazione comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui é stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 62

Comitati maggiormente rappresentativi

1. Il Comune riconosce il ruolo sociale dei Comitati maggiormente rappresentativi dei cittadini ed assicura, a domanda, l'utilizzo delle strutture comunali per le finalità di interesse pubblico.

Art. 63

Partecipazione giovanile

1. Il Comune di Carlino favorisce la partecipazione dei giovani, di età non inferiore ai sedici anni, alla vita della comunità, attraverso il sostegno dell'attività delle Consulte e di ogni altra forma di autonoma organizzazione dei giovani.

CAPO III

FORME DI CONSULTAZIONE - REFERENDUM E DIRITTI DI ACCESSO

Art. 64

Consultazioni popolari

1. L'Amministrazione comunale per tutte le materie che concernono l'organizzazione dei servizi, ha la facoltà di consultare la popolazione interessata, in ogni caso la consultazione può avvenire attraverso le seguenti forme:

a) convocazione di appositi incontri con la popolazione;

b) utilizzazione di forum di cittadini;

c) istituzione o convocazione di consulte che comprendono le associazioni e i comitati dei cittadini maggiormente rappresentativi in loco;

d) realizzazione di ricerche e sondaggi presso la popolazione;

e) indizione di referendum consultivi.

Art. 65

Referendum consultivi

1. Possono essere indetti referendum consultivi, in tutte le materie consentite dalla legge, su proposta di 2/3 dei Consiglieri comunali assegnati al Comune o su richiesta del 20% del corpo elettorale.

2. Non possono essere proposti referendum su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nei precedenti cinque anni.

3. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 66

Referendum abrogativi

1. Sono previsti referendum abrogativi esclusivamente per i Regolamenti comunali ovvero per atti aventi natura generale e regolamentare; per gli strumenti urbanistici, esclusivamente per singole norme tecniche.

2. Soggetti promotori dei referendum possono essere:

a) 30% degli elettori;

b) i 2/3 dei Consiglieri comunali.

3. Il Regolamento di cui al precedente articolo fissa modalità, requisiti e condizioni delle consultazioni per il referendum abrogativo.

Art. 67

Referendum propositivi

1. Per l'effettuazione dei referendum propositivi valgono le disposizioni di cui agli articoli 61 e 65.

Art. 68

Effetti del referendum consultivo e propositivo

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, questi inserisce nell'ordine del giorno del Consiglio comunale la discussione della problematica presentata per un esame generale del caso e per gli eventuali provvedimenti ritenuti opportuni.

2. Spetterà agli organi competenti, secondo le norme di legge, adottare gli atti deliberativi necessari.

3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza assoluta dell'organo competente.

Art. 69

Effetti del referendum abrogativo

1. Qualora per effetto delle consultazioni venga disposta l'abrogazione di atti o di parte di essi, gli stessi sono automaticamente disapplicati dal giorno successivo alla proclamazione del risultato dei referendum, senza ulteriori formalità.

Art. 70

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati é garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui é applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 71

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione e delle istituzioni sono pubblici, con limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

4. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 72

Istituzione

1. Il Comune può istituire, in associazione con altri Comuni, l'ufficio del difensore civico, il quale potrà essere eletto dai Consiglieri comunali con voto segreto a maggioranza dei 2/3 dei voti.

2. Nell'atto costitutivo saranno indicati: le procedure di nomina, i requisiti, le incompatibilità, la decadenza, i mezzi, le prerogative e le indennità di funzione.

3. Il Comune può, in convenzione con i Comuni limitrofi, creare l'Ufficio del Difensore civico.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 73

Organizzazione comunale

1. Il Comune di Carlino favorisce e sostiene forme autonome di gestione, sia di beni che di servizi, sia in forma individuale che in forma associata.

2. A tal fine riconosce le forme autonome di gestione già esistenti.

3. Tali forme di gestione si reggono sulla base dei principi generali di interesse pubblico e delle vigenti disposizioni normative di riferimento, sia nazionali che regionali.

Art. 74

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione fra gli Enti pubblici territoriali ed in special modo fra i Comuni limitrofi, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi, in un'ottica di razionalizzazione, funzionalità ed economicità degli stessi, nell'interesse delle diverse comunità.

Art. 75

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse Comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

2. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e le Provincie per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE

Art. 76

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di Comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 77

Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 76, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 78

Unioni di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 75 e dei principi di cui alla legge regionale n. 25/1999 e successive modifiche ed integrazioni il

Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni può costituire, nelle forme e con le modalità previste dalla legge, Unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 79

Accordi di programma

1. Il Comune per la definizione ed attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché per l'attuazione di programmi di intervento che, per la loro completa realizzazione, richiedono l'azione integrata e coordinata della Regione, degli Enti locali, di Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati, promuove e conclude accordi di programma.

2. Con l'accordo di programma si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza ed in particolare:

a) si definiscono le modalità ed i tempi di esecuzione da parte di ciascuna Amministrazione e soggetto partecipante;

b) si effettua un controllo sullo stato di attuazione degli interventi;

c) si assicura il coordinamento di ogni altro connesso adempimento;

d) si verifica il rispetto delle condizioni fissate;

e) si determinano le conseguenze derivanti da eventuali ritardi o inadempienze;

f) si prevede l'eventuale revoca totale o parziale del finanziamento e l'attivazione di procedure sostitutive.

3. Il Sindaco, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia - in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera, sull'intervento o sui programmi di intervento, promuove la stipula dell'accordo, previo il parere del Consiglio comunale o della Giunta, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

4. Per quanto concerne la disciplina e le modalità di attuazione dell'accordo si rimanda puntualmente all'articolo 19 della legge regionale n. 7/2000 e, ove compatibile, all'articolo 34 del Testo Unico degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000.

TITOLO VII

SERVIZI ED INTERVENTI COMUNALI

CAPO I

SERVIZI

Art. 80

Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.

2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la lori gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

3. I servizi la cui gestione é riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Art. 81

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da apposito Regolamento.

Art. 82

La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione é regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal Regolamento.

4. In sede di Regolamento potranno essere individuate forme di preferenza nei confronti di associazioni di volontariato o imprese cooperative senza fini di speculazione privata o con fini di recupero sociale.

CAPO II

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 83

Organismi di partecipazione

1. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione. L'Amministrazione comunale per la gestione dei servizi di cui sopra può avvalersi delle forme di autorappresentanza.

2. Gli organismi previsti dal comma precedente e quelli esponenziali d'interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio.

Art. 84

Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio comunale che autorizza l'Istituzione o la partecipazione del Comune a fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende o società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli Enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga, per le aziende speciali e le istituzioni, conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune nelle aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o da esso dipendenti o controllati, si applicano gli articoli 42 e 50 del decreto legislativo 8 agosto 2000 n. 267.

3. La revoca di singoli Amministratori o dell'intero organo esecutivo di un'azienda speciale o di istituzioni dipendenti dal Comune, è disposta dal Sindaco su indirizzo del Consiglio comunale e deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

4. I rappresentanti del Comune negli Enti di cui al comma 1° debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa.

Art. 85

Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il Regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

4. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 86

Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle istituzioni sono nominati dal Sindaco in base agli indirizzi definiti dal Consiglio comunale in forza di un documento corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto dal Sindaco o da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati dal Sindaco, su indirizzo del Consiglio comunale. Il Sindaco, contestualmente alla disposizione di revoca, provvede alla nomina dei sostituti.

Art. 87

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Sindaco, in base agli indirizzi formulati in seno al Consiglio comunale, nomina il Consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione, scelti tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale ed esperienza di amministrazione, anche in rappresentanza dei soggetti che in forma singola o associata usufruiscono dei servizi esercitati e gestiti dall'istituzione.

2. Il Consiglio di amministrazione é formato da 7 componenti, compreso il presidente, e provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

3. Il Regolamento disciplina le modalità di funzionamento dell'organo.

Art. 88

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Art. 89

Il Direttore

1. Il Direttore dell'istituzione é nominato dalla Giunta con le modalità previste dal Regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, é il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 90

Le Aziende speciali

1. L'Azienda speciale è Ente strumentale all'Ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

2. Per la sua disciplina si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai precedenti articoli 80, 81, 82, 83.

Art. 91

Società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere, anche in collaborazione con altri comuni, la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Comune può, altresì, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 267/2000, anche in deroga a disposizione di legge specifiche. Gli Enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e dell'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'Ente Pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

TITOLO VIII

CONTROLLO INTERNO

Art. 92

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. Per i casi di incompatibilità ed ineleggibilità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 236 del decreto legislativo n. 267/2000.

3. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 93

Revisore del conto

1. Il revisore dei conti, deve possedere tutti requisiti di cui all'articolo 234 del decreto legislativo n. 267/2000.

2. Le funzioni dell'Organo di revisione dei conti sono tutte quelle previste ed elencate dall'articolo 239 del decreto legislativo n. 267/2000.

3. L'attività del revisore é indirizzata anche ad esprimere proposte finalizzate alla ricerca della migliore efficenza-efficacia gestionale.

4. Il revisore del conto può partecipare alle sedute di Consiglio comunale e può essere invitato alle sedute della Giunta comunale.

TITOLO IX

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 94

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/5 del corpo elettorale per proporre modificazioni allo Statuto mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. E' inoltre ammessa l'iniziativa di ogni Consigliere comunale, tesa a ottenere modifiche dello Statuto, mediante presentazione al Consiglio comunale di una proposta articolata.

4. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 95

Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie e comunque non in contrasto con disposizioni di leggi statali e regionali.

3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 55 del presente Statuto.

5. I Regolamenti possono essere sottoposti a referendum con effetti anche abrogativi nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente articolo 65.

6. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

7. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 96

Adeguamento delle fonti normative comunali e leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, ed in altre leggi e nello statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 97

Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1° devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 98

Potestà sanzionatoria

1. Nel rispetto dei principi di autonomia normativa concessa al Comune, di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 265/1999 e all'articolo 7 del decreto legislativo n. 267/2000, il Comune di Carlino provvederà ad integrare i Regolamenti al fine di prevedere la tipologia di sanzione da irrogarsi in caso di violazione delle norme regolamentari, nel massimo rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 128 della Costituzione.

2. Le sanzioni amministrative non potranno essere inferiori a lire 14 mila e superiori a venti milioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 689/1981. Entro questi limiti ed attenendosi al principio, espresso dall'articolo 11 della legge n. 689/1981, della corrispondenza della sanzione alla violazione, l'Ente provvederà ad individuare, con le modalità di cui al comma precedente, la misura della sanzione.

Art. 99

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il Consiglio approva entro un anno i Regolamenti previsti dallo Statuto.

3. Fino all'adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

(approvato con delibera del Consiglio comunale n. 63 del 29 novembre 2001, ravvisata legittima dal CO.RE.CO. di Udine nella seduta del 10 dicembre 2001 al n. 33294 di prot.).

COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA
(Gorizia)

Avviso di deposito del progetto di lottizzazione comparto CI «Braida Cosolo» del P.R.G. comunale. Adozione variante sostanziale al progetto P.R.P.C. e schema di convenzione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA MANUTENTIVA

del Comune di Fogliano Redipuglia ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale n. 52/1991 del 19 novembre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni,

RENDE NOTO

che la variante sostanziale al progetto di lottizzazione del comparto CI «Braida Cosolo» del P.R.G. comunale e relativo schema di convenzione, adottato con deliberazione consiliare n. 39 del 20 dicembre 2001, sarà depositata presso la Segreteria comunale per 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, durante i quali chiunque ha la facoltà di prenderne visione negli orari d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 ed inoltre il lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 e il mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 19.00).

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune le proprie osservazioni, nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Fogliano Redipuglia, 8 gennaio 2002

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
MANUTENTIVA:
geom. Giovanni Donnini

COMUNE DI FIUME VENETO
(Pordenone)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del centro del capoluogo.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale n. 52/91, modificata dalla legge regionale n. 34/1997, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 77 del 10 dicembre 2001 esecutiva a termini di legge, il Consiglio comunale di Fiume Veneto ha adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del centro del capoluogo.

Contemporaneamente alla presente pubblicazione il P.R.P.C. sarà depositato presso l'Ufficio segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune le proprie osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati potranno presentare opposizioni sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente.

Fiume Veneto, 16 gennaio 2002

IL SINDACO:
Lorenzo Cella

COMUNE DI FORNI DI SOPRA
(Udine)

Classificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Albergo Italia».

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la denuncia di attrezzatura presentata dal sig. Simion Nicola, nato a Mirano (Venezia) il 14 agosto 1963, Direttore generale della società «S.M. Service S.p.A.» con sede in Santa Maria di Sala (Venezia) in via Roma n. 1, codice fiscale 03174340277, gestore dell'esercizio alberghiero denominato «Italia», sito in Comune di Forni di Sopra, via Venezia n. 27, codice fiscale/partita I.V.A. 02073810307, intesa ad ottenere la classificazione per l'esercizio di albergo.

VISTO che l'autorizzazione è subordinata al decreto di classificazione della struttura ricettiva.

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato per l'accertamento dei requisiti posseduti e richiesti per l'assegnazione del livello di classificazione;

VISTA legge regionale n. 17 del 18 aprile 1997;

RITENUTA di provvedere in merito,

DECRETA

1) Di attribuire all'«Albergo Italia», gestito dalla Società «S.M. Service S.p.A.» con sede in Santa Maria di Sala (Venezia), sito in Comune di Forni di Sopra, via Venezia n. 27, della capacità ricettiva di n. 25 camere per complessivi n. 55 posti letto, tutte munite di servizi igienici autonomi, il livello di classificazione di «Albergo Tre Stelle».

2) Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3) Verso il provvedimento di classificazione è ammesso ricorso alla Giunta Regionale entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione del presente provvedimento o, in caso di ricorso presentato da soggetto diverso dal titolare o gestore della struttura alberghiera, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione.

Forni di Sopra, lì 28 dicembre 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO:
dr. Fiorenzo Garufi

COMUNE DI PALUZZA
(Udine)

Avviso di deposito degli atti relativi al piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) relativo alla zona D - zone per insediamenti industriali o artigianali (D2), in località Manaces, con valore di Piano insediamenti produttivi (P.I.P.).

IL SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 27 dicembre 2001, esecutiva, ad oggetto: «adozione nuovo Piano Insediamenti Produttivi, in località Manaces";

VISTO l'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni,

INFORMA

che per trenta giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso (data odierna) resteranno depositati presso la Segreteria comunale di questo Comune, in libera visione a tutti i cittadini, gli atti relativi allo strumento urbanistico sopraccitato.

Entro il periodo di deposito, ovvero dalla data odierna e fino al giorno 15 febbraio 2002 compreso, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C. in parola.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal Piano possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificamente.

Si precisa che le osservazioni od opposizioni dovranno essere redatte in carta legale ed anche i grafici che eventualmente venissero presentati a corredo delle osservazioni od opposizioni dovranno soddisfare la legge sul bollo.

Orario di apertura al pubblico:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00;

- il giovedì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 17.45.

Paluzza, lì 7 gennaio 2002

IL SINDACO:
p.i. Emidio Zanier

COMUNE DI POVOLETTO
(Udine)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa privata dell'azienda agricola «Flebus Angelo» sita in frazione Salt strada denominata «Vicinale dai Rones».

IL SINDACO

ai sensi e per gli effetti del II comma, articolo 45 della legge regionale 52/1991;

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 78 del 20 dicembre 2001 è stato adottato, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, legge regionale 52/1991, il Piano particolareggiato d'iniziativa privata dell'azienda agricola «Flebus Angelo» sita in frazione Salt strada denominata «Vicinale dai Rones»;

che il P.R.P.C. di cui trattasi, completo in tutti i suoi elementi, unitamente alla delibera d'adozione divenuta esecutiva ai sensi di legge, dal lunedì al venerdì, festività escluse ed in orario di apertura al pubblico, sarà depositato, in libera visione, presso l'Ufficio segreteria comunale, per la durata di giorni 30 (trenta) effettivi, a decorrere dalla data di affissione del presente avviso all'Albo pretorio comunale o dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, se più recente.

Che perentoriamente entro il periodo di deposito, ed in competente carta legale, chiunque può presentare osservazioni al P.R.P.C.. Nel medesimo termine i proprietari di eventuali immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

STABILISCE

Che il presente avviso venga affisso all'Albo pretorio comunale e delle frazioni nonchè tempestivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Povoletto, lì 27 dicembre 2001

IL SINDACO:
(firma illeggibile)

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
(Pordenone)

Avviso di approvazione di P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Elena».

IL SINDACO

RENDE NOTO

- che con delibera consiliare n. 59 del 30 novembre 2001 è stato approvato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Elena».

Prata di Pordenone, 27 dicembre 2001

IL SINDACO:
dott. Omero Ronchese

COMUNE DI REANA DEL ROJALE
(Udine)

Avviso di deposito e di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa pubblica in frazione Remugnano - zona omogenea «O2» ambito di centro civico.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti del secondo e terzo comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52;

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 84 del giorno 11 del mese di dicembre 2001, esecutiva a termini di legge, è stato adottato il progetto della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa pubblica in frazione Remugnano - zona omogenea «O2» ambito di centro civico.

Detta deliberazione con i relativi elaborati è depositata presso la segreteria comunale, per la durata di trenta giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare a questo Comune osservazioni redatte in carta legale.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni sempre redatte in carta legale.

Reana del Rojale, lì 8 gennaio 2002

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Andrea Mecchia

COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO
(Pordenone)

Statuto comunale.

SOMMARIO

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

CAPO I
LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO

Articolo 1 Il Comune

Articolo 2 Stemma e gonfalone
Articolo 3 Territorio - Sede

CAPO II
ATTIVITA' DEL COMUNE

Articolo 4 Il ruolo
Articolo 5 Compiti e funzioni
Articolo 6 Albo pretorio

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I
NORME GENERALI

Articolo 7 Organi
Articolo 8 Il Sindaco
Articolo 9 Il Vice-Sindaco
Articolo 10 Impedimento permanente del Sindaco
Articolo 11 Dimissioni
Articolo 12 Mozione di sfiducia
Articolo 13 Competenze del Sindaco - Attribuzioni di amministrazione
Articolo 14 Competenze del Sindaco - Attribuzioni di vigilanza
Articolo 15 Competenze del Sindaco - Attribuzioni di organizzazione
Articolo 16 Consiglio comunale
Articolo 17 Competenze ed attribuzioni
Articolo 18 Sessioni e convocazione
Articolo 19 Commissioni
Articolo 20 Consiglieri
Articolo 21 Diritti e doveri dei Consiglieri
Articolo 22 Gruppi consiliari
Articolo 23 Decadenza per mancata partecipazione alle sedute
Articolo 24 Giunta comunale
Articolo 25 Composizione
Articolo 26 Nomina
Articolo 27 Funzionamento della Giunta
Articolo 28 Attribuzioni

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 29 Associazioni
Articolo 30 Partecipazione popolare
Articolo 31 Interventi nel procedimento amministrativo
Articolo 32 Petizioni
Articolo 33 Proposte
Articolo 34 Istanze
Articolo 35 Referendum
Articolo 36 Diritto di accesso agli atti e di informazione
Articolo 37 Azione popolare

CAPO III
IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 38 Difensore civico: nomina
Articolo 39 Difensore civico: decadenza
Articolo 40 Difensore civico: funzioni
Articolo 41 Difensore civico: facoltà e prerogative
Articolo 42 Difensore civico: relazione annuale
Articolo 43 Difensore civico: indennità di funzione

CAPO IV
ORGANIZZAZIONE UFFICI

Articolo 44 Il Direttore generale
Articolo 45 Il Segretario comunale
Articolo 46 Il Vice-Segretario comunale
Articolo 47 Uffici: principi strutturali ed organizzativi
Articolo 48 Uffici: messo comunale
Articolo 49 Responsabile dei servizi
Articolo 50 Determinazioni
Articolo 51 Responsabilità di procedimento amministrativo
Articolo 52 Risorse umane

TITOLO III
SERVIZI PUBBLICI

CAPO I
SERVIZI

Articolo 53 Forme di gestione
Articolo 54 Gestione in economia e affidamento in concessione a terzi
Articolo 55 Azienda speciale
Articolo 56 Istituzione
Articolo 57 Nomina e revoca

Articolo 58 Società a prevalente capitale pubblico locale
e Società partecipate

Articolo 59 Gestione associata dei servizi e delle funzioni

TITOLO IV
ORDINAMENTO FUNZIONALE

CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 60 Organizzazione sovraccomunale

Articolo 61 Principio di collaborazione

Articolo 62 Convenzioni

Articolo 63 Consorzi

Articolo 64 Accordi di programma

TITOLO V
FUNZIONE NORMATIVA

CAPO I
ATTIVITA' REGOLAMENTARE E DELIBERATIVA

Articolo 65 Regolamenti

Articolo 66 Ordinanze

Articolo 67 Adeguamento delle forme normative e comunali
a leggi sopravvenute

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I
ATTIVITA' FINANZIARIA

Articolo 68 Ordinamento

Articolo 69 Attività finanziaria del Comune

Articolo 70 Amministrazione dei beni comunali

Articolo 71 Contabilità comunale: il Bilancio

Articolo 72 Contabilità comunale: il Consuntivo

Articolo 73 Attività contrattuale

Articolo 74 Revisione economica - finanziaria

Articolo 75 Tesoreria

Articolo 76 Controllo economico della gestione

Articolo 77 Partecipazione alla programmazione

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 78 Entrata in vigore

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

CAPO I

LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO

Art. 1

Il Comune

1. Il Comune di Roveredo in Piano è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle norme del presente Statuto.

2. Il Comune di Roveredo in Piano è parte integrante della Comunità Europea e concorre alla promozione della cultura della pace e della solidarietà internazionale e dei diritti umani.

3. Il Comune è espressione della comunità locale, la rappresenta e ne cura gli interessi. A tale scopo sostiene anche libere forme associative, la loro costituzione e il potenziamento.

4. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, ed esercita funzioni proprie attribuite o delegate.

5. Il Comune promuove la discussione ed il confronto sulle istituzioni e sui programmi, nonché sulla gestione dei servizi. A tale scopo favorisce la partecipazione e consultazione della popolazione, garantisce la pubblicità degli atti della Amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi e favorisce l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte dei cittadini anche in forma associata.

6. Il Comune coordina l'attività dei propri organi e strutture nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli nell'osservanza del principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

Art. 2

Stemma e gonfalone

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Roveredo in Piano e con lo stemma concesso con Decreto Reale del 1° febbraio 1938 così descritto: «D'azzurro, a tre piante di rovere al naturale, l'una accanto all'altra, sulla campagna di verde. Ornamenti esteriori da Comune».

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. 24 ottobre 1975 e costituito da: «Drappo d'azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Roveredo in Piano».

3. Il Sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 3

Territorio - Sede

1. Il Comune di Roveredo in Piano comprende la parte del territorio nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica. Il Comune ha sede nel palazzo municipale ove di norma si riuniscono gli Organi istituzionali.

CAPO II

ATTIVITA' DEL COMUNE

Art. 4

Il ruolo

1. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri, esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello Statuto. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia secondo il principio di sussidiarietà.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri enti dalle leggi statali o regionali.

3. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini del presente Statuto ed è improntata a criteri di imparzialità, efficienza, efficacia e trasparenza.

4. Il Comune per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate attua forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e/o con altri Enti.

5. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione.

6. Il Comune persegue le finalità e i principi della «Carta Europea dell'autonomia locale» adottata a Versailles nel 1954 dal Consiglio dei Comuni d'Europa, con la quale la valorizzazione delle autonomie territoriali è collegata nel contesto del processo di unificazione dell'Europa. A tale fine opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea quale Europa dei popoli anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi, per contribuire alla pace e alla giustizia.

Art. 5

Compiti e funzioni

1. Il Comune gestisce servizi propri secondo le norme del presente Statuto.

2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica ed ogni altro servizio trasferito o delegato dallo Stato. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, a condizione che vengano assicurate le coperture finanziarie dei maggiori oneri.

4. Il Comune si impegna ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione. Il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo. Nell'ambito dei provvedimenti regionali di delega saranno assicurati i mezzi finanziari per l'esercizio della delega stessa.

5. Il Comune può organizzare corsi di formazione e di aggiornamento rivolti al proprio personale nonché a personale di altro Ente, Istituzione o privati. In quest'ultimo caso con la stipula di opportuna convenzione.

6. In particolare il Comune si impegna nei seguenti settori di attività:

1) Tutela della salute e protezione sociale

Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla vita ed alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo all'ambiente, ai luoghi di lavoro, alla tutela della maternità e dell'infanzia; opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza, con particolare riferimento alla famiglia, agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi e concorre alle politiche territoriali di accoglienza e di assistenza per gli stranieri esuli, emigranti e rifugiati politici.

2) Tutela del patrimonio naturale, storico, linguistico, artistico, archeologico e ambientale

Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente attuando piani per la difesa del

suolo, del sottosuolo, dell'aria, dell'acqua, della flora e della fauna e per eliminare ogni causa di possibile inquinamento. Tutela e valorizza il patrimonio storico, artistico, archeologico e ambientale garantendone il godimento da parte della collettività.

3) Promozione dei beni culturali, dello sport, del tempo libero e del protagonismo giovanile

- Il Comune promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, adottando in tutte le sue attività, le misure necessarie alla conoscenza e valorizzazione dei beni culturali anche nel loro contesto ambientale.
- Promuove e favorisce le attività sportive dilettantistiche ed il turismo sociale e giovanile.
- Promuove la conoscenza e il dialogo fra le diverse culture del mondo con l'obiettivo di superare qualunque forma di intolleranza, razzismo o violazione dei diritti dell'uomo.
- Promuove il protagonismo giovanile anche individuando forme istituzionali di rappresentanza come il Consiglio comunale dei giovani, normato da apposito Regolamento.

4) Assetto ed uso del territorio

a) Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, delle attività agricole e degli impianti industriali, turistici e commerciali creando un equilibrato rapporto con l'ambiente naturale.

b) Promuove e realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e privata, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

c) Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione, secondo le esigenze e le priorità definite dagli appositi programmi.

d) Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e dei servizi in genere.

e) Predispone idonei strumenti di protezione civile, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

5) Sviluppo economico

1) Il Comune tutela e promuove lo sviluppo delle attività economiche finalizzate alla promozione sociale dell'uomo garantendone la dignità dei lavoratori con particolare attenzione all'agricoltura, all'industria, all'artigianato, ai servizi.

2) Il Comune, anche in collaborazione con i Comuni contermini e altre istituzioni:

a) coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo;

b) promuove programmi atti a favorire lo sviluppo del terziario avanzato per stimolare la qualificazione professionale e l'occupazione giovanile;

c) favorisce attraverso la pianificazione e la promozione, anche in forma consortile iniziative industriali.

d) sostiene lo sviluppo dell'agricoltura nel quadro di un ordinato assetto del territorio;

e) favorisce con iniziative culturali ed artistiche il rilancio del turismo stimolando il rinnovamento e la modernizzazione delle attrezzature e dei servizi;

f) incoraggia e sostiene l'associazionismo, la cooperazione e le forme di autogestione fra lavoratori.

6) Programmazione economico-sociale e territoriale

1) In conformità a quanto disposto dall'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5 del T.U. Ordinamento EE.LL. n. 267/2000, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2) Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

7) Servizi pubblici

Il Comune, per la gestione dei servizi, che per loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

a) la costituzione di aziende speciali;

b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni;

c) la stipula di apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione del servizio;

d) la concessione a terzi;

e) un'apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

8) Promozione delle pari opportunità

Il Comune promuove ogni iniziativa tesa allo sviluppo delle pari opportunità tra uomo e donna in tutti i campi del vivere sociale anche per ciò che concerne gli organi istituzionali.

Art. 6

Albo pretorio

1. Il Comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Un dipendente del Comune verrà designato quale responsabile delle pubblicazioni.

3. Tutte le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio secondo le specifiche disposizioni di legge.

4. Il Comune potrà avere un proprio «servizio stampa» per dare più ampia pubblicità all'attività amministrativa.

5. Il Comune individua uno o più luoghi da destinare all'esposizione pubblica e gratuita di materiale informativo a disposizione delle associazioni. Il Regolamento determina le modalità di attuazione del servizio.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 7

Organi

1. Sono Organi del Comune: il Sindaco, il Consiglio e la Giunta.

2. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione, rappresenta la Comunità ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

3. Il Consiglio comunale è Organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 8

Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco è l'Organo responsabile dell'Amministrazione, legale rappresentante del Comune, Ufficiale di Governo per le funzioni di competenza statale, Autorità locale e sanitaria, Ufficiale di Pubblica Sicurezza, autorità locale di Protezione Civile.

3. Nomina gli Assessori comunali.

4. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

5. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità ed ineleggibilità all'Ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

6. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'articolo 53, comma 2 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco viene sostituito dal Vice-Sindaco.

7. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 9

Il Vice-Sindaco

1. Il Vice-Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice-Sindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 10

Impedimento permanente del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

2. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Art. 11

Dimissioni

Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio comunale e, sino all'entrata in carica del nuovo Sindaco eletto, subentra il Vice Sindaco ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n. 23/1997.

Art. 12

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 13

Competenze del Sindaco - Attribuzioni di Amministrazione

Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o consiglieri, a questi ultimi con rilevanza interna e finalità consultive, ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, riferendone al Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'articolo 8 del T.U. Ordinamento EE.LL. n. 267/2000;

d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;

f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore;

g) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili;

h) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni;

i) esercita la rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio.

Art. 14

Competenze del Sindaco - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni anche presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore Generale se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove o assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 15

Competenze del Sindaco - Attribuzioni di organizzazione

Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da esso presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta comunale, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio comunale in quanto di competenza consiliare;

e) ha il potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;

f) quando particolari motivi lo esigono, può delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di particolari attribuzioni di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi, esclusivamente con funzioni di indirizzo e di controllo senza poteri di firma con rilevanza interna e finalità consultive.

Art. 16

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. Il funzionamento del Consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto comunale, è disciplinato dal Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede la modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte ed indica il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, ferma restando la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente. Ai fini della determinazione del terzo, non va computato il Sindaco.

3. Il Regolamento fissa, altresì, le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio comunale servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

4. Le funzioni di Presidente del Consiglio comunale sono esercitate dal Sindaco.

Art. 17

Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari. Ai sensi dell'articolo 42 del T.U. Ordinamento EE.LL. 267/2000, le competenze del Consiglio comunale sono le seguenti:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, Regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 47 comma 5, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione che non siano di competenza di altri organi;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria Amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta comunale, del Segretario comunale o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Il Consiglio comunale, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'Ente.

6. Il Consiglio comunale può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento contenente gli indirizzi generali di governo.

7. Il Consiglio comunale può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta comunale di provvedimenti dei quali i Revisori del Conto abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'Amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

8. Il Consiglio comunale può esprimere, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

9. Il Consiglio comunale può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed altresì con le medesime modalità esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo.

Art. 18

Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, il Regolamento stabilisce la natura ordinaria e straordinaria delle sessioni.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio comunale e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere con le modalità previste nel Regolamento.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui è già stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e deve essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno dal momento del ricevimento della convocazione.

9. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

Art. 19

Commissioni

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina le modalità di nomina, di funzionamento e la loro composizione.

2. Per quanto riguarda le commissioni di indagine e di controllo istituite ai sensi dell'articolo 44, 2° comma del T.U. Ordinamento EE.LL. n. 267/2000, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Art. 20

Consiglieri

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità. Singolarmente o in gruppo hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio comunale, nonché di presentare interrogazioni e mozioni, rispettando le procedure stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nella elezione a tale carica, ha

conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio comunale. La presentazione può avvenire durante la seduta con richiesta di verbalizzazione, oppure per iscritto tramite il Segretario comunale. Nel secondo caso, la data di presentazione coincide con la data di protocollo. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano della presa d'atto e diventano immediatamente efficaci. La surrogazione deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. In tal caso, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 21

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale.

3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché delle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti ed i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre, essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte agli organi deliberanti, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo articolo 22 del presente Statuto.

4. L'esame delle proposte di deliberazioni e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del «giusto procedimento».

5. Ai sensi del presente Statuto si intende per «giusto procedimento» quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili ed alla successiva comunicazione alla Giunta ed ai capigruppo consiliari.

Art. 22

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco od al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta comunale, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri comunali che intendano svolgere il proprio mandato al di fuori del gruppo corrispondente alla lista elettorale nella quale sono stati eletti, possono istituire o confluire in un unico gruppo, denominato «Gruppo Misto». Il Regolamento del Consiglio comunale ne definisce modalità di funzionamento e attribuzioni.

Il Regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 23

Decadenza per mancata partecipazione alle sedute

1. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza della seduta entro 15 giorni dalla stessa.

2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute nell'anno, senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 20 giorni dalla notifica dello stesso.

3. Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio e copia dell'eventuale deliberazione è notificata all'interessato entro 20 giorni.

Art. 24

Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

3. La Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 25

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di n. 4 fino ad un massimo di n. 5 Assessori.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; può tuttavia essere nominato anche un Assessore esterno al consiglio, purché dotato dei requisiti di eleggibilità, candidabilità, compatibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. L'Assessore esterno partecipa alle sedute del consiglio ed intervenire nella discussione ma non ha diritto di voto.

4. I componenti la Giunta comunale, competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 26

Nomina

1. Il Vice-Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge 18 agosto 2000, n. 267, articolo 64, comma 4; non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 27

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti compreso il Sindaco e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute della Giunta sono curate dal Segretario comunale.

Art. 28

Attribuzioni

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di Amministrazione che per loro natura devono essere adottati da organo collegiale e non rientrino nella competenza esclusiva del Consiglio. La Giunta comunale svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti. La Giunta, nell'esercizio delle attribuzioni di Governo si occupa, tra l'altro, di:

1) proporre al Consiglio i Regolamenti;
2) approvare i progetti, i disegni attuativi del programma di bilancio;
3) elaborare linee di indirizzo e predisporre disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
4) assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
5) elaborare e proporre al Consiglio criteri per la determinazione di nuove tariffe;
6) approvare il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
7) proporre criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 29

Associazioni

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazioni previste, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. Nell'ambito delle finalità conseguite dal Comune, è istituito l'albo delle forme associative, e possono essere istituite le Consulte Comunali previa adozione di specifico Regolamento.

3. I criteri e le modalità per l'iscrizione sono disciplinati da Regolamento.

4. Le associazioni e le altre libere forme associative iscritte all'albo:

a) vengono consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali, anche per mezzo delle Consulte comunali;

b) possono accedere alla struttura ed ai beni e servizi comunali secondo le modalità previste dal Regolamento;

c) possono ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate.

6. Il Comune, al fine di facilitare il diritto di riunione, riconosciuto ai cittadini singoli o associati, può mettere a disposizione la sede opportuna per il libero svolgimento di attività politiche, sociali, culturali, ricreative e sportive.

7. Il Regolamento ne determina le condizioni, le modalità d'uso e l'eventuale corrispettivo.

8. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme d'incentivazione con apporti sia di natura finanziaria patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.

9. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni, e degli organi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Art. 30

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e garantisce la più ampia partecipazione di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, culturale e sociale della comunità.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Comune promuove, in particolare, la partecipazione dei giovani e a tal fine potrà istituire il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi che verrà eletto con criteri democratici e avrà competenze, organi e modalità operative definite in apposito Regolamento.

4. Il Consiglio comunale predispone e approva un Regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Art. 31

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori d'interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai Regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire sia ad opera dei soggetti singoli che dei soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere invitate, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminazione degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione personale, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio e garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli elementi del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso e ad intervenire nello stesso mediante memorie scritte.

11. La Giunta comunale potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 32

Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva legate al Comune di Roveredo in Piano.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 15 giorni, la assegna in esame al settore competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da un numero di cittadini almeno pari al 2% degli aventi diritto al voto nel Comune, l'Organo competente deve pronunciarsi in merito entro 45 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'Organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

Art. 33

Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 150 avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente ed ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro 45 giorni dal ricevimento.

2. L'Organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 34

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 45 giorni dalla presentazione.

Art. 35

Referendum

1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'Amministrazione locale il referendum consultivo sulle materie di competenza del Consiglio comunale, con esclusione di quelle riguardanti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

2. Il Regolamento disciplina i tempi e le modalità del referendum, nonché la costituzione di una commissione di garanti, composta da non più di cinque membri con il compito di sovrintendere a tutta la procedura referendaria.

3. Il referendum può essere promosso con deliberazione del Consiglio comunale adottata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. In tal caso il Sindaco provvede all'indizione del referendum entro due mesi.

4. La procedura per il referendum può essere, altresì, avviata da 30 e non più di 50 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune con la richiesta d'ammissibilità preventiva dei quesiti da sottoporre alla commissione dei garanti. La successiva richiesta di referendum, con sottoscrizione autenticata di almeno 300 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, è dichiarata ricevibile dalla commissione dei garanti entro 15 giorni. Entro tre mesi dalla dichiarazione di ricevibilità il Sindaco procede all'indizione del referendum su parere conforme dei garanti. Il Sindaco non provvede all'indizione del referendum qualora il Consiglio comunale abbia nel frattempo provveduto a deliberare congruamente sull'oggetto del quesito a referendum.

5. La proposta di referendum deve contenere i quesiti da sottoporre alla popolazione, esposti in termini chiari ed intelligibili.

6. Hanno diritto di partecipare ai referendum consultivi tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

7. Non possono essere proposti referendum consultivi, né possono essere ricevute le richieste nel periodo intercorrente tra la data d'indizione dei comizi elettorali e la proclamazione dei risultati. In ogni caso i referendum consultivi non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

8. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva, con apertura ininterrotta dei seggi per 10 ore, in locali pubblici facilmente accessibili. Lo spoglio delle schede deve terminare nella stessa giornata della votazione.

9. La pubblicità data alla consultazione, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento, sostituisce la stampa e la consegna dei certificati elettorali.

10. La partecipazione alla votazione è attestata con apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale. La consultazione è valida se hanno partecipato al voto almeno il 30% degli aventi diritto.

11. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui abbia ottenuto il voto favorevole da parte della maggioranza dei partecipanti al voto. In tal caso il Sindaco propone all'organo competente, entro due mesi dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 36

Diritto di accesso agli atti e di informazione

1. Ai cittadini singoli o associati, che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento, oltre a enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

4. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dai commi precedenti.

5. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

6. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

7. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

8. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati.

Art. 37

Azione popolare

1. Ciascun elettore può fare valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. Le associazioni di protezione ambientale possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettano al Comune, conseguenti a danno ambientale.

CAPO III

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 38

Difensore civico: nomina

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri e con voto palese.

2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco, previo controllo dei requisiti.

3. La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

4. Il Difensore civico rimane in carica per l'intera durata del consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del suo successore.

5. Non può essere nominato Difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;

b) i parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri di consorzi tra comuni, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c) i dipendenti del Comune, gli amministratori ed i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con amministratori del comune, suoi dipendenti ed il Segretario comunale.

Art. 39

Difensore civico: decadenza

1. Il Difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

3. Il Difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio comunale a provvedere.

Art. 40

Difensore civico: funzioni

1. Il Difensore civico ha il compito di intervenire, presso gli organi e gli uffici del comune, allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il Difensore civico ha compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica Amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Il Difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata segnalando, altresì, al Sindaco le violazioni denunciate.

4. Il Difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

Art. 41

Difensore civico: facoltà e prerogative

1. L'Amministrazione comunale pone a disposizione del Difensore civico mezzi e risorse idonei per il buon espletamento delle sue funzioni.

2. Il Difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell'Amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi. Egli, inoltre, può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

3. Nello svolgimento della sua azione il Difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando, in relazione alle questioni sottoposte al suo esame, anche la rispondenza alle norme di buona Amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

Art. 42

Difensore civico: relazione annuale

1. Il Difensore civico presenta, ogni anno, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il Difensore civico, nella relazione di cui al primo comma, può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere trasmessa a tutti i consiglieri e discussa entro 45 giorni in Consiglio comunale.

Art. 43

Difensore civico: indennità di funzione

1. Al Difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio comunale.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE UFFICI

Art. 44

Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione nel rispetto delle disposizioni poste dall'articolo 108 del T.U. Ordinamento EE.LL. n. 267/2000.

2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

3. Il Direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo i livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta.

5. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

6. Il Direttore generale predispone, di concerto con il Responsabile dell'Area Finanziaria, la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

7. Egli, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza o dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi predisposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il Regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco e dei responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

l) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Art. 45

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.

5. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio comunale e ne redige i verbali, che sottoscrive insieme con il Sindaco.

6. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

7. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale.

8. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e mozione di sfiducia.

9. Il Segretario comunale roga tutti i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento conferitagli dal Sindaco.

Art. 46

Il Vice-Segretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice-Segretario comunale, individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso di laurea.

2. Il Vice-Segretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 47

Uffici: principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti obiettivo e per programma;

b) analisi e individuazione delle produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato e responsabile di servizio;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale.

2. Apposito Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

3. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in settori ed uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

4. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

5. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi nazionali e regionali, allo Statuto, al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi approvato dalla Giunta comunale.

Art. 48

Uffici: messo comunale

1. Il Comune ha uno o più messi comunali.

2. Il messo comunale è autorizzato a notificare gli atti dell'Amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità.

3. Il messo comunale è autorizzato a notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta al Comune.

4. Al Comune, per ogni atto notificato, è dovuto, da parte dell'Amministrazione richiedente, una somma così come determinata dall'Amministrazione comunale o dai Ministeri competenti, qualora trattasi di uffici statali, in aggiunta alle spese di spedizione effettivamente sostenute. Con cadenza mensile, fermo restando quant'altro stabilito dall'articolo 10 della legge 265/1999, il responsabile del servizio notifiche richiede, alle singole amministrazioni, la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate nel periodo considerato per conto delle stesse amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa.

5. I referti del messo fanno fede sino a querela di falso.

Art. 49

Responsabile dei servizi

1. Il Sindaco provvede ai sensi dell'articolo 109, comma 2 del T.U. Ordinamento EE.LL. n. 267/2000, a nominare tra i dipendenti dell'Ente, secondo criteri di competenza e professionalità, i responsabili dei servizi. La nomina dei responsabili dei servizi ha durata non superiore a quella del mandato del Sindaco; la nomina è disposta non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali la nomina si intende riconfermata. I dipendenti nominati responsabili continuano, dopo la cessione del mandato del Sindaco, a esercitare le relative funzioni fino alla riconferma ovvero all'attribuzione dell'incarico di responsabile ad altro soggetto.

2. Spettano ai responsabili dei servizi, ciascuno per il settore di competenza, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge o lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente; sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto o dai Regolamenti dell'Ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) l'adozione delle determinazioni a contrattare;

d) la stipulazione dei contratti nell'esclusivo interesse dell'Ente;

e) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, ciascuno per il settore di competenza, in conformità agli atti di programmazione adottati dall'organo politico e nei limiti della dotazione finanziaria assegnata;

f) gli atti di Amministrazione e gestione del personale assegnato al proprio servizio;

g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai Regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in ma-

teria di prevenzione e repressione dall'abusivismo edilizio e paesaggistico- ambientale;

h) le attestazioni, le certificazioni, le comunicazioni, le diffide, i verbali, le autenticazioni, le legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;

i) l'espressione di parere di regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale, a eccezione dei meri atti di indirizzo, nonché di quello di regolarità contabile dal parte del responsabile del servizio finanziario, qualora l'atto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata.

3. I responsabili dei servizi, ciascuno per il settore di competenza, sono responsabili in via esclusiva, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

4. I responsabili dei servizi partecipano al processo istruttorio di formazione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria.

5. La Giunta comunale, ove non si possa fare fronte con personale in servizio e solo in assenza di professionalità analoghe presente all'interno dell'Ente, per prestazioni che richiedono un'alta specializzazione, ovvero la copertura dei posti di responsabile di servizio, può, con provvedimento motivato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, nel limite di un'unità per ogni settore od area, conferire ad esperti di provata competenza professionale, incarichi dirigenziali a tempo determinato, in relazione agli obiettivi indicati nella Relazione revisionale e programmatica. Gli incarichi dirigenziali, di cui al comma precedente, non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica nel rispetto delle compatibilità economiche e delle previsioni legislative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 110 del T.U.E.L. n. 267/2000.

6. Permane la facoltà del Sindaco di avocare a sé l'adozione di quei provvedimenti od atti qualora la legge lo consenta.

Art. 50

Determinazioni

1. I provvedimenti di competenza del Segretario comunale, del Direttore Generale, e dei responsabili dei servizi assumono la denominazione di «determinazioni». Qualora le determinazioni comportino un impegno di spesa devono essere trasmesse al servizio finanziario e diventano esecutive con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

2. Le determinazioni sono affisse mensilmente all'Albo pretorio.

Art. 51

Responsabilità di procedimento amministrativo

1. Il responsabile del servizio provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad assegnare ai dipendenti addetti al proprio servizio la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, inerente al singolo procedimento amministrativo, ovvero anche per categorie generali di procedimento, nel rispetto delle funzioni svolte e delle mansioni proprie del dipendente assegnatario. Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario responsabile del servizio.

2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dagli articoli 5 e 6 delle legge n. 241/1990 e dal Regolamento comunale in materia di termine e di responsabile del procedimento.

3. Il responsabile per l'accesso viene individuato all'interno di ciascun settore, ai sensi del vigente Regolamento.

Art. 52

Risorse umane

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni delle risorse umane attraverso lo sviluppo del sistema informativo, la formazione e qualificazione professionale.

2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina in particolare:

a) la struttura organizzativo-funzionale;

b) la dotazione organica;

c) le modalità di assunzione agli impieghi, nonché i requisiti di accesso e le modalità di selezione nel rispetto dei principi dell'imparzialità, la celerità di espletamento;

d) la costituzione e il funzionamento del Nucleo di valutazione.

3. Le sanzioni disciplinari nei confronti del personale dipendente, il procedimento per la loro applicazione sono regolati dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Nel Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi è individuato l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

4. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dell'Ente e dei sindacati, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.

5. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale e dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa.

TITOLO III

SERVIZI PUBBLICI

CAPO I

SERVIZI

Art. 53

Forme di gestione

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge.

3. Per i servizi pubblici da gestire in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di Azienda speciale o di Consorzio, costituzione o partecipazione di società di capitali a prevalente capitale locale pubblico.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione dei comuni, ovvero Consorzio.

5. I servizi pubblici locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento delle qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi; a tale fine l'Ente provvede per i servizi erogati, sia in forma diretta sia indiretta, all'adozione della carta dei servizi.

Art. 54

Gestione in economia e affidamento in concessione a terzi

1. Quando, per le modeste dimensioni, o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'Istituzione o un'Azienda, i servizi pubblici sono gestiti in economia. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi Regolamenti.

2. Quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, i servizi pubblici sono affidati con gara a evidenza pubblica in concessione a terzi. I rapporti tra il Comune e i gestori dei servizi pubblici sono regolati da contratti di servizio; in detti contratti sono stabiliti la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, il canone da riconoscersi al Comune, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'ente locale, le conseguenze degli adempimenti e le condizioni di recesso dell'Ente locale. La gara, nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi previsti dalle carte dei servizi, è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, nonché dei piani di sviluppo del servizio medesimo.

Art. 55

Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico.

2. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco tra cittadini non facenti parte del Consiglio e/o della Giunta, che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di Amministrazione di imprese pubbliche o private.

Art. 56

Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce un'Istituzione mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'Istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico- finanziario dal quale risultino:

- i costi dei servizi;
- le forme di finanziamento;
- le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il Regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'Istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione e aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Istituzione.

5. Gli organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore. Il Consiglio di Amministrazione e il personale dell'Istituzione sono nominati dal Sindaco tra cittadini non facenti parte del Consiglio e/o della Giunta, che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze nel settore.

6. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

7. Il Direttore dell'istituzione provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione previsti dal Regolamento.

8. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio e adotta in caso di necessità e urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

9. Il Direttore dell'Istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal Regolamento; dirige l'attività dell'Istituzione stessa, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 57

Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, nei termini di legge e sulla base dei curricula dei candidati.

Art. 58

Società a prevalente capitale pubblico locale e Società partecipate

1. Qualora in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio pubblico sia opportuna la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il Comune può costituire o partecipare a società per azioni ovvero a società a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale.

2. Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e di collegamento tra le società stesse e il Comune, prevedendo che la nomina di almeno un componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori sia riservata al Comune.

Nei casi e per le finalità previste dall'articolo 112 del T.U. Ordinamento EE.LL. n. 267/2000, il Comune può, altresì, costituire o partecipare a società per azioni ovvero a società a responsabilità limitata, senza vincolo della partecipazione maggioritaria pubblica locale. L'atto costitutivo deve prevedere l'obbligo che la nomina di almeno un componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori sia riservata al Comune.

Art. 59

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli Enti Locali per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV

ORDINAMENTO FUNZIONALE

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 60

Organizzazione sovraccomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Provincia e i comuni viciniori, anche attraverso la costituzione dell'Unione dei comuni.

Art. 61

Principio di collaborazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi e intese di cooperazione.

Art. 62

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi

attraverso la stipula di apposite convenzioni con altri Enti locali.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi.

Art. 63

Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del Consorzio con altri Enti Locali per gestire funzioni e servizi.

2. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente e deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi e/o funzioni attraverso il modulo consortile.

Art. 64

Accordi di programma

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi, che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'interazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori, e in particolare:

a) deve determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) deve individuare, attraverso strumenti appropriati, come il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e regolare i rapporti fra gli enti coinvolti;

c) deve assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nel rispetto delle funzioni attribuite.

4. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. L'accordo di programma si attua nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, articolo 19 e seguenti.

TITOLO V

FUNZIONE NORMATIVA

CAPO I

ATTIVITA' REGOLAMENTARE E DELIBERATIVA

Art. 65

Regolamenti

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, addotta Regolamenti per organizzazione e funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici, per l'esercizio delle funzioni e per la disciplina dei servizi erogati.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità

4. La Giunta comunale addotta i provvedimenti organizzativi ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati.

Art. 66

Ordinanze

1. Al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale, il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, addotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti.

2. Le ordinanze di cui al comma 1, devono essere pubblicate all'Albo pretorio e devono essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità. Per la loro esecuzione, il Sindaco può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Art. 67

Adeguamento delle forme normative e comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adempimenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenute nella Costituzione, nel T.U. Ordinamento EE.LL. n. 267/2000 e in altre leggi, nello Statuto stesso, entro 120 (centoventi) giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2. Per la revisione dello Statuto si osservano le disposizioni e il procedimento di cui all'articolo 6 commi 4 e seguenti del T.U. Ordinamento EE.LL. n. 267/2000.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I

ATTIVITA' FINANZIARIA

Art. 68

Ordinamento

1. L'ordinamento delle finanze del Comune è riservato alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria.

3. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 69

Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:

a) imposte proprie;

b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;

c) tasse e diritti per servizi pubblici;

d) trasferimenti erariali;

e) trasferimenti regionali;

f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;

g) risorse per investimenti;

h) altre entrate.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione del Consiglio comunale, imposte, tasse e tariffe, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni, per quanto è possibile, al costo dei relativi servizi e tendendo ad un sempre maggiore coinvolgimento dei cittadini nella spesa da sostenere per essi.

4. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di erogazione gratuita o agevolazioni nei servizi di competenza del Comune, devono garantire risorse finanziarie compensative.

Art. 70

Amministrazione dei beni comunali

1. Il responsabile del servizio provvede alla tenuta di un inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni cinque anni.

2. Nel Regolamento di contabilità verranno previste le norme relative alla gestione dei beni demaniali e patrimoniali.

Art. 71

Contabilità comunale: il Bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato ed alla legislazione regionale.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal Consiglio comunale osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa diventano esecutivi con il visto attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario.

Art. 72

Contabilità comunale: il Consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori di cui all'articolo 74 del presente Statuto.

Art. 73

Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il Comune provvede mediante contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile del servizio.

3. La determinazione deve indicare:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le ragioni che sono alla base e le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

4. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il responsabile del servizio.

Art. 74

Revisione economica-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge l'organo di revisione, composto da un membro, scelto in conformità alle norme di legge.

2. Il revisore non deve trovarsi nelle condizioni previste dalla legge quali cause di incompatibilità o ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale, nonchè nei casi di cui all'articolo 236 del T.U. Ordinamento EE.LL. n. 267/2000.

3. Non possono essere eletti revisore del conto i parenti o affini entro il quarto grado dei componenti della Giunta e del Segretario comunale, nonché i legali rappresentanti di enti o associazioni che abbiano rapporti economici di qualunque natura con il Comune.

4. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato e sul regolare funzionamento dell'organo nonché a seguito di perdita dei requisiti che hanno dato luogo alla sua elezione.

5. In caso di revoca, di dimissioni o decesso del revisore, il nuovo revisore dura in carica fino alla scadenza del triennio.

6. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla responsabilità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

7. A tal fine il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

8. Nella relazione di cui al comma 6 l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

9. Il Consiglio comunale può affidare al revisore il compito di eseguire verifiche su questioni relative a singoli servizi comunali.

10. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio, mediante apposita comunicazione.

Art. 75

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal Regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 76

Controllo economico della gestione

1. Per il proseguimento delle finalità insite nelle procedure del controllo di gestione i responsabili degli uffici e dei servizi, eseguono periodicamente e, comunque, quadrimestralmente, operazioni di controllo e di verifica economico finanziaria su ciascuna attività al fine di orientare le decisioni a criteri di convenienza economica ovvero a criteri atti a minimizzare i costi a parità di risultati, riferendone alla Giunta.

Art. 77

Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa, formulando proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure previste dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 78

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte dell'organo regionale di controllo, a seguito della pubblicazione per trenta giorni consecutivi all'Albo pretorio comunale. Lo Statuto è pubblicato sul «Bollettino Ufficiale» della regione e in-

viato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei Regolamenti comunali incompatibili con il presente Statuto.

(Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 9 ottobre 2001.

- Deliberazione parzialmente annullata, limitatamente a parte del comma 3 dell'articolo 40 avente ad oggetto; «Difensore civico: funzioni» dal CO.RE.CO. con decreto prot. n. 3116/2001 - n. di reg. C.R.C. 5135 del 26 novembre 2001.

- Ripubblicato all'Albo pretorio comunale dal 6 dicembre 2001 al 5 gennaio 2002 ed esecutivo dal 6 gennaio 2002).

Avviso di adozione del P.R.P.C. n. 2 di iniziativa pubblica «Area Centrale» - Area di coordinamento n. 4 - Area progetto A - Area progetto B.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti del comma 2, articolo 45, legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

• che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 4 dicembre 2001, è stato adottato il P.R.P.C. n. 2 di iniziativa pubblica «Area Centrale» - Area di coordinamento n. 4 - Area progetto A - Area progetto B;

• che il P.R.P.C. n. 2 di iniziativa pubblica «Area centrale» - Area di coordinamento n. 4 - Area progetto A - Area progetto B, completo in tutti i suoi elementi, dal lunedì al venerdì, festività escluse ed in orario di apertura al pubblico, sarà depositato, in libera visione, presso l'Ufficio segreteria comunale e presso l'Ufficio tecnico comunale - Edilizia privata ed urbanistica, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

• che perentoriamente entro il periodo di deposito, ed in competente carta legale, chiunque può presentare osservazioni al P.R.P.C.;

• nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Sulle osservazioni ed opposizioni il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Del deposito viene dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonchè mediante pubblicazione all'Albo comunale ed affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza.

Dalla residenza municipale, 17 gennaio 2002

IL SINDACO:
Danilo Del Piero

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE
(Udine)

Avviso di deposito degli elaborati relativi al Piano regolatore particolareggiato comunale della zona industriale D2.2 di iniziativa privata presentato dalle Ditte Z.M. S.r.l. - Cortello Graziano - Z.L.G. - Materc Evelina.

IL SINDACO

Vista la legge 17 agosto n. 1150;

Vista la legge regionale n. 52/1991, articolo 45;

Visto il vigente P.R.G.C. e succ. variante;

PORTA A CONOSCENZA

Che presso la Segreteria comunale sono depositati per la durata di trenta giorni effettivi, gli elaborati relativi al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata all'oggetto, adottato con delibera del Consiglio comunale n. 71 in data 19 dicembre 2001, relativi alla area sita in C.C. di San Vito al Torre, presso le p.c. 86/7-86/8-86/6-86/5-86/4-86/3-86/2-86/1-86/11-86/9-86/10-84-83/3-83/1-83/2-83/4-82/3-82/2-82/1-82/9-82/4-82/5-82/7-80/2-80/8-93/1-93/69-93/43-93/32-93/92-93/87-93/101, presentato dalle ditte Z.M. S.r.l. - Cortello Graziano - Z.L.G. - Materc Evelina.

Chiunque può prendere visione e presentare osservazioni entro il periodo di deposito,

DISPONE

Che il presente avviso venga pubblicato:

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia;
- mediante affissione di manifesti;
- all'Albo pretorio del Comune.

San Vito al Torre, 27 dicembre 2001

IL SINDACO:
(firma illeggibile)

COMUNE DI SESTO AL REGHENA
(Pordenone)

Avviso di deposito del P.R.P.C. del centro storico di Sesto Capoluogo. Adozione della variante generale n. 2.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 61 del 28 dicembre 2001, il Comune di Sesto al Reghena ha adottato il P.R.P.C. del Centro storico di Sesto Capoluogo - variante generale n. 2, di iniziativa pubblica.

Successivamente alla presente pubblicazione, detto Piano sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di giorni 30 (trenta) effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal Piano stesso, potranno presentare opposizioni.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO:
geom. Edi Innocente

COMUME DI TAVAGNACCO
(Udine)

Avviso di deposito e di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata - ambito «H» in Molin Nuovo.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 65 del 19 settembre 2001, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata Ambito «H» in Molin Nuovo;

- che il sopracitato piano sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di giorni 30 effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 comma 2º della legge regionale 52/1991;

- che entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.

Feletto Umberto, lì 10 gennaio 2002

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA:
dott. arch. Claudio Barbini

Avviso di deposito e di adozione del Piano degli insediamenti produttivi in via del lavoro a Feletto Umberto.

SI RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 88 del 29 novembre 2001, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano degli insediamenti produttivi in via del Lavoro a Feletto Umberto;

- che successivamente alla presente pubblicazione, il Piano degli insediamenti produttivi in via del Lavoro a Feletto Umberto, sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i loro elementi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991;

- che entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.

Feletto Umberto, lì 10 gennaio 2002

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA:
dott. arch. Claudio Barbini

COMUNE DI TORREANO
(Udine)

Avviso di pubblicazione e di deposito degli atti relativi al P.R.P.C. di iniziativa privata per la realizzazione di una strada forestale in località «Clupa», di cui al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione vigente comunale.

IL SINDACO

ai sensi e per gli effetti degli articoli 45 e 49 della legge regionale 52/1991 modificata e integrata dalla legge regionale 34/1997;

VISTA la deliberazione consiliare n. 21 del 26 aprile 2001, esecutiva nei termini di legge, con cui il Comune di Torreano ha adottato, ai sensi degli articoli 45 e 49 della legge regionale 52/1991, il P.R.P.C. di iniziativa privata per la realizzazione di una strada forestale in località «Clupa», di cui al vigente regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione comunale, sentito il parere della Direzione regionale della pianificazione territoriale;

CONSIDERATO che la deliberazione consiliare e i relativi elaborati di P.R.P.C. sono depositati presso l'Ufficio di segreteria comunale e saranno a disposizione nelle giornate di apertura al pubblico dal lunedì al sabato, per la durata di trenta giorni effettivi a decorrere dal giorno successivo alla data odierna del previsto avviso, affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi;

CHIEDE

la pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in data odierna.

Torreano, 9 gennaio 2002

IL SINDACO:
dott. Paolo Marseu

Avviso di pubblicazione e di deposito degli atti relativi al P.R.P.C. di iniziativa privata per la realizzazione di opere di adeguamento e costruzione di viabilità forestale in località «Albarese», di cui al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione vigente comunale.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 45 e 49 della legge regionale 52/1991 modificata e integrata dalla legge regionale 34/1997;

VISTA la deliberazione consiliare n. 22 del 26 aprile 2001, esecutiva nei termini di legge, con cui il Comune di Torreano ha adottato, ai sensi degli articoli 45 e 49 della legge regionale 52/1991, il P.R.P.C. di iniziativa privata per la realizzazione di opere di adeguamento e costruzione di viabilità forestale in località «Albarese», di cui al vigente regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione comunale, sentito il parere della Direzione regionale della pianificazione territoriale;

CONSIDERATO che la deliberazione consiliare e i relativi elaborati di P.R.P.C. sono depositati presso l'Ufficio di segreteria comunale e saranno a disposizione nelle giornate di apertura al pubblico dal lunedì al sabato, per la durata di trenta giorni effettivi a decorrere dal giorno successivo alla data odierna del previsto avviso, affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi;

CHIEDE

la pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in data odierna.

Torreano, 9 gennaio 2002

IL SINDACO:
dott. Paolo Marseu

COMUNE DI VARMO
(Udine)

Avviso di adozione e di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.), d'iniziativa pubblica, per insediamenti artigianali/industriali avente valenza di Piano per insediamenti produttivi (P.I.P.).

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Ai sensi e per gli effetti del 2º e 3º comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52,

AVVISA

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 27 dicembre 2001, immediatamente esecutiva, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) d'iniziativa pubblica per insediamenti artigianali/industriali avente valenza di Piano per insediamenti produttivi (P.I.P.).

Tutti gli elaborati del Piano suddetto unitamente alla deliberazione summenzionata, saranno depositati presso la Segreteria comunale per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, a partire dal 14 gennaio 2002, affinchè chiunque possa prenderne visione di tutti i suoi elementi.

Entro il termine suddetto e comunque entro trenta giorni effettivi dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione chiunque può presentare osservazioni al P.R.P.C. suddetto presentando al Comune eventuali osservazioni dirette al Sindaco e redatte per iscritto su carta legale.

Varmo, 9 gennaio 2002

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO:
p.i.e. Flavio De Giusti

COMUNE DI ZOPPOLA
(Pordenone)

Avviso di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata della zona D.2.1 e H.2.2 (variante n. 6 al P.R.G.C.).

Si avverte che presso la segreteria comunale è depositato, durante il normale orario d'ufficio, dalla data odierna al 12 febbraio 2002, il P.R.P.C. di iniziativa privata della zona D.2.1 e H.2.2 di via Pordenone della ditta Svezia Team S.r.l. costituente, altresì, variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale, adottato con deliberazione consigliare n. 83 del 22 novembre 2001.

Entro detto periodo chiunque può presentare osservazioni al P.R.P.C.; i proprietari degli immobili vincolati possono presentare opposizioni.

Zoppola, 2 gennaio 2002

IL RESPONSABILE AREA
TECNICO MANUTENTIVA:
arch. Paolo Martina

E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.p.A.
Direzione Triveneto
Esercizio di Trieste
UDINE

Pubblicazione degli estratti dei decreti del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

Su richiesta dell'E.N.E.L. - Direzione Triveneto - Esercizio di Trieste con sede a Udine, via Uccellis, n. 10, dell'11 gennaio 2002 vengono pubblicati i seguenti n. 15 decreti del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine recanti l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici:

DIREZIONE PROVINCIALE
DEI SERVIZI TECNICI DI
UDINE

A seguito di domanda presentata il 20 luglio 1999, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2276/TDE-UD/1660 emesso l'8 ottobre 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Tronco di linea elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, «cab. Friulpesca - cab. Falcomer - cab. via Udine», nei Comuni di Carlino e Marano Lagunare.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 8 ottobre 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 27 luglio 1999, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2277/TDE-UD/1666 emesso l'8 ottobre 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, per cabina Aspica, in Comune di Trivignano Udinese.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 8 ottobre 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 7 settembre 1999, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2278/TDE-UD/1676 emesso l'8 ottobre 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Tronco di linea elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, «cab. Aussapol - cab. Moretti - cab. Acciaierie e Ferriere», in Comune di S. Giorgio di Nogaro.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 8 ottobre 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 13 settembre 1999, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2279/TDE-UD/1682 emesso l'8 ottobre 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Tronco di linea elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, «Sostegno n. 16 - cab. Eco - cab. C.li Coronis - cab. I.M.E.», in Comune di Pocenia.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 8 ottobre 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 7 gennaio 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2280/TDE-UD/1708 emesso l'8 ottobre 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Spostamento linea elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, tratto «Sostegno n. 76 - cab. Maglificio Riviera» con collegamento cabina B.go Polla (nuova), in Comune di Magnano in Riviera.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 8 ottobre 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 24 gennaio 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2281/TDE-UD/1714 emesso l'8 ottobre 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina San Vidotto, in Comune di Camino al Tagliamento.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 8 ottobre 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 7 aprile 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2282/TDE-UD/1727 emesso l'8 ottobre 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, per cabina Valdie, nei Comuni di Ovaro e Raveo.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 8 ottobre 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata l'1 agosto 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2283/TDE-UD/1749 emesso l'8 ottobre 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabine Nord Group, Patriarca e Obi, in Comune di Reana del Rojale.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 8 ottobre 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata l'1 agosto 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2284/TDE-UD/1750 emesso l'8 ottobre 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina Z.I.U. Pascoli, in Comune di Pavia di Udine.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 8 ottobre 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 4 agosto 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2285/TDE-UD/1754 emesso l'8 ottobre 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Due tronchi di linea elettrica alla tensione di 20 kV, aerea ed in cavo sotterraneo «cab. Colosomano - cab. Colle Baldo - cab. Buia Artigiani - cab. Sidermo» e «cab. Smei - cab. Juliense», in Comune di Buia.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 8 ottobre 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 30 agosto 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2286/TDE-UD/1758 emesso l'8 ottobre 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, per cabina Casteneto (a palo), nei Comuni di Basiliano e Pozzuolo del Friuli.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 8 ottobre 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata l'11 settembre 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2287/TDE-UD/1760 emesso l'8 ottobre 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina F.lli Solari, in Comune di Prato Carnico.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 8 ottobre 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 9 ottobre 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2288/TDE-UD/1764 emesso l'8 ottobre 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Tronco di linea elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, «cab. Salt - cab. Salt via Gorizia (Nuova) - cab. via Vittorio Veneto - cab. Povoletto - cab. Asilo», in Comune di Povoletto.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 8 ottobre 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 20 febbraio 2001, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2289/TDE-UD/1782 emesso l'8 ottobre 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, per cabina C.le Gleris, in Comune di Pontebba.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 8 ottobre 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 26 febbraio 2001, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2290/TDE-UD/1783 emesso l'8 ottobre 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Tronco di linea elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, «cab. via XXV Aprile - cab. S. Valentino New» e raccordo, in Comune di Fiumicello.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 8 ottobre 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 27 febbraio 2001, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2291/TDE-UD/1784 emesso l'8 ottobre 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabine Pip Rivignano 1 e Pip Rivignano 2, in Comune di Rivignano.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 8 ottobre 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 26 febbraio 2001, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2292/TDE-UD/1785 emesso l'8 ottobre 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, per cabina Tombis, in Comune di Pavia di Udine.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 8 ottobre 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 21 marzo 2001, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2293/TDE-UD/1788 emesso l'8 ottobre 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, per cabina via Cuccana, in Comune di Bicinicco.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 8 ottobre 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 21 marzo 2001, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2294/TDE-UD/1789 emesso l'8 ottobre 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina Svincolo Carnia, in Comune di Amaro.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 8 ottobre 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 28 marzo 2001, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2295/TDE-UD/1790 emesso l'8 ottobre 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Due tronchi di linea elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, «C.P. Tolmezzo - cab. Seima - cab. Zona Ind. B» e «cab. Parco FS - cab. Lamborghini», in Comune di Tolmezzo.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 8 ottobre 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 28 marzo 2001, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2296/TDE-UD/1792 emesso l'8 ottobre 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Interramento linea elettrica alla tensione di 20 kV, tratto «Sostegno n. 98 - Sostegno n. 99 (103)» della derivazione cabina Tamarut, in Comune di Prato Carnico.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 8 ottobre 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 12 aprile 2001, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2297/TDE-UD/1793 emesso l'8 ottobre 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina via Baldasseria Media, in Comune di Udine.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 8 ottobre 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 17 aprile 2001, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2298/TDE-UD/1795 emesso l'8 ottobre 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina Gravis e Noglaret, in Comune di Manzano.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 8 ottobre 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.p.A. - Direzione Triveneto - Amministrazione
VENEZIA

Opzioni tariffarie 2002 per il trasporto di energia elettrica per il mercato libero e autoproduzioni.

L'E.N.E.L. Distribuzione comunica le opzioni tariffarie «base» e «speciali» per il 2002 relative al trasporto di energia elettrica per i clienti del mercato libero. Dal 1° gennaio 2002 l'E.N.E.L. Distribuzione applica automaticamente l'opzione tariffaria base in funzione della potenza a disposizione. Le stesse opzioni si applicano ai clienti che consumano energia autoprodotta.

Usi Diversi dall'Abitazione e dalla Illuminazione Pubblica

Bassa Tensione (fino a 1 kV)

Opzione base B1
Potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW

a) Componenti della tariffa base		Classi di potenza impegnata				
		fino a 1,5 kW	oltre 1,5 fino a 3 kW	oltre 3 fino a 6 kW	oltre 6 fino a 10 kW	oltre 10 kW
Corrispettivo di potenza impegnata	euro/kW anno	52,6800	39,7200	34,2000	31,6800	28,5600
Prezzo dell'energia	cent.euro/kWh	1,45	1,40	1,14	1,09	1,09
Riduzione *sul consumo annuo di kWh*	*Oltre* *fino a* cent.euro/kWh	*1.200* *2.400* -0,36	*2.400* *4.800* -0,36	*4.800* *9.600* -0,36	*8.000* *16.000* -0,36	*12.000* *24.000* -0,36
Riduzione *sul consumo annuo di kWh*	*Oltre* cent.euro/kWh	*2.400* -0,88	*4.800* -0,88	*9.600* -0,62	*16.000* -0,62	*24.000* -0,62
b) Componenti A						**vedi tabella 1**

Opzione base B2
Potenza disponibile superiore a 16,5 kW

a) Componenti della tariffa base		Prezzi
Corrispettivo di potenza impegnata	euro/kW anno	25,4400
Riduzione del corrispettivo di potenza impegnata per potenze superiori a 30 kW impegnati	euro/kW anno	- 3,0000 x R (^)
Prezzo dell'energia:		
- fino a 1.200 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh	0,98
- oltre 1.200 e fino a 2.400 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh	0,68
- oltre 2.400 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh	0,37
b) Componenti A		**vedi tabella 1**

$$(\wedge) R = \frac{(Potenza\ impegnata - 30)}{Potenza\ impegnata}$$

Opzione base B3 – Inferiori all'anno BT
Qualsiasi valore di potenza disponibile

a) Componenti della tariffa base		Prezzi
Quota fissa[3]	euro/anno	54,7500
Corrispettivo di potenza impegnata[3]	euro/kW anno	32,7405
Prezzo dell'energia	cent.euro/kWh	0,51
b) Componenti A		**vedi tabella 1**

Opzione speciale SB1 – Potenza Variabile BT

Potenza disponibile superiore a 16,5 kW

a) Componenti della tariffa base		Periodo invern. (ottobre/marzo)	Periodo estivo (aprile/settembr.)
Corrispettivo per la potenza prelevata massima mensile	euro/kW mese	4,2000	2,5900
Prezzo dell'energia:			
- fino a 100 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	1,60	0,78
- oltre 100 ore e fino a 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	1,07	0,60
- oltre 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	0,62	0,42
b) Componenti A			**vedi tabella 1**

Opzione speciale SB2 – Bioraria BT

Potenza disponibile superiore a 30 kW

a) Componenti della tariffa base		Ore piene invernali	Ore piene estive	Ore vuote Inv./est.
Corrispettivo di potenza[1]	euro/kW mese	4,0300	3,1000	0,5700
Prezzo dell'energia	cent.euro/kWh	1,01	0,91	0,62

Ore piene invernali: quelle comprese tra le 7,00 e le 21,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali, del periodo invernale (gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre)

Ore piene estive: quelle comprese tra le 7,00 e le 21,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali, del periodo estivo escluso il mese di agosto (aprile, maggio, giugno, luglio e settembre)

Ore vuote: quelle comprese tra le 21,00 e le 7,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, tutte le ore del sabato, della domenica delle festività infrasettimanali, tutte le ore del mese di agosto.

b) Componenti A	**vedi tabella 1**

Opzioni speciale SB3 – Straordinaria BT

Potenza disponibile inferiore o uguale a 30 kW

Contratto di durata massima di 1 mese, prorogabile fino alla durata complessiva di 2 mesi

a) Componenti della tariffa base		Prezzi
Corrispettivo di potenza contrattuale impegnata[2]	euro/kW giorno	0,57
b) Componenti A		**vedi tabella 1**

Media Tensione (oltre 1kV e fino a 35 kV)

Opzione base M1
Potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW

a) Componenti della tariffa base		Prezzi
Corrispettivo di potenza impegnata	euro/kW anno	24,2400
Riduzione del corrispettivo di potenza impegnata per potenze superiori a 30 kW impegnati	euro/kW anno	-6,1200 x R (^)
Prezzo dell'energia:		
- fino a 1.200 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh	1,08
- oltre 1.200 e fino a 2.400 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh	0,77
- oltre 2.400 e fino a 4.800 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh	0,46
- oltre 4.800 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh	0,26
b) Componenti A		**vedi tabella 1**

$$(\wedge)R = \frac{(Potenza\ \ impegnata - 30)}{Potenza\ \ impegnata}$$

Opzione base M2
Potenza disponibile superiore a 500 kW

a) Componenti della tariffa base		Periodo invern. (ottobre/marzo)	Periodo estivo (aprile/settembr.)
Corrispettivo per la potenza prelevata massima mensile	euro/kW mese	1,8100	1,8100
Prezzo dell'energia:			
- fino a 100 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	1,55	1,55
- oltre 100 ore e fino a 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	0,68	0,68
- oltre 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	0,52	0,52
b) Componenti A			**vedi tabella 1**

Opzione base M3 – Inferiori all'anno MT

a) Componenti della tariffa base		Prezzi
Quota fissa[3]	euro anno	1.306,7000
Corrispettivo di potenza impegnata[3]	euro/kW anno	36,2080
Prezzo dell'energia	cent.euro/kWh	0,52
b) Componenti A		**vedi tabella 1**

Opzione speciale SM1 – Potenza Variabile MT
Potenza disponibile inferiore o uguale a 100 kW

a) Componenti della tariffa base		Periodo invernale (ottobre/ marzo)	Periodo estivo (aprile/ settembre)
Corrispettivo per la potenza prelevata massima mensile	euro/kW mese	4,1400	2,5900
Prezzo dell'energia: - fino a 100 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	1,67	0,97
- oltre 100 ore e fino a 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	1,26	0,81
- oltre 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	0,80	0,60
b) Componenti A			**vedi tabella 1**

Opzioni speciale SM2 – Straordinaria MT
Potenza disponibile inferiore o uguale a 100 kW
Contratto di durata massima di 1 mese, prorogabile fino alla durata complessiva di 2 mesi

a) Componenti della tariffa base		Prezzi
Corrispettivo di potenza contrattuale impegnata[2]	euro/kW giorno	0,64
b) Componenti A		**vedi tabella 1**

Alta Tensione (oltre 35 kV)

Opzione base A1
Qualsiasi valore di potenza disponibile

a) Componenti della tariffa base		Prezzi
Quota fissa annua	euro anno	55.814,00
Prezzo dell'energia	cent.euro/kWh	0,36
b) Componenti A		**vedi tabella 1**

Illuminazione Pubblica

Opzioni base B4 e M4

a) Componenti della tariffa base		B4 Bassa tensione	M4 Media tensione
Corrispettivo di potenza impegnata	euro/kW anno	43,4400	22,3200
Prezzo dell'energia	cent.euro/kWh	0,52	0,36
b) Componenti A			**vedi tabella 1**

Tabella 1

b) Componenti A

Oneri del sistema elettrico - Deliberazione AEEG n. 228/2001 e n. 319/2001

Tipologia di utenza	cent.euro anno	cent.euro/kWh	
Altre utenze (diverse dall'utenza domestica)		**entro 8 GWh/mese**	**oltre 8 GWh/mese**
Bassa Tensione			
- con potenza impegnata fino a 1,5 kW	--	1,12	1,12
- con potenza impegnata oltre 1,5 kW	5.207,90	1,24	1,24
Media Tensione	4.457,32	1,10	--
Alta Tensione	5.428,49	1,07	--
Illuminazione pubblica			
Bassa Tensione	--	1,23	1,23
Media Tensione	--	1,05	--

Tabella 2

Consegne con misura dell'energia reattiva

a) Corrispettivi per i prelievi di energia reattiva da parte del cliente

Tipologie di consegne	energia reattiva compresa tra il 50% e il 75% dell'energia attiva cent.euro/kVarh	energia reattiva eccedente il 75% dell'energia attiva cent.euro/kVarh
Consegne in Bassa Tensione (fino a 1 kV)		
- con potenza impegnata superiore a 6 kW	3,2382	4,2117
Consegne in Media Tensione (oltre 1 fino a 35 kV)	1,5184	1,8954
Consegne in Alta Tensione (oltre 35 kV)		
- con tariffe senza fasce orarie	1,5184	1,8954
- con tariffe a fasce orarie	0,8676	1,1026

Per le consegne regolate in base a tariffe differenziate per fasce orarie, è soggetta ai corrispettivi di cui al precedente prospetto la sola energia reattiva prelevata nelle fasce orarie diverse dalle ore vuote.

b) Immissioni di energia reattiva da parte del cliente verso la rete

L'impianto del cliente non deve erogare in nessun caso energia reattiva verso la rete del fornitore per evitare disturbi sulla rete stessa.
Enel Distribuzione applica all'energia reattiva, eventualmente erogata dall'impianto del cliente, i corrispettivi per kVarh di cui al punto a) colonna "energia reattiva eccedente il 75% dell'energia attiva" del prospetto.

Definizioni

Per potenza «disponibile» si intende:

- la preesistente potenza massima a disposizione, per le forniture esistenti al 31 dicembre 2001;
- il 10% oltre la potenza contrattualmente impegnata, per i nuovi punti di consegna senza misura della potenza prelevata;
- il valore massimo della potenza prelevabile dichiarata dal cliente e resa disponibile da E.N.E.L. Distribuzione, per i nuovi punti di consegna con misura della potenza prelevata.

Per potenza «impegnata» si intende:

- la potenza contrattualmente impegnata, per le forniture con potenza disponibile fino a 37,5 kW e senza misura della potenza prelevata;
- il valore massimo della potenza prelevata, per tutte le altre forniture con misura della potenza prelevata.

In particolare:

- nelle opzioni tariffarie base, la potenza di riferimento per l'addebito del corrispettivo è la massima prelevata nell'anno solare;
- nelle opzioni tariffarie speciali, la potenza di riferimento per l'addebito del corrispettivo è la massima prelevata in ciascun mese; fanno eccezione le opzioni speciali «Straordinaria BT» e «Straordinaria MT», ove la potenza di riferimento è quella contrattuale.

Note

(1) I corrispettivi di potenza si riferiscono alla potenza prelevata massima mensile in ciascuna fascia oraria. Il corrispettivo delle ore vuote si applica alla eventuale maggior potenza massima prelevata nelle ore vuote di un mese rispetto alla potenza massima prelevata nella fascia ore piene (invernali o estive secondo il caso) dello stesso mese.

(2) Il prezzo giornaliero per kW di potenza contrattuale impegnata comprende gli oneri di trasporto per il consumo di energia elettrica, calcolato moltiplicando la potenza contrattuale per 12 ore al giorno di utilizzazione.

(3) Le componenti in euro/kW anno e euro anno vengono applicate in pro-quota in relazione alla durata del contratto.

Opzioni tariffarie 2002 per le forniture di energia elettrica per il mercato vincolato.

L' E.N.E.L. Distribuzione comunica le opzioni tariffarie «base», «speciali» e «ulteriori» per le forniture di energia elettrica. Con decorrenza 1° gennaio 2002 l'E.N.E.L. Distribuzione applica automaticamente l'opzione tariffaria corrispondente a quella già in essere per l'anno 2001, in funzione della tensione e della potenza «disponibile». In alternativa il cliente può scegliere l'applicazione di altra opzione tariffaria, qualora lo ritenga più conveniente.

Usi Domestici

Tariffe stabilite dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

Tariffa D2

Per le forniture di energia elettrica in bassa tensione per usi domestici nelle abitazioni di residenza anagrafica con potenza impegnata **inferiore o uguale a 3 kW.**

a) Componenti della tariffa base						**Prezzi**
Quota fissa annua				euro anno		1,92
Corrispettivo di potenza impegnata				euro/kW anno		6,2400
Prezzo dell'energia* *I prezzi vengono applicati secondo i seguenti scaglioni di consumo annuo* :						
	per i primi 900kWh	*per la parte di consumo da 901kWh a 1800kWh*	*per la parte di consumo da 1801kWh a 2640kWh*	*per la parte di consumo da 2641kWh a 3540kWh*	*per la parte di consumo da 3541kWh a 4440kWh*	*Per la parte di consumo oltre 4440kWh*
cent.euro/kWh	5,35	7,27	11,74	20,77	18,86	11,74
b) Componenti A e UC						**cent.euro/kWh 1,06 (vedi tabella 1)**

Tariffa D3

Per le forniture di energia elettrica in bassa tensione per usi domestici nelle abitazioni di residenza anagrafica con potenza impegnata **superiore a 3 kW** e nelle abitazioni diverse da quelle di residenza anagrafica con qualsiasi potenza impegnata.

a) Componenti della tariffa base		**Prezzi**
Quota fissa annua	euro anno	22,20
Corrispettivo di potenza impegnata	euro/kW anno	17,5200
Prezzo dell'energia*	cent.euro/kWh	11,74
b) Componenti A e UC		**cent.euro/kWh 1,06 (vedi tabella 1)**

Opzioni tariffarie Enel Distribuzione **

Opzione ulteriore UD4[1]
Potenza contrattuale 4,5 kW

a) Componenti della tariffa base		Prezzi
Quota fissa annua	euro anno	83,64
Prezzo dell'energia*		
I prezzi vengono applicati secondo i seguenti scaglioni di consumo annuo:		
- per i primi 1500 kWh	cent.euro/kWh	7,29
- per la parte di consumo da 1501 kWh a 2100 kWh	cent.euro/kWh	22,78
- per la parte di consumo da 2101 kWh a 3000 kWh	cent.euro/kWh	12,45
- per la parte di consumo oltre 3000 kWh	cent.euro/kWh	8,93
b) Componenti A e UC	**cent. euro/kWh 1,06 (vedi tabella 1)**	

Opzione ulteriore UD5 – Bioraria usi domestici
Potenza disponibile di almeno 6,6 kW

a) Componenti della tariffa base		Ore piene invernali	Ore piene estive	Ore vuote inv./est.
Corrispettivo di potenza[2]	euro/kW mese	1,8592	1,5239	1,0587
Prezzo dell'energia*	cent.euro/kWh	19,69	12,29	8,23

Ore piene invernali: quelle comprese tra le 7,00 e le 21,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali, del periodo invernale (gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre)

Ore piene estive: quelle comprese tra le 7,00 e le 21,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali, del periodo estivo escluso il mese di agosto (aprile, maggio, giugno, luglio e settembre)

Ore vuote: quelle comprese tra le 21,00 e le 7,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, tutte le ore del sabato, della domenica e delle festività infrasettimanali, tutte le ore del mese di agosto.

b) Componenti A e UC	**cent.euro/kWh 1,06 (vedi tabella 1)**

Riservata ai clienti domestici che hanno il nuovo contatore elettronico telegestito.

Confronto tra la tariffa D3 e la opzione ulteriore UD4

Consumo annuo (kWh)	Costo annuo tariffa D3 per 4,5 kW (euro/anno)	Costo annuo nuova opzione UD4 (euro/anno)	Risparmio annuo con nuova opzione UD4 (euro/anno)
1.000	277,57	209,48	- 68,09
1.500	360,79	268,22	- 92,56
2.000	444,00	412,16	- 31,85
2.500	527,22	510,64	- 16,58
3.000	610,43	597,76	- 12,67
3.500	693,65	665,52	- 28,13
4.000	776,86	733,28	- 43,58
4.500	860,08	801,04	- 59,04
5.000	943,29	868,80	- 74,49
6.000	1.109,72	1.004,32	- 105,40
7.000	1.276,15	1.139,84	- 136,31
8.000	1.442,58	1.275,36	- 167,22

I costi indicati comprendono anche le imposte.

Usi Diversi dall'Abitazione e dalla Illuminazione Pubblica

Opzioni tariffarie Enel Distribuzione

Bassa Tensione (fino a 1 kV)

Opzione base B1
Potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW

		Classi di potenza impegnata				
a) Componenti della tariffa base		**fino a 1,5 kW**	**oltre 1,5 fino a 3 kW**	**oltre 3 fino a 6 kW**	**oltre 6 fino a 10 kW**	**Oltre 10 kW**
Corrispettivo di potenza impegnata	euro/kW anno	52,6800	39,7200	34,2000	31,6800	28,5600
Prezzo dell'energia*	cent.euro/kWh	8,26	8,21	7,95	7,90	7,90
Riduzione	*oltre*	*1.200*	*2.400*	*4.800*	*8.000*	*12.000*
sul consumo annuo di kWh	*fino a*	*2.400*	*4.800*	*9.600*	*16.000*	*24.000*
	cent.euro/kWh	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36
Riduzione	*oltre*	*2.400*	*4.800*	*9.600*	*16.000*	*24.000*
sul consumo annuo di kWh	cent.euro/kWh	-0,88	-0,88	-0,62	-0,62	-0,62
b) Componenti A e UC						**vedi tabella 1**

Opzione base B2
Potenza disponibile superiore a 16,5 kW

a) Componenti della tariffa base		**Prezzi**
Corrispettivo di potenza impegnata	euro/kW anno	25,4400
Riduzione del corrispettivo di potenza impegnata per potenze superiori a 30 kW impegnati	euro/kW anno	- 3,0000 x R (^)
Prezzo dell'energia* :		
- fino a 1.200 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh	7,79
- oltre 1.200 e fino a 2.400 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh	7,49
- oltre 2.400 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh	7,18
b) Componenti A e UC		**vedi tabella 1**

$$(\wedge) R = \frac{(Potenza\ impegnata - 30)}{Potenza\ impegnata}$$

Opzione base B3 – Inferiori all'anno BT
Qualsiasi valore di potenza disponibile

a) Componenti della tariffa base		**Prezzi**
Quota fissa[3]	euro anno	54,7500
Corrispettivo di potenza impegnata[3]	euro/kW anno	32,7405
Prezzo dell'energia*	cent.euro/kWh	7,32
b) Componenti A e UC		**vedi tabella 1**

Opzione speciale SB1 – Potenza Variabile BT
Potenza disponibile superiore a 16,5 kW

a) Componenti della tariffa base		Periodo invern. (ottobre/marzo)	Periodo estivo (aprile/settembr.)
Corrispettivo per la potenza prelevata massima mensile	euro/kW mese	4,2000	2,5900
Prezzo dell'energia* :			
- fino a 100 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	8,41	7,59
- oltre 100 ore e fino a 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	7,88	7,41
- oltre 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	7,43	7,23
b) Componenti A e UC			**vedi tabella 1**

Opzione speciale SB2 – Bioraria BT
Potenza disponibile superiore a 30 kW

a) Componenti della tariffa base		Ore piene invernali	Ore piene estive	Ore vuote Inv./est.
Corrispettivo di potenza[2]	euro/kW mese	4,0300	3,1000	0,5700
Prezzo dell'energia*	cent.euro/kWh	7,82	7,72	7,43

Ore piene invernali: quelle comprese tra le 7,00 e le 21,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali, del periodo invernale (gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre)

Ore piene estive: quelle comprese tra le 7,00 e le 21,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali, del periodo estivo escluso il mese di agosto (aprile, maggio, giugno, luglio e settembre)

Ore vuote: quelle comprese tra le 21,00 e le 7,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, tutte le ore del sabato, della domenica delle festività infrasettimanali, tutte le ore del mese di agosto.

b) Componenti A e UC	**vedi tabella 1**

Media Tensione (oltre 1kV e fino a 35 kV)

Opzione base M1
Potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW

a) Componenti della tariffa base		Prezzi
Corrispettivo di potenza impegnata	euro/kW anno	24,2400
Riduzione del corrispettivo di potenza impegnata per potenze superiori a 30 kW impegnati	euro/kW anno	-6,1200 x R (^)
Prezzo dell'energia* :		
- fino a 1.200 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh	7,64
- oltre 1.200 e fino a 2.400 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh	7,23
- oltre 2.400 e fino a 4.800 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh	7,02
- oltre 4.800 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh	6,82
b) Componenti A e UC		**vedi tabella 1**

$$(\wedge) R = \frac{(\text{Potenza impegnata} - 30)}{\text{Potenza impegnata}}$$

Opzione M2 – Multioraria MT
Potenza disponibile superiore a 500 kW

a) Componenti della tariffa base					
Corrispettivo di potenza prelevata massima mensil [4] mese	euro/kW	1,8100			
		Fasce orarie			
a.1) Periodo invernale		**F1 ore di punta**	**F2 ore di alto carico**	**F3 ore di medio carico**	**F4 Ore vuote**
Prezzo dell'energia* : - fino a 100 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	15,22	9,38	–	5,44
- oltre 100 e fino a 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	14,35	8,51	–	4,57
- oltre 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	14,19	8,35	–	4,41
a.2) Periodo estivo (escluso agosto)					
Prezzo dell'energia* : - fino a 100 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	–	9,38	7,58	5,44
- oltre 100 e fino a 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	–	8,51	6,71	4,57
- oltre 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	–	8,35	6,55	4,41
a.3) Periodo estivo (agosto)					
Prezzo dell'energia* : - fino a 100 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	–	–	–	5,44
- oltre 100 e fino a 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	–	–	–	4,57
- oltre 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	–	–	–	4,41
b) Componenti A e UC					**vedi tabella 1**

F1 "ore di punta": quelle comprese tra le 9,00 e le 11,00 e tra le 17,00 e le 19,00 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo invernale (gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre).

F2 "ore di alto carico": quelle comprese tra le 6,30 e le 9,00, tra le 11,00 e le 17,00 e tra le 19,00 e le 21,30 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo invernale e quelle comprese tra le 8,30 e le 12,00 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo estivo, escluso il mese di agosto (aprile, maggio, giugno, luglio e settembre).

F3 "ore di medio carico": quelle comprese tra le 6,30 e le 8,30 e tra le 12,00 e le 21,30 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo estivo, escluso il mese di agosto.

F4 "ore vuote" quelle comprese tra le ore zero e le 6,30 e tra le 21,30 e le 24,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, tutte le ore del sabato e della domenica e tutte le ore del mese di agosto.

(Provvedimento CIP 45/90, titolo II, comma 2, paragrafo b, punto 2)

Opzione base M3 – Inferiori all'anno MT
Potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW

a) Componenti della tariffa base		Prezzi
Quota fissa[3]	euro anno	1.306,7000
Corrispettivo di potenza impegnata[3]	euro/kW anno	36,2080
Prezzo dell'energia*	cent.euro/kWh	7,08
b) Componenti A e UC		**vedi tabella 1**

Opzione speciale SM1 – Potenza Variabile MT
Potenza disponibile inferiore o uguale a 100 kW

a) Componenti della tariffa base		Periodo invernale (ottobre/ marzo)	Periodo estivo (aprile/ settembre)
Corrispettivo per la potenza prelevata massima mensile	euro/kW mese	4,1400	2,5900
Prezzo dell'energia* :			
- fino a 100 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata	cent.euro/kWh	8,23	7,53
- oltre 100 ore e fino a 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata	cent.euro/kWh	7,82	7,37
- oltre 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata	cent.euro/kWh	7,36	7,16
b) Componenti A e UC			**vedi tabella 1**

Alta Tensione (oltre 35 kV)

Opzione base A1 – Multioraria AT
Qualsiasi valore di potenza disponibile

a) Componenti della tariffa base		Fasce orarie			
		F1 ore di punta	F2 ore di alto carico	F3 ore di medio carico	F4 Ore Vuote
Quota fissa annua	euro anno	55.814,00	55.814,00	55.814,00	55.814,00
Prezzo dell'energia	cent.euro/kWh	13,78	8,04	6,28	4,18

F1 "ore di punta": quelle comprese tra le 9,00 e le 11,00 e tra le 17,00 e le 19,00 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo invernale (gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre);

F2 "ore di alto carico": quelle comprese tra le 6,30 e le 9,00, tra le 11,00 e le 17,00 e tra le 19,00 e le 21,30 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo invernale e quelle comprese tra le 8,30 e le 12,00 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo estivo, escluso il mese di agosto (aprile, maggio, giugno, luglio e settembre);

F3 "ore di medio carico": quelle comprese tra le 6,30 e le 8,30 e tra le 12,00 e le 21,30 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo estivo, escluso il mese di agosto;

F4 "ore vuote" quelle comprese tra le ore zero e le 6,30 e tra le 21,30 e le 24,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, tutte le ore del sabato e della domenica e tutte le ore del mese di agosto;

(Provvedimento CIP 45/90, titolo II, comma 2, paragrafo b, punto 2)

Illuminazione Pubblica

Opzioni base B4 e M4
Per qualsiasi valore di Potenza disponibile

a) Componenti della tariffa base		B4 Bassa tensione	M4 Media tensione
Corrispettivo di potenza impegnata	euro/kW anno	43,4400	22,3200
Prezzo dell'energia*	cent.euro/kWh	5,83	5,38
b) Componenti A e UC			**vedi tabella 1**

Usi diversi dall'abitazione e dall'Illuminazione pubblica
Durata massima di 1 mese, prorogabile fino alla durata complessiva di 2 mesi

Opzioni speciale SB3 – Straordinaria BT
Potenza disponibile inferiore o uguale a 30 kW

a) Componenti della tariffa base		Prezzi
Corrispettivo di potenza contrattuale impegnata[5]	euro/kW giorno	1,3872*
b) Componenti A e UC[6]		**vedi tabella 1**

Opzioni speciale SM2 – Straordinaria MT
Potenza disponibile inferiore o uguale a 100 kW

a) Componenti della tariffa base		Prezzi
Corrispettivo di potenza contrattuale impegnata[5]	euro/kW giorno	1,4272*
b) Componenti A e UC[6]		**vedi tabella 1**

Tabella 1

b) Componenti A e UC
Oneri del sistema elettrico - Deliberazione AEEG n. 228/2001 e n. 319/2001

Tipologia di utenza	cent.euro anno	cent.euro/kWh	
		entro 8 GWh/mese	oltre 8 GWh/mese
Utenza domestica	--	1,06	1,06
Altre utenze (diverse dall'utenza domestica)			
Bassa Tensione			
- con potenza impegnata fino a 1,5 kW	--	1,15	1,15
- con potenza impegnata oltre 1,5 kW	5.207,90	1,27	1,27
Media Tensione	4.457,32	1,12	0,02
Alta Tensione	5.428,49	1,08	0,01
Illuminazione pubblica			
Bassa Tensione	--	1,23	1,23
Media Tensione	--	1,05	–

IMPOSTE PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE

Usi domestici

- imposta erariale pari a 0,004700 euro/kWh, per i consumi non esenti (D.L.41/95 convertito nella L.22/3/95 n.85 e successive modifiche e integrazioni)
- addizionale enti locali
  - euro/kWh 0,018590 per le forniture in abitazioni di residenza anagrafica, per i consumi non esenti
  - euro/kWh 0,020400 per le forniture in altre abitazioni, (D.L.511/88 convertito nella L.27/1/89 n.20 e successive modifiche e integrazioni)
- imposta sul valore aggiunto (IVA)

Usi diversi dall'abitazione e dall'illuminazione pubblica

- imposta erariale pari a 0,003100 euro/kWh per i consumi non esenti (D.Lgs.504/95 e successive modifiche e integrazioni)
- addizionale enti locali
  - nella misura di euro/kWh 0,009300 o nella misura stabilita da ciascuna Provincia, entro il valore massimo di euro/kWh 0,011360, per i consumi non esenti (D.L.511/88 convertito nella L.27/1/89 n.20 e successive modifiche e integrazioni)
- imposta sul valore aggiunto (IVA)

Illuminazione pubblica

- imposta sul valore aggiunto (IVA)

CALCOLO TOTALE DELLA BOLLETTA

Opzione base o speciale: + Imposte = Totale Bolletta

a) Componenti tariffa base

+b) Componenti A e UC

+ Energia reattiva (eventuale)

Per ulteriori informazioni è disponibile il Numero Verde 800 900 800

Definizioni

Per potenza «disponibile» si assume:

- la preesistente potenza massima a disposizione, per le forniture esistenti al 31 dicembre 2001;
- il 10% oltre la potenza contrattualmente impegnata, per le nuove forniture senza misura della potenza prelevata;
- il valore massimo della potenza prelevabile dichiarata dal cliente e resa disponibile da E.N.E.L. Distribuzione, per le nuove forniture con misura della potenza prelevata.

Per potenza «impegnata» si intende:

- la potenza contrattualmente impegnata, per le forniture con potenza disponibile fino a 37,5 kW e senza misura della potenza prelevata;
- il valore massimo della potenza prelevata, per tutte le altre forniture con misura della potenza prelevata.

In particolare:

- nelle opzioni tariffarie base non multiorarie, la potenza di riferimento per l'addebito del corrispettivo è la massima prelevata nell'anno solare
- nelle opzioni tariffarie base multiorarie e in quelle speciali, la potenza di riferimento per l'addebito del corrispettivo è la massima prelevata in ciascun mese; fanno eccezione le opzioni speciali «Straordinaria BT» e «Straordinaria MT» e «l'opzione ulteriore UD4» per usi domestici, ove la potenza di riferimento è quella contrattuale.

Trattamento dell'«energia reattiva».

Ai prelievi di energia reattiva eccedenti il 50% dei prelievi di energia attiva vengono applicati i corrispettivi in atto previsti dalla normativa vigente. Non sono previsti addebiti per i prelievi di energia reattiva registrati nelle «ore vuote» per opzioni biorarie e multiorarie.

Note

* Tale prezzo potrà cambiare nel tempo a seguito delle variazioni stabilite dall'Autorità dei costi di generazione dell'energia elettrica.

** Opzioni tariffarie riproposte il 31 dicembre 2001 all'esame dell'Autorità e in attesa della relativa approvazione.

Nei prezzi indicati sono compresi i medesimi oneri di trasporto pubblicati nella pagina dedicata alle «Opzioni tariffarie 2002 per il mercato libero e autoproduzioni».

(1) Alle nuove forniture per usi domestici da 4,5 kW Enel Distribuzione applica direttamente questa opzione tariffaria perché più vantaggiosa per il cliente.

(2) I corrispettivi di potenza si riferiscono alla potenza prelevata massima mensile in ciascuna fascia oraria. Il corrispettivo delle ore vuote si applica alla eventuale maggior potenza massima prelevata nelle ore vuote di un mese rispetto alla potenza massima prelevata nella fascia ore piene (invernali o estive secondo il caso) dello stesso mese.

(3) La quota fissa e il corrispettivo di potenza impegnata sono ridotti in pro-quota in relazione alla durata del contratto

(4) Il corrispettivo di potenza verrà applicato alla potenza prelevata massima in ciascun mese.

(5) Il prezzo giornaliero per kW di potenza contrattuale impegnata comprende anche il consumo di energia elettrica. Tale consumo è calcolato moltiplicando la potenza contrattuale per 12 ore al giorno di utilizzazione.

(6) Le componenti in cent.euro/kWh e euro anno vengono applicate in pro-rata/giorno.

per l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A.:
Giuliano Pavon

ENERGIA & AMBIENTE MULTISERVIZI S.p.A.
RONCHI DEI LEGIONARI
(Gorizia)

Tariffe di fornitura del gas metano ai clienti del mercato vincolato (Opzione Tariffaria Base), per l'anno termico 2001-2002, in vigore all'1 gennaio 2002.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, si comunica che le tariffe per la fornitura di gas metano ai clienti del mercato vincolato (Opzione Tariffaria Base), calcolate ai sensi delle delibere dell'Autorità n. 237/200, n. 4/2001, n. 58/2001, n. 134/2001, ed aggiornate ai sensi delle delibere dell'Autorità n. 147/2001, n. 190/2001, n. 243/2001, n. 320/2001, in vigore all'1 gennaio 2002, sono le seguenti:

1) Per i clienti dei Comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, S. Canzian d'Isonzo, S. Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, con contatore non dotato di correttore volumetrico:

- 1º scaglione di prelievo, fino a 509 m³/anno: Quota fissa 27,89 euro/cliente/anno (54.000 lire/cliente/anno), Quota variabile 0,264478 euro/m³ (512,1 lire/m³);

- 2º scaglione di prelievo, da 510 a 2.544 m³/anno: Quota fissa 40,28 euro/cliente/anno (78.000 lire/cliente/anno), Quota variabile 0,260036 euro/m³ (503,5 lire/m³);

- 3º scaglione di prelievo, da 2.545 a 10.178 m³/anno: Quota fissa 74,37 euro/cliente/anno (144.000 lire/cliente/anno), Quota variabile 0,259003 euro/m³ (501,5 lire/m³);

- 4º scaglione di prelievo, da 10.179 a 50.889 m³/anno: Quota fissa 278,89 euro/cliente/anno (540.000 lire/cliente/anno), Quota variabile 0,258177 euro/m³ (499,9 lire/m³);

- 5º scaglione di prelievo, da 50.890 a 101.777 m³/anno: Quota fissa 718,91 euro/cliente/anno (1.392.000 lire/cliente/anno), Quota variabile 0,257764 euro/m³ (499,1 lire/m³);

- 6º scaglione di prelievo, da 101.778 a 203.554 m³/anno: Quota fissa 1.487,40 euro/cliente/anno (2.880.000 lire/cliente/anno), Quota variabile 0,257351 euro/m³ (498,3 lire/m³);

- 7º scaglione di prelievo, oltre 203.555 m³/anno: Quota fissa 3.098,74 euro/cliente/anno (6.000.000 lire/cliente/anno), Quota variabile 0,256989 euro/m³ (497,6 lire/m³).

2) *Per i clienti del Comune di Doberdò del Lago-Doberdob, con contatore non dotato di correttore volumetrico:*

- 1º scaglione di prelievo, fino a 514 m³/anno: Quota fissa 27,89 euro/cliente/anno (54.000 lire/cliente/anno), Quota variabile 0,261895 euro/m³ (507,1 lire/m³);

- 2º scaglione di prelievo, da 515 a 2.569 m³/anno: Quota fissa 40,28 euro/cliente/anno (78.000 lire/cliente/anno), Quota variabile 0,257505 euro/m³ (498,6 lire/m³);

- 3º scaglione di prelievo, da 2.570 a 10.277 m³/anno: Quota fissa 74,37 euro/cliente/anno (144.000 lire/cliente/anno), Quota variabile 0,256472 euro/m³ (496,6 lire/m³);

- 4º scaglione di prelievo, da 10.278 a 51.383 m³/anno: Quota fissa 278,89 euro/cliente/anno (540.000 lire/cliente/anno), Quota variabile 0,255698 euro/m³ (495,1 lire/m³);

- 5º scaglione di prelievo, da 51.384 a 102.765 m³/anno: Quota fissa 718,91 euro/cliente/anno (1.392.000 lire/cliente/anno), Quota variabile 0,255285 euro/m³ (494,3 lire/m³);

- 6º scaglione di prelievo, da 102.766 a 205.530 m³/anno: Quota fissa 1.487,40 euro/cliente/anno (2.880.000 lire/cliente/anno), Quota variabile 0,254871 euro/m³ (493,5 lire/m³);

- 7º scaglione di prelievo, oltre 205.531 m³/anno: Quota fissa 3.098,74 euro/cliente/anno (6.000.000 lire/cliente/anno), Quota variabile 0,254458 euro/m³ (492,7 lire/m³).

3) Per i clienti dei Comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, S. Canzian d'Isonzo, S. Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Doberdò del Lago-Doberdob, con contatore dotato di correttore volumetrico:

- 1º scaglione di prelievo, fino a 529 m³/anno: Quota fissa 27,89 euro/cliente/anno (54.000 lire/cliente/anno), Quota variabile 0,254304 euro/m³ (492,4 lire/m³);

- 2º scaglione di prelievo, da 530 a 2.646 m³/anno: Quota fissa 40,28 euro/cliente/anno (78.000 lire/clien-

te/anno), Quota variabile 0,250017 euro/m³ (484,1 lire/m³);

- 3º scaglione di prelievo, da 2.647 a 10.585 m³/anno: Quota fissa 74,37 euro/cliente/anno (144.000 lire/cliente/anno), Quota variabile 0,249036 euro/m³ (482,2 lire/m³);

- 4º scaglione di prelievo, da 10.586 a 52.924 m³/anno: Quota fissa 278,89 euro/cliente/anno (540.000 lire/cliente/anno), Quota variabile 0,248262 euro/m³ (480,7 lire/m³);

- 5º scaglione di prelievo, da 52.925 a 105.848 m³/anno: Quota fissa 718,91 euro/cliente/anno (1.392.000 lire/cliente/anno), Quota variabile 0,247848 euro/m³ (479,9 lire/m³);

- 6º scaglione di prelievo, da 105.849 a 211.696 m³/anno: Quota fissa 1.487,40 euro/cliente/anno (2.880.000 lire/cliente/anno), Quota variabile 0,247487 euro/m³ (479,2 lire/m³);

- 7º scaglione di prelievo, oltre 211.697 m³/anno: Quota fissa 3.098,74 euro/cliente/anno (6.000.000 lire/cliente/anno), Quota variabile 0,247074 euro/m³ (478,4 lire/m³).

4) Quota aggiuntiva a favore di clienti in condizioni economiche disagiate, ed anziani e disabili, ex art. 10 del. Autorità n. 237/2000:

- per i clienti del Comune di Monfalcone: 0,000207 euro/m³ (0,4 lire/m³);

- per i clienti del Comune di Staranzano: 0,000413 euro/m³ (0,8 lire/m³).

Ronchi dei Legionari, 14 gennaio 2002

IL DIRETTORE GENERALE:
Raffaello Fabbro

NORD ITALIA GAS S.p.A.
PIEVE DI SOLIGO
(Treviso)

Tariffe di fornitura del gas naturale distribuito a mezzo rete urbana nei Comuni di Portogruaro, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Teglio Veneto (Venezia), Cordovado, Sesto al Reghena, S. Vito al Tagliamento (Pordenone).

La Società Nord Italia Gas S.p.A., in applicazione delle Deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237/2000 del 28 dicembre 2000, e successive modifiche, e n. 320/2001 del 27 dicembre 2001, comunica le tariffe di fornitura del gas naturale, imposte escluse, e le quote fisse in vigore per i propri clienti dal 1° Gennaio 2002:

- 1° scaglione (da 1 a 10.000 MJ):
  TD = euro/MJ 0,004751
  Te = euro/MJ 0,010938
  Quota fissa = euro/Cliente/Anno 0,00.
- 2° scaglione (da 10.001 a 60.000 MJ)
  TD = euro/MJ 0,001549
  Te = euro/MJ 0,007736
  Quota fissa = euro/Cliente/Anno 0,00.
- 3° scaglione (da 60.001 a 2.000.000 MJ)
  TD = euro/MJ 0,001239
  Te = euro/MJ 0,007426
  Quota fissa = euro/Cliente/Anno 0,00.
- 4° scaglione (da 2.000.001 a 4.000.000 MJ)
  TD = euro/MJ 0,000785
  Te = euro/MJ 0,006972
  Quota fissa = euro/Cliente/Anno 0,00.
- 5° scaglione (da 4.000.001 a 8.000.000 MJ)
  TD = euro/MJ 0,000465
  Te = euro/MJ 0,006652
  Quota fissa = euro/Cliente/Anno 0,00.
- 6° scaglione (da 8.000.001 a 20.000.000 MJ)
  TD = euro/MJ 0,000310
  Te = euro/MJ 0,006497
  Quota fissa = euro/Cliente/Anno 0,00.
- 7° scaglione (oltre 20.000.000 MJ)
  TD = euro/MJ 0,000207
  Te = euro/MJ 0,006394
  Quota fissa = euro/Cliente/Anno 0,00.

Dove:
TD = Tariffa di distribuzione;
Te = Tariffa finale di fornitura in vigore per i Clienti del mercato vincolato.

Comunica inoltre i valori dei coefficienti P e M in applicazione nel proprio ambito tariffario:

- P = potere calorifico superiore relativo all'anno termico 2000-2001, espresso in MJ/MC = 37,79;
- M = coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e climatica del Comune = 1,05 (per i Comuni di Portogruaro - Concordia Sagittaria - Fossalta di Portogruaro - Gruaro - Teglio Veneto - Cordovado - Sesto al Reghena - S. Vito al Tagliamento) - 1,00 (per i Clienti con coefficiente correttivo o con gruppo di misura dotato di correttore dei volumi).

Per la conversione delle fasce di consumo relative ad ogni scaglione in metri cubi, occorre dividere i valori in MJ per i coefficienti M e P sopra esposti.

Per la conversione delle tariffe di distribuzione (TD) e fornitura (Te) in euro/MC, occorre moltiplicare i valori in euro/MJ per i coefficienti M e P sopra esposti.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi nei periodi di compe-

tenza come stabilito al punto 3.1.6 del provvedimento C.I.P. n. 24/1988 del 9 dicembre 1988.

I valori di tariffa sopra esposti sono stati elaborati sulla base di parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, fatte salve le conseguenze del contenzioso in corso in merito alla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 193 del 22 dicembre 1999.

Pieve di Soligo, 16 gennaio 2002

L'AMMINISTRATORE DELEGATO:
Orazio Scardellato

PROVINCIA DI PORDENONE

Deliberazione della Giunta provinciale 13 dicembre 2001, n. 303 - Comune di Maniago. Approvazione del progetto di variante per l'ampliamento del 3º lotto della discarica di 1ª cat. in località Cossana.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTA la deliberazione emessa il 27 luglio 1984, dal Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R 915/1982, norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres, regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento rifiuti;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO che il Comune di Maniago è titolare di una discarica di 1ª cat. in località Cossana;

RICORDATO che la predetta discarica si è sviluppata in 3 lotti, di cui i primi due sono esauriti ed il terzo è attualmente in esercizio;

RICHIAMATI i provvedimenti autorizzativi relativi al 3° lotto:

- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 10 del 27 gennaio 1998, di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione;
- deliberazione della Giunta provinciale di Pordenone n. 402 del 20 dicembre 2000 di proroga del termine di ultimazione dei lavori di realizzazione del 3° lotto;
- deliberazione della Giunta provinciale di Pordenone n. 47 dell'8 marzo 2001 di correzione del termine di ultimazione dei lavori di realizzazione del 3° lotto;
- deliberazione della Giunta provinciale di Pordenone n. 161 del 21 giugno 2001 di sostituzione dei componenti della commissione di collaudo dei lavori di realizzazione del 3° lotto;

VISTA l'istanza del Comune di Maniago prot. 7604 del 10 luglio 2001 assunta al prot. di questo Ente al n. 19765 del 13 aprile 2001, di approvazione ed autorizzazione alla realizzazione, rispettivamente del progetto di variante per l'ampliamento del 3° lotto della discarica di 1ª cat. sita in località Cossana e del progetto di rivegetazione e recupero finale di tutta l'area della discarica;

RICHIAMATI gli allegati alla suddetta istanza:

- progetto definitivo dell'ampliamento del 3° lotto, redatto dalla Risorse B.T.A. S.r.l. di Villesse, a firma dell'ing. Massimo Battiston;
- Relazione tecnica comprensiva di computo metrico estimativo ed elenco prezzi unitari;
- disegni del gennaio 2001:
  - B99011101 Localizzazione e viabilità
  - B99011102 Corografia
  - B99011103 Vincoli territoriali
  - B99011104 Estratto catastale
  - B99011105 Inquadramento urbanistico
  - B99011106 Rilievo stato di fatto - Pianta
  - B99011107 Rilievo stato di fatto - Sezioni
  - B99011108 Planimetria generale
  - B99011109 Sezioni trasversali e longitudinali
  - B99011110 Preparazione fondo nudo
  - B99011111 Pianta 1° manto HDPE - Monitoraggio
  - B99011112 Pianta 2° manto HDPE - Drenaggio
  - B99011113 Sezione tipica impermeabilizzazione
  - B99011114 Monitoraggio sottotelo
  - B99011115 Drenaggio sopratelo

- B99011116 Pezzi speciali/saldature
- B99011117 Pozzetti acque bianche e nere
- B99011118 Schema raccolta acque bianche e nere
- B99011119 Vasca acque bianche
- B99011120 Geometria copertura finale - Pianta
- B99011121 Geometria copertura finale - Sezioni
- B99011122 Reti estrazione biogas
- B99011123 Particolari rete drenaggio e biogas
- B99011124 Sezioni copertura finale
- B99011125 Modalità ricircolo percolato

• Progetto generale definitivo di rivegetazione e recupero finale redatto dalla Risorse B.T.A. S.r.l. e dal Naturstudio S.c.r.l.:

- Allegato 1 Relazione
- Allegato 2 Corografia
- Allegato 3 Rilievo stato di fatto
- Allegato 4 Sezioni stato di fatto
- Allegato 5 Planimetria degli interventi
- Allegato 6 Sezioni A e B Stato finale di ripristino
- Allegato 7 Sezioni C e D Stato finale di ripristino
- Allegato 8 Planimetria stato finale
- Allegato 9 Schemi tipo e particolari
- Allegato 10 Documentazione fotografica
- Allegato 11 Stima dei costi

RILEVATO che il progetto di variante comporta un aumento della volumetria del 3° lotto, pari a 55.000 mc., mediante l'ampliamento della fossa lungo il lato sud della discarica;

RILEVATO che il progetto di rivegetazione e recupero finale riguarda tutta l'area della discarica, cioè 1° - 2° e 3° lotto, ed è stato presentato in ottemperanza delle prescrizioni di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 10 del 27 gennaio 1998;

DATO ATTO che quanto richiesto costituisce variante sostanziale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 30/1987, in quanto vi è un aumento della potenzialità della discarica; pertanto è stato avviato il procedimento, ai sensi del decreto del Presidente Giunta regionale n. 01/1998, in data 3 maggio 2001 al prot. 21963 richiedendo, tra l'altro, i pareri al Comune di Maniago e all'Azienda Servizi Sanitari n. 6;

VISTA la Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» n. 451 del 26 giugno 2001, con la quale sul progetto è stato espresso parere favorevole con condizioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale di Maniago n. 173 del 4 giugno 2001, con la quale sul progetto è stato espresso parere favorevole;

RICHIAMATE inoltre le osservazioni dell'A.R.P.A. di Pordenone, richieste dal Servizio tutela ambientale della Provincia nell'ambito della propria istruttoria e assunte al prot. 36101 del 30 luglio 2001;

RILEVATO che nel corso del procedimento sono state chieste integrazioni progettuali che il Comune ha trasmesso con nota assunta al prot. n. 45029 del 9 ottobre 2001, e che si compongono dei seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica - Integrazioni - settembre 2001,
- B99011114 Monitoraggio sottotelo - Modifica impermeabilizzazione argine di separazione - settembre 2001,
- B99011115 Drenaggio sopratelo - Modifica impermeabilizzazione argine di separazione - settembre 2001,
- B99011126 Argine separazione celle - settembre 2001;

DATO ATTO che la Conferenza Tecnica provinciale ha esaminato il progetto di variante del 22 novembre 2001 e sulla scorta dell'esame e visti i pareri dell'A.S.S., del Comune e le osservazioni dell'A.R.P.A., ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- dovrà essere migliorata la stabilità e l'impermeabilizzazione dei pozzi di raccolta percolato e di monitoraggio;
- dovrà essere migliorata la protezione delle tubazioni sottostanti gli arginelli di separazione degli stralci;
- dovrà essere realizzato un'ulteriore pozzo di monitoraggio della falda da posizionare a valle;
- dovrà essere migliorata la protezione del versante in ampliamento con il posizionamento di un materassino bentonitico;
- la conferenza concorda con la proposta dell'Ufficio di non consentire il ricircolo del percolato;
- le prescrizioni sopra riportate dovranno essere recepite in una apposita variante progettuale.»;

RITENUTO quindi, visto l'esito dell'istruttoria, di accogliere l'istanza del Comune di Maniago;

DATO ATTO che l'opera è soggetta a collaudo ai sensi della vigente normativa regionale che disciplina l'attività di smaltimento rifiuti e che al riguardo era stata incaricata, con deliberazione della Giunta provinciale di Pordenone n. 161 del 21 giugno 2001, la Commissione composta da:

- ing. Carlo Gava - Presidente,
- ing. Vinicio Spessot - Componente,

- dott. Livio Bevilacqua - Componente;

RITENUTO di confermare la predetta Commissione di collaudo anche per i lavori di cui al presente provvedimento;

RICHIAMATO l'articolo 5, commi 12 e 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. che prevede il rilascio del provvedimento di autorizzazione o di diniego del progetto da parte della Giunta provinciale entro 30 giorni dal parere della Conferenza Tecnica;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente del Servizio (articolo 49, 1° comma del TUEL 267/2000),

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto di competenza, il progetto nelle premesse descritto, presentato dal Comune di Maniago e relativo all'ampliamento del 3° lotto della discarica di 1ª cat. sita in località Cossana.

2. Di autorizzare il Comune di Maniago all'esecuzione dei lavori previsti dal progetti di cui al precedente punto 1, subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

a) dovrà essere migliorata la stabilità e l'impermeabilizzazione dei pozzi di raccolta percolato e di monitoraggio;

b) dovrà essere migliorata la protezione delle tubazioni sottostanti gli arginelli di separazione degli stralci;

c) dovrà essere realizzato un'ulteriore pozzo di monitoraggio della falda da posizionare a valle;

d) dovrà essere migliorata la protezione del versante in ampliamento con il posizionamento di un materassino bentonitico.

3. Di stabilire che per ottemperare alle prescrizioni del precedente punto 2., il Comune di Maniago, dovrà presentare un progetto di variante. L'approvazione dello stesso consentirà la realizzazione delle relative opere.

4. Di approvare, per quanto di competenza, il progetto nelle premesse descritto, presentato dal Comune di Maniago e relativo alla rivegetazione e recupero finale di tutta l'area della discarica di 1ª cat. sita in località Cossana.

5. Di stabilire che, in relazione ai progetti di cui ai punti 1 e 4:

- le date di inizio e di ultimazione dei lavori ed il nominativo del Direttore dei Lavori dovranno essere comunicati alla Provincia di Pordenone, alla A.S.S. n. 6 «Friuli Occidentale» Settore di Prevenzione e al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A di Pordenone;
- la comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire agli Enti di cui sopra prima dell'avvio degli stessi;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione ed essere ultimati entro 24 mesi dalla data dell'ultimo conferimento di rifiuti.

6. Di confermare per il collaudo delle opere dei progetti di cui al punto 1. la Commissione composta da:

- ing. Carlo Gava - Presidente,
- ing. Vinicio Spessot - Componente,
- dott. Livio Bevilacqua - Componente;

I collaudatori non devono essere collegati professionalmente nè economicamente, in modo diretto o indiretto, al progettista, al direttore dei lavori e all'impresa costruttrice.

7. Di stabilire che il collaudo in corso d'opera, a norma dell'articolo 16 della legge regionale 30/1987, riguarderà la verifica dell'esecuzione dell'opera nelle varie fasi e l'accertamento della rispondenza dell'opera stessa al progetto come sopra approvato.

Gli oneri del collaudo sono posti a carico del soggetto autorizzato.

8. Di stabilire che il Comune di Maniago dovrà tenere costantemente e preventivamente informata la Commissione di collaudo dell'avanzamento dei lavori, affinché, quest'ultima provveda di volta in volta, a eseguire le verifiche di competenza, a redigere apposito verbale e relativo certificato di collaudo.

9. Di dare atto che l'esercizio dell'ampliamento è subordinato al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997.

10. Di dare atto che la Conferenza Tecnica concorda con la proposta dell'Ufficio Ecologia della Provincia di non consentire il ricircolo del percolato. Trattandosi di una modalità gestionale, la stessa sarà recepita nella successiva autorizzazione all'esercizio.

11. Di dare atto che la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venire emanate, o qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità o di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

12. Di stabilire che rimangono impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti.

13. Di stabilire che in caso di cessione della titolarità della discarica il Comune di Maniago dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione delle autorizzazioni citate in premessa ed ancora efficaci, allegando la necessaria documentazione. Il Comune di Maniago, sarà liberato dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle precedenti ed ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedi-

mento di volturazione. Le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo.

14. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzione di cui al Titolo V del decreto legislativo 22/1997.

15. Di stabilire che il presente provvedimento viene notificato al Comune di Maniago e trasmesso all'Azienda Servizi Sanitari n. 6, alla Direzione regionale dell'ambiente, all'A.R.P.A Dipartimento provinciale di Pordenone e ai componenti della Commissione di collaudo.

16. Di stabilire che copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale regionale per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con Determinazione dirigenziale n. 2001/105 esecutiva il 17 gennaio 2001.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

IL PRESIDENTE:
Elio De Anna

SOCIETA' ACQUA GAS 2000 S.r.l.
SAN GIORGIO DI NOGARO
(Udine)

Tariffe gas metano.

La Società Acqua Gas 2000 S.r.l. con sede in San Giorgio di Nogaro (Udine) via Ronchi 53, concessionaria per la distribuzione del gas metao a mezzo rete urbana nei Comuni di Bertiolo, Morsano al Tagliamento, San Vito al Tagliamento (frazione Carbona) e Talmassons in Provincia di Udine, comunica che, in riferimento alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237/2000 del 28 dicembre 2000, integrata e modificata dalle successive delibere 4/2001, 58/2001 e 134/2001, e alla delibera 320/2001 del 27 dicembre 2001 relativa alla variazione intervenuta sul prezzo di materia prima decorrente dall'1 gennaio 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2002 le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato assumono i valori di seguito indicati.

Ambito di Talmassons - Comuni di Talmassons e Bertiolo

Scaglione	Min. di scaglione (MJ)	Max di scaglione (MJ)	Tariffa (euro/MJ)	Compon. distribuz. (euro/MJ)
1	1	200.000	0,0082064	0,0019006
2	200.001	2.000.000	0,0075969	0,0012911
3	2.000.001	8.000.000	0,0070805	0,0007747
4	8.000.001	20.000.000	0,0066983	0,0003925
5	20.000.001		0,0065640	0,0002582

Ambito di Morsano - Comuni di Morsano al Tagliamento e San Vito al Tagliamento (frazione Carbona).

Scaglione	Min. di scaglione (MJ)	Max di scaglione (MJ)	Tariffa (euro/MJ)	Compon. distribuz. (euro/MJ)
1	1	200.000	0,0080618	0,0019006
2	200.001	2.000.000	0,0074523	0,0012911
3	2.000.001	8.000.000	0,0069359	0,0007747
4	8.000.001	20.000.000	0,0066208	0,0004596
5	20.000.001		0,0064194	0,0002582

I valori della tariffa sopra esposti sono stati elaborati sulla base dei parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas; sono fatte salve le eventuali conseguenze del contenzioso in corso in merito alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237/00. I valori aggiornati delle tariffe verranno applicati con il criterio della ripartizione giornaliera dei consumi (pro-die), stabilito al punto 13.8 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237/00.

ACQUA GAS 2000 S.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO:
dott. arch. Francesco Piedimonte

SOCIETA' DELTA GAS S.p.A.
CREMONA

Tariffe gas metano.

La Società Delta Gas S.p.A. con sede in Cremona via Trecchi 20, concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nei Comuni di San Giorgio di Nogaro, Carlino, Marano Lagunare, Porpetto, Torviscosa in Provincia di Udine, comunica che, in riferimento alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237/2000 del 28 dicembre 2000, integrata e modificata dalle successive delibere 4/2001, 58/2001 e 134/2001, e alla delibera 320/2001 del 27 dicembre 2001 relativa alla variazione intervenuta sul prezzo di materia prima decorrente dall'1 gennaio 2002, a decorrere dall'1 gennaio 2002 le tariffe di for-

nitura ai clienti del mercato vincolato assumono i valori di seguito indicati.

Ambito di San Giorgio di Nogaro - Comuni di San Giorgio di Nogaro, Carlino, Marano Lagunare, Porpetto, Torviscosa:

Scaglione	Min. di scaglione (MJ)	Max di scaglione (MJ)	Tariffa (euro/MJ)	Compon. distribuz. (euro/MJ)
1	1	200.000	0,0081754	0,0019367
2	200.001	2.000.000	0,0077622	0,0015235
3	2.000.001	8.000.000	0,0071683	0,0009296
4	8.000.001	20.000.000	0,0067035	0,0004648
5	20.000.001		0,0065228	0,0002841

I valori della tariffa sopra esposti sono stati elaborati sulla base dei parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas; sono fatte salve le eventuali conseguenze del contenzioso in corso in merito alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237/2000. I valori aggiornati delle tariffe verranno applicati con il criterio della ripartizione giornaliera dei consumi (prodie), stabilito al punto 13.8 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237/2000.

DELTA GAS S.p.A.
IL DIRETTORE GENERALE:
dott. arch. Francesco Piedimonte

AZIENDA OSPEDALIERA
«S. MARIA DEGLI ANGELI»
PORDENONE

Sorteggio commissione esaminatrice di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione.

La Commissione appositamente nominata procederà al sorteggio, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dei Componenti le commissioni esaminatrici del seguente concorso pubblico, nel giorno ed ora di seguito indicati:

- 5 marzo 2002, alle ore 9.00.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

- due posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione.

Le operazioni di sorteggio avranno luogo presso la Struttura operativa politiche del personale - 1º piano

Padiglione «D» - dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - Pordenone.

d'ordine del Direttore generale
IL RESPONSABILE
S.O. POLITICHE DEL PERSONALE:
Mario Fogolin

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3
«ALTO FRIULI»
GEMONA DEL FRIULI
(Udine)

Graduatoria di merito del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 6 posti di dirigente psicologo - disciplina di psicologia.

Si comunica che con deliberazione del Direttore generale n. 728 del 13 dicembre 2001, è stata approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al pubblico concorso per titoli ed esami per n. 6 posti di dirigente psicologo - disciplina di psicologia:

Cognome e Nome		*Punteggio*
1.	dott.ssa Schiafini Susanna	68,049/100
2.	dott.ssa Molinari Luciana	67,700/100
3.	dott. Santeramo Giovanni	67,450/100
4.	dott. Marzilli Gaetano	66,184/100
5.	dott. Fior Sandra	65,961/100
6.	dott.ssa De Cecco Laura	65,257/100
7.	dott.ssa Sabadini Paola	64,446/100
8.	dott.ssa Salanitro Gabriella	63,650/100
9.	dott.ssa Maradei Sandra	63,215/100
10.	dott.ssa Pozzi Marta	63,075/100
11.	dott.ssa Rausa Maria Antonietta	60,559/100
12.	dott.ssa Ponton Paola	59,920/100
13.	dott.ssa Ferrari Maria Rosa	59,200/100

IL RESPONSABILE DELLA S.O.
POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Gennaro Calienno

COMUNE DI PAULARO
(Udine)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di vigile silvo-pastorale, V q.f., ex D.P.R. 347/1983.

E' indetto un concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di vigile silvo-pastorale, V q.f. ex D.P.R. 347/1983 - area di vigilanza.

Si richiede il possesso della patente di guida di categoria «B» ed il titolo di studio corrispondente al diploma di scuola media superiore.

Scadenza della presentazione delle domande: 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Calendario e sede delle prove d'esame:

- 1ª prova scritta: 12 marzo 2002 ore 9.00;

- 2ª prova scritta: 14 marzo 2002 ore 9.00;

- prova orale: a partire dal 21 marzo 2002 ore 9.00;

- sede: Palazzo Municipale - Piazza Nascimbeni, 16 - Paularo.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale (tel. 0433 70026).

Paularo, lì 10 gennaio 2002

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott.ssa Manuela Prosperini

COMUNE DI SAN PIER D'ISONZO
(Gorizia)

Avviso di selezione pubblica per titoli e prova selettiva per l'assunzione a tempo determinato di un agente di polizia municipale di V q.f.

E' indetta selezione pubblica per titoli e prova selettiva per l'assunzione a tempo determinato di un'agente di polizia municipale di V q.f.

Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire all'Ufficio personale del Comune di San Pier d'Isonzo (via Roma n. 39, 34070 - San Pier d'Isonzo) entro le ore 10.30 di venerdì 8 febbraio 2002.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio segreteria del Comune di San Pier d'Isonzo (Gorizia) - telefono 0481/708028, fax 0481/70376 - ove potranno ritirare copia del bando di selezione ed il modello di domanda.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Graziano Tinta

COMUNE DI TRIESTE
Area Risorse Umane ed Organizzazione
Servizio Amministrazione del Personale

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di 1 posto a tempo indeterminato di Direttore di Servizio da assegnare al Servizio polizia municipale (Vice Comandante) - qualifica dirigenziale.

Con pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Trieste, in data 18 gennaio 2002, viene indetta la selezione succitata. E' richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio, nonchè ogni altra dichiarata equipollente secondo la vigente normativa; viene richiesta, inoltre, esperienza di servizio di cinque anni maturata presso i servizi di Polizia municipale dei Comuni, in posizioni di lavoro ascritte all'VIII qualifica funzionale (categoria D3) o superiori.

Scadenza della presentazione delle domande per la selezione sopraindicata: 18 febbraio 2002 (corrispondente al trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione degli avvisi all'Albo pretorio, come previsto dal Regolamento per la disciplina delle procedure selettive e delle modalità di assunzione vigente presso il Comune di Trieste).

La domanda indirizzata al Comune di Trieste - Area Risorse Umane ed Organizzazione - Servizio amministrazione del personale, può essere presentata direttamente all'Ufficio protocollo, stanza 35 - piano ammezzato - entro le ore 17.00 del giorno succitato, ovvero inviata tramite il servizio postale allo stesso indirizzo. La data apposta dall'Ufficio postale di spedizione fa fede esclusivamente in caso di invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

La tassa concorso per ogni singola procedura è di lire 7.500 (euro 3,87). Il versamento potrà avvenire tramite c/c p. 205344 intestato al Comune di Trieste - Servizio di tesoreria, via Silvio Pellico, 3, Trieste, precisando la causale di versamento, oppure tramite versamento diretto alla Tesoreria comunale.

La prova scritta del concorso succitato si svolgerà in data 1 marzo 2002 alle ore 9.00 presso la Sala del Consiglio comunale - I piano - p.zza Unità d'Italia n. 4.

La prova orale si svolgerà in data 11 marzo 2002 alle ore 9.00 presso la Sala Riunioni - st. 269 - III piano - L.go Granatieri n. 2.

Tale comunicazione costituisce notifica per tutti gli interessati.

Ulteriori informazioni e copie dei bandi possono essere richieste al Comune di Trieste - Ufficio Concorsi, tel. 040/675-4312/8469/4675/4757 e all'U.R.P. tel. 040/6754850 - piazza Unità d'Italia, n. 6.

I bandi e gli schemi di domanda sono scaricabili dal sito internet www.comune.trieste.it.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:
Meula